

ARCIDIOCESI DI ORISTANO

Parrocchia: Chiesa tra la gente

VI Sinodo Diocesano

Oristano, 12 ottobre 2013 - 11 ottobre 2015

Introduzione

Si è felicemente conclusa l'esperienza ecclesiale del Sinodo Diocesano sulla "Parrocchia Chiesa tra la gente", vissuta dalla nostra comunità ecclesiale con passione e partecipazione. Dopo la visita pastorale, da me condotta nell'arco di tre anni, ho sentito l'esigenza di richiamare il dovere della Diocesi di rinnovarsi nelle sue strutture, nelle sue strategie pastorali, nella sua coscienza missionaria. La situazione della Diocesi, infatti, dal punto di vista del numero e dell'età del clero, del cambiamento di mentalità e di costumi della gente, della configurazione geografica e sociale del suo territorio, richiedeva una riflessione seria e approfondita sul modo di essere Chiesa nella nuova stagione culturale e sociale. Per rendere concreta questa riflessione e leggere concretamente i segni dei tempi del nostro territorio abbiamo deciso, come popolo di Dio, di concentrare la riflessione sul tema della parrocchia, cioè sulla sua natura e la sua missione.

La domanda iniziale alla quale l'indizione del Sinodo ha voluto rispondere era sostanzialmente questa: è possibile introdurre le Unità Pastorali nella nostra realtà diocesana, atteso il fatto che nella nostra Diocesi non sarà più possibile il rapporto di uno ad uno, ossia di un sacerdote per ogni parrocchia? La risposta del Sinodo è stata positiva. La scarsità e l'invecchiamento del clero, infatti, oltre alla debole presenza di ministerialità laicale, ci costringono ad una nuova impostazione delle attività parrocchiali e richiedono una maggiore corresponsabilità dei fedeli battezzati nella gestione della vita della parrocchia. Il Concilio Vaticano II, di per sé, aveva promosso la partecipazione attiva del laicato nella vita della parrocchia. Questa partecipazione, però, quando c'è, è spesso lasciata all'iniziativa del singolo parroco. Essa, invece, deve diventare un metodo generale di corresponsabilità e collaborazione pastorale.

Tenendo conto, ora, della nostra realtà geografica, socio-culturale, religiosa, il Sinodo ha deciso di iniziare l'esperienza delle unità pastorali con una forma di collaborazione strutturale interparrocchiale in alcuni ambiti specifici:

pastorale giovanile, pastorale familiare, formazione dei catechisti. Una parrocchia, da sola, non ha i numeri e le forze per organizzare in proprio le attività di questi ambiti. Se, invece, si uniscono le forze di tre o quattro parrocchie in una programmazione sistematica, si possono ottenere risultati soddisfacenti. In qualche forania, per esempio, ci sono già forme di collaborazione in determinati ambiti, come la formazione dei confratelli e dei catechisti. Si tratta, allora, di incrementare queste forme di collaborazione, e di renderle in qualche modo vincolanti.

Strettamente collegata con l'introduzione delle unità pastorali è la promozione degli organismi di partecipazione laicale quali il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio per gli affari economici. Questi organismi di partecipazione ecclesiale a livello parrocchiale hanno acquisito negli anni immediatamente dopo il Concilio una consistenza e un significato sempre più rilevante per la vita e le attività delle parrocchie. L'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, infatti, ha evidenziato che l'azione pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i soli ministri ordinati con la collaborazione di qualche fedele, ma l'intera comunità cristiana e la soggettività dell'intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta. La vita e l'azione pastorale della parrocchia non sono lasciate al caso o al succedersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a gruppi e realtà di vario genere presenti nell'ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l'unità dell'azione pastorale e l'oggettività della stessa.

Gli organismi di partecipazione operano correttamente se tutti sono profondamente convinti che la Chiesa, e quindi anche la parrocchia e la comunità pastorale, sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità. Se manca questa convinzione qualsiasi sforzo di realizzare i Consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi ecclesialmente significativi per la vita della comunità.

Decreto

di Approvazione e Promulgazione delle Linee Guida del VI Sinodo Diocesano Arborese

Prot. N.001/16C

Nel nome di Dio Uno e Trino, sotto la protezione della Madonna del Rimedio, preso atto delle determinazioni e degli orientamenti praticamente unanimi dei delegati del Sinodo, per la vitalità e il corretto funzionamento delle unità pastorali e degli organismi di partecipazione, e, al contempo, per il rinnovamento della coscienza missionaria della nostra Chiesa Arborese.

decreto e promulgo

le **Linee Guida del VI Sinodo Diocesano Arborese**, e dispongo che **entrino in vigore il 1° gennaio 2016**, Solemnità di Maria Santissima Madre di Dio, e che costituiscano la base dei progetti pastorali di cui si deve munire ogni singola parrocchia.

L'Arcivescovo Metropolita
✠ Ignazio Sanna

Il Cancelliere Arcivescovile
Mons. Antonino Zedda

Cattedrale di Oristano, 1° gennaio 2016

I

La parrocchia comunità missionaria

Le profonde trasformazioni che hanno ormai interessato anche la nostra Diocesi rispetto alla composizione sociale, ai cambiamenti culturali, alla presenza di flussi migratori esterni e interni, all'acquisizione di nuovi modelli di vita e alla maturazione di nuove responsabilità; la modifica della nozione stessa di ambito territoriale, una rinnovata idea di mobilità rispetto alla stessa domanda di religiosità (partecipazione ai riti e vita liturgico - sacramentale) unito all'invecchiamento della popolazione e con essa alla riduzione significativa del numero dei presbiteri, inducono la comunità diocesana ad una seria riflessione che, lasciandosi guidare dal Magistero e dal Concilio Vaticano II, consentirà alla stessa di rinnovare il volto delle proprie parrocchie in un mondo che cambia.

Ora, secondo il codice di diritto canonico, la parrocchia è “una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore” (can. 515, § 1). Gli elementi costitutivi, quindi, sono: la fede di una comunità, il Vescovo che ne è il garante, e il parroco, colui che l'anima.

In realtà, la parrocchia è la forma di Chiesa più visibile, la “comunità ecclesiale più vicina alla gente”, capace di far riconoscere la presenza di Cristo nella storia. Essa è l'ambito ordinario dove si nasce e si cresce nella fede, e costituisce lo spazio comunitario più adeguato, affinché il ministero della Parola sia contemporaneamente insegnamento, educazione ed esperienza vitale. All'interno del suo territorio si vivono rapporti di prossimità e si realizzano vincoli concreti di conoscenza, di amore e di carità. Essa rappresenta la composizione del Popolo di Dio perché, in comunione col presbitero, lavorano insieme e interagiscono tra di loro (in autentico spirito di servizio e di corresponsabilità) uomini e donne, giovani e adulti, ragazzi e ragazze, sani e malati.

La parrocchia si qualifica non per se stessa ma in riferimento alla Chiesa particolare di cui costituisce un'articolazione. È la Diocesi che assicura la presenza della Chiesa in un determinato territorio, nelle dimore degli uomini. Il soggetto della missione e dell'evangelizzazione, pertanto, è la Chiesa nella sua globalità e da essa, sul fondamento della successione apostolica, scaturisce la certezza della fede annunciata. In altri termini, la comunità parrocchiale nel suo complesso, sotto la guida del ministero ordinato, è il soggetto della missione e dell'evangelizzazione. Essa si fa carico di portare l'annuncio del Vangelo e la testimonianza della vita cristiana a ogni uomo e donna di buona volontà; promuove la ministerialità e corresponsabilità di tutti gli operatori pastorali, facendo leva sull'esercizio comune della vocazione battesimale. Il presbitero concepisce se stesso come parroco *nella e della* comunità, in quanto non opera come parroco *di*, ma come parroco *in* una comunità. Come lo sviluppo della ministerialità della comunità diocesana non elimina il ruolo del Vescovo, così lo sviluppo della ministerialità dei laici non elimina il ruolo proprio del parroco.

È attraverso la Diocesi e in forza della sua necessità teologica, che la parrocchia esprime la propria dimensione locale, ed è a un tempo "scelta storica", non realtà meramente amministrativa, ma soprattutto "scelta pastorale". È infatti la forma storica privilegiata della localizzazione della Chiesa particolare.

La parrocchia vive la dimensione della comunione per il fatto che non è una realtà a sé ed è impossibile pensarla se non nella comunione. Essa, perciò, deve superare la tendenza alla chiusura interna, ma si deve concepire come lo spazio dove ci si forma per uscire dal tempio verso le periferie della vita e incontrare gli uomini nei luoghi e nei tempi delle loro gioie e delle loro sofferenze. In quanto espressione diretta della Chiesa particolare è una realtà di grazia che si prende cura dei bisogni di salvezza di tutti indistintamente, per manifestare a tutti la paternità e la misericordia di Dio. In fedeltà alla sua realtà di grazia e alla sua missione di manifestare la misericordia divina, accoglie e accompagna quanti vivono con difficoltà e con disagio la complessità sociale crescente, sfugge alla tentazione di gestire solo la religiosità tradizionale o il generico bisogno del sacro delle nostre comunità locali, evita di trasformare le sue strutture caritative e assistenziali in ammortizzatori sociali.

Il modo più adatto di vivere la comunione e la corresponsabilità è la *sinodalità*. Secondo il Concilio, la Chiesa è un popolo che cammina insieme nella storia, per essere segno del regno di Dio a tutta l'umanità. La radice ultima della *sinodalità* è il sacramento del battesimo che consacra il cristiano e lo fa membro del popolo di Dio. La *sinodalità* è un modo di essere, di esprimersi, di incontrarsi, in cui si vive gli uni per gli altri, si cerca il bene altrui come il proprio, si fa a gara nello stimarsi a vicenda. In tutti gli ambiti che la pastorale consente alla comunità diocesana di lavorare insieme lo stile della comunione e della *sinodalità* dovrà improntare i rapporti e le relazioni: nella conduzione di progetti e di idee, nel dialogo e nel confronto continuo, nella collaborazione tra presbiteri e fedeli battezzati, nella promozione dell'unità nella diversità.

Nello spirito del dialogo ecumenico, infine, la parrocchia dovrà dimostrare la dovuta attenzione nei confronti di quanti, vivendo temporaneamente nel proprio territorio, molto spesso per motivi di lavoro, sentono il bisogno di testimoniare la propria fede e la propria religiosità.

II

La parrocchia e le forme di collaborazione

1. Le forme di collaborazione: *la Forania e l'Unità Inter-parrocchiale*

La maniera concreta, ora, per mettere in pratica la sinodalità nel rinnovamento della parrocchia è il ricorso alle Unità Pastorali o Comunità Pastorali. Fuori della nostra Diocesi esse vengono istituite normalmente sia per ovviare alla diminuzione del clero e al crescente calo di vocazioni, che costringono le chiese locali a rivedere ed a riformulare la distribuzione del clero nel proprio territorio; sia al processo socio-culturale in atto, che vede una parte sempre più consistente della popolazione disillusa da una religiosità formale, e più incline ad una spiritualità privata senza l'intermediazione del clero. In molte situazioni di secolarizzazione avanzata, le parrocchie hanno lentamente perso il ruolo di protagoniste della vita civile del luogo nel quale sono inserite, e cercano di ritagliarsi un ruolo specifico nel nuovo contesto sociale.

La giustificazione teologica ed ecclesiale di queste nuove forme di collaborazione trova fondamento nei documenti del Concilio Vaticano II e in modo particolare nella dottrina del sacerdozio comune dei fedeli. La costituzione sulla Chiesa scrive: "Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. *Eb* 5, 1-5), fece del nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre suo» (*Ap* 1, 6; cfr. 5, 9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò all'ammirabile sua luce (cfr. *1Pt* 2, 4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo, perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. *At* 2, 42-47), offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. *Rm* 12, 1), rendano dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. *1Pt* 3, 15) Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono

tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro regale sacerdozio, concorrono all'offerta dell'Eucaristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e la carità operosa" (LG, 10).

Ragioni geografiche, sociali, culturali rendono impraticabile l'adozione di determinati modelli di Unità Pastorali nella nostra realtà diocesana nella quale vige, per tradizione storica e pastorale, l'organizzazione delle Foranie. La Forania è un insieme di parrocchie, chiamate a vivere insieme la fede, a crescere nella carità fraterna ed a trovare strade nuove per annunciare il Vangelo agli uomini del nostro territorio. Una parrocchia, se piccola, non basta più a se stessa, se grande non può ripiegarsi su se stessa: tutte hanno bisogno di integrazione, scambio di servizi, di doni, di linfa vitale per mantenersi vive e offrire un buon servizio alla crescita del Regno di Dio. La nostra Diocesi è divisa in otto Foranie e un Vicariato Urbano, con a capo di ognuna di esse di un vicario foraneo, eletto dai parroci della Forania e nominato *ad tempus* dall'Ordinario Diocesano. La Forania non dovrebbe essere considerata come una semplice suddivisione territoriale della Diocesi. Dovrebbe essere luogo di comunicazione, di programmazione pastorale, di aiuto reciproco nel ministero pastorale. Sia le Foranie che le Unità Pastorali sono due istituti di natura pastorale-organizzativo, che si prefiggono la migliore realizzazione dell'azione pastorale diocesana attraverso il coordinamento di coloro che sono preposti alla cura della comunità, i presbiteri, i religiosi e i collaboratori che sono impegnati nei diversi servizi offerti dalla comunità. La differenza è rimarcata dall'ambito territoriale, per cui le Unità Pastorali vengono a formarsi all'interno delle Foranie, nelle quali possono essere costituite più Unità Pastorali che convivono con quelle parrocchie che non rientrano nel progetto delle Unità.

1.1.2. Ciò che è possibile realizzare nella nostra situazione diocesana, in genere all'interno delle singole foranie, è un'Unità *Inter-parrocchiale*, intesa come una forma strutturale di collaborazione tra parrocchie vicine. Essa si fonda su un progetto pastorale comune, evita il moltiplicarsi di eventi in ogni singola parrocchia, consente di vivere sia la dimensione comunitaria della

formazione (catechesi, giovani, famiglia, carità), sia momenti liturgico-sacramentali con partecipazione inter-parrocchiale. Sarà necessario istituire una commissione, rappresentativa delle diverse realtà diocesane, per esaminare la possibilità di rivedere i confini delle parrocchie, organizzare in modo più pratico le Foranie della Diocesi. In ogni modo, ogni Forania e Unità Inter-parrocchiale si dovrà dotare di un *piano pastorale*, in attuazione di quello diocesano, come strumento di programmazione con cui si delineano le azioni formative per la catechesi, i giovani, le famiglie, la carità, e si scopre la bellezza di essere Chiesa tra la gente. Inoltre, nelle Foranie è auspicabile che venga costituito il Consiglio Pastorale Foraniale, che ne approvi il piano pastorale, individui gli ambiti di azione ministeriale comuni, abbia un'adeguata rappresentanza nelle sue componenti presbiterali, religiose e laicali.

1.2. Le forme di collaborazione: *gli organismi di partecipazione*

1.2.1. Le forme più comuni di sinodalità nella vita della parrocchia sono gli organismi di partecipazione, cioè i *Consigli Pastoralisti Parrocchiali* e il *Consiglio per gli Affari Economici*. Questi organismi di partecipazione ecclesiale a livello parrocchiale hanno acquisito negli anni immediatamente dopo il Concilio una consistenza e un significato sempre più rilevante per la vita e le attività delle parrocchie. L'ecclesiologia del Vaticano II, infatti, ha evidenziato che l'azione pastorale ha come soggetto proprio non il solo parroco o responsabile di comunità pastorale, né i soli ministri ordinati con la collaborazione di qualche fedele, ma l'intera comunità cristiana e la soggettività dell'intera comunità parrocchiale non può limitarsi a essere un'affermazione astratta, ma deve tradursi in realtà concreta. La vita e l'azione pastorale della parrocchia non sono lasciate al caso o al succedersi estemporaneo di iniziative dovute alla buona volontà dei sacerdoti o di alcuni fedeli, o a gruppi e realtà di vario genere presenti nell'ambito della parrocchia. Va salvaguardata, invece, l'unità dell'azione pastorale e l'oggettività della stessa. Uno strumento fondamentale per realizzare una effettiva comunione e unità di azione, basata su criteri oggettivi, è, certamente, il progetto pastorale, mentre l'ambito privilegiato della funzione degli organismi di partecipazione è, ovviamente, la parrocchia, in quanto articolazione della Chiesa particolare sul territorio.

Le ragioni che inducono a renderne obbligatoria la costituzione degli organismi di partecipazione sono principalmente due: la natura della Chiesa

come comunione, e la necessità che ogni comunità parrocchiale disponga di un proprio piano pastorale. Per quanto riguarda la prima ragione, il Concilio ribadisce che la Chiesa, in quanto “è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”, è realtà di comunione. Ciò caratterizza essenzialmente la vita e missione del popolo di Dio nel suo insieme, ma anche la condizione e l’azione di ciascun fedele. La Chiesa è popolo di Dio in cui tutti i fedeli, in virtù del Battesimo, hanno la stessa uguaglianza nella dignità e nell’agire, partecipando all’edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti di ciascuno. Esiste, quindi, una reale corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missione della Chiesa, perché ognuno partecipa nel modo che gli è proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo.

Gli organismi di partecipazione operano correttamente se tutti sono profondamente convinti che la Chiesa, e quindi anche la parrocchia e la comunità pastorale, sono realtà di comunione e luogo di collaborazione e di effettiva corresponsabilità. Se manca questa convinzione qualsiasi sforzo di realizzare i Consigli è destinato al fallimento, anche se la loro costituzione e attività fossero formalmente ineccepibili. Al contrario, dove tale convinzione si radica sempre più, viene approfondita e nutrita dal confronto con la Parola di Dio e con le indicazioni della Chiesa e attraverso concrete realizzazioni, anche situazioni molto difficili possono arrivare ad esprimere degli organismi ecclesialmente significativi per la vita della comunità. Da questa convinzione nasce la consapevolezza del ruolo delle diverse componenti della Chiesa. La Chiesa popolo di Dio è costituita dai battezzati, aventi tutti la stessa dignità di figli di Dio e tutti la stessa universale vocazione alla santità, ma ognuno con la propria specifica vocazione e, quindi, con il proprio compito nella comunità cristiana.

Relativamente alla seconda ragione, cioè alla necessità di disporre di un progetto pastorale proprio, va osservato anzitutto che esso è uno strumento di oggettività per tutta la parrocchia. Naturalmente, le linee fondamentali del progetto pastorale di ogni parrocchia sono quelle disposte dalla Chiesa universale e da quella diocesana. Ma queste hanno bisogno di essere precisate ed attualizzate per il cammino della concreta comunità parrocchiale ad opera, in particolare, del parroco con il Consiglio Pastorale. Il progetto pastorale di ogni parrocchia deve interpretare i bisogni della parrocchia, prevedere la qualità e il numero dei ministeri opportuni, scegliere le mete

possibili, privilegiare gli obiettivi urgenti, disporsi alla revisione annuale del cammino fatto, mantenere la memoria dei passi già compiuti. Esso è un punto di riferimento obiettivo per tutti: presbiteri, diaconi, consacrati e laici; come pure per tutte le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti in parrocchia. Va tenuto, infine, presente che la precisazione dei criteri oggettivi di conduzione della parrocchia favorisce la continuità della sua vita anche al di là del cambiamento dei suoi stessi pastori.

Gli ambiti fondamentali della programmazione, da adattare alle diverse realtà locali, sono: l'evangelizzazione, la vita liturgico-sacramentale, la promozione della comunione ecclesiale e dei ministeri, il servizio e la condivisione verso i poveri, e il dialogo con il territorio. Il Consiglio Pastorale trova nel progetto pastorale unitario l'oggetto della propria attività e il riferimento centrale per ogni decisione. Primo compito del Consiglio Pastorale è, infatti, quello di elaborare e periodicamente aggiornare il progetto pastorale, per fare in modo che le singole decisioni relative alla vita della parrocchia o della comunità pastorale vengano prese in continuità con lo stesso, garantendo così uno sviluppo unitario e armonico della vita parrocchiale. Il progetto parrocchiale costituisce inoltre il contesto in cui il Consiglio per gli Affari Economici deve inserire le decisioni relative agli aspetti economici della parrocchia.

L'esistenza e l'operatività del progetto pastorale contribuisce fondamentalmente a "evitare la dispersione o egemonia di persone o gruppi particolari e favorire la presenza e la crescita di tutti i fedeli con i propri carismi". Il progetto pastorale, quindi, non è un'unità che mortifica, ma che fa convergere nella comunione l'apporto di ciascuno. Il riferimento a criteri oggettivi nell'ambito dell'azione pastorale non si oppone all'iniziativa e alla genialità di ciascuno, a cominciare dal parroco o dal responsabile, ma fa in modo che la ricchezza delle varie personalità venga portata nella vita della comunità, "in un'ottica di comunione e di fedeltà al Vangelo di Cristo e all'insegnamento e alle scelte, anche di natura pastorale, della sua Chiesa, evitando ogni forma di soggettivismo". Nella nostra comunità diocesana viene resa obbligatoria la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale proprio per queste ragioni.

Nello specifico, il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un gruppo di fedeli (presbiteri, laici e consacrati) che, in rappresentanza e a servizio della co-

munità parrocchiale, cerca di attuare la missione della Chiesa, comunità di fede, di culto, e di carità. Esso è un'espressione significativa della ministerialità nella Chiesa, e costituisce il segno e lo strumento privilegiato per manifestare e vivere la comunione e la corresponsabilità all'interno della parrocchia, fra presbiteri, religiosi, laici, e fra i vari gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali. La comunione ecclesiale, comunque, è autentica e rende possibile la missione del popolo di Dio nel mondo quando si configura come "comunione aperta", e cioè quando la parrocchia rifiuta ogni chiusura e si apre alla condivisione e alla collaborazione con le altre parrocchie.

La componente maggioritaria del Consiglio Pastorale è normalmente costituita dai fedeli laici. Costoro devono rappresentare uno specchio fedele del tessuto umano della parrocchia, per età, sesso, condizione sociale; normalmente essi rappresentano tutte le realtà, gruppi, movimenti, eventualmente presenti in parrocchia. Il numero dei membri laici e la modalità da seguire per la loro designazione vanno definiti nei regolamenti particolari. In molte parrocchie una parte viene eletta da tutti i parrocchiani, e una parte entra nel Consiglio in rappresentanza dei vari gruppi che animano la vita parrocchiale.

1.2.2. Lo scopo del Consiglio Pastorale è di offrire sostegno e promozione all'attività pastorale della parrocchia: ricercare, discutere e presentare proposte concrete per le sue attività; programmarne le iniziative; favorire il coordinamento tra le varie realtà esistenti. È uno strumento diretto a favorire la comunione tra il parroco e i parrocchiani, per stimolare la partecipazione dei fedeli, per coinvolgerli in modo responsabile. Spetta al Consiglio Pastorale Parrocchiale formulare il programma pastorale della parrocchia, definendone gli obiettivi, le priorità, le attività, i mezzi da impiegare, e le modalità della verifica, nell'orizzonte ecclesiale definito dalle reali esigenze della comunità locale e dalle linee pastorali fissate dal Vescovo per tutta la diocesi.

1.2.3. Il Consiglio per gli Affari Economici è l'organismo specificamente deputato ad accompagnare le scelte relative all'amministrazione della parrocchia. Pur essendo pertanto un organismo con una valenza anche di carattere tecnico è costituito da fedeli ed è espressione della comunità cristiana. La sua costituzione è obbligatoria in forza della norma canonica

(can. 537). Esso rappresenta un'espressione concreta della corresponsabilità ecclesiale e della ministerialità esercitata dai laici, mediante un convinto spirito di servizio e con la capacità di usare evangelicamente i beni della terra. È suo compito condividere con il parroco e con il Consiglio Pastorale l'impegno per soddisfare alle esigenze economiche della parrocchia e, in particolare, gli impegni fiscali, previdenziali e assistenziali.

Ogni parrocchia, in modo più o meno sufficiente, ha a disposizione delle strutture e delle risorse, provenienti per la maggior parte dalle libere offerte dei fedeli. Per quanto riguarda il loro utilizzo come pure quello dei beni economici ecclesiali, si deve ricordare che in ogni caso queste risorse sono strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la fedeltà al Vangelo delle scelte assunte e attenendosi alle finalità stabilite, che sono principalmente: provvedere alle necessità del culto divino; fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale; realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri.

Spetta al Consiglio per gli Affari Economici: predisporre e sottoscrivere il bilancio preventivo e consuntivo della parrocchia, che deve essere approvato dal Consiglio Pastorale e reso noto alla comunità intera; condividere con il parroco l'attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate nel Consiglio Pastorale circa le iniziative economiche e le strutture della parrocchia, assumendosi anche oneri di tipo esecutivo; curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can.1284, §2, n.9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali; garantire la conservazione dei beni inventariati della parrocchia, soprattutto in occasione del cambio del parroco; esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione come: acquisti e alienazioni di beni immobili, assunzione di mutui, realizzazione di opere nuove e di ammodernamento, contratti, avendo cura di ottenere le relative autorizzazioni previste dalle norme canoniche e civili. Le richieste di autorizzazione presentate dalla parrocchia all'Ordinario diocesano, vanno sempre sottoscritte anche dai membri del Consiglio per gli Affari Economici.

III

La parrocchia e la ministerialità laicale

Nella comunità parrocchiale come Popolo di Dio in cammino, i singoli soggetti sono i catechisti, le confraternite, i ministri straordinari della comunione e il gruppo liturgico, le comunità religiose, i movimenti e le associazioni. Questi soggetti sono chiamati a condividere la corresponsabilità della vita di fede della comunità parrocchiale e diocesana cercando di operare e camminare sempre insieme.

3.1. I Catechisti

La natura e il ruolo del catechista sono stati delineati dal documento della Cei *Incontriamo Gesù. Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia*, pubblicato nel giugno 2014. Questo documento precisa, anzitutto, che il “catechista per eccellenza” nella Chiesa particolare è il Vescovo, ma che, di fatto, sono i parroci, nelle comunità loro affidate, i responsabili dei contenuti, dei metodi e dei modelli dell’annuncio e della catechesi in fedeltà alle indicazioni del Vescovo. A loro, poi, si uniscono i consacrati e le consacrate che portano la ricchezza della loro vocazione e del loro specifico carisma, in sintonia con il progetto catechistico diocesano e in collaborazione con il parroco e i catechisti della comunità. La risorsa inestimabile e il dono dello Spirito sono, comunque, i laici e le laiche, che alla catechesi dedicano tempo, pazienza, buona volontà.

3.1.1. Il catechista è, primariamente, persona della *memoria* e della *sintesi*: dottrina e vita, annuncio e dialogo, accoglienza e testimonianza di fede trovano in lui una vera esperienza di carità. Secondo Papa Francesco il catechista è “colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. [...] La fede contiene proprio la memoria della storia di Dio con noi, la memoria dell’incontro con Dio che si muove per primo, che crea e salva, che ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue azioni di salvezza con cui ci

dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio, non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Parlare e trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la dottrina nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere. [...] Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri. [...] In tal senso il catechista è colui e colei che aiuta la persona a discernere e ad accogliere la propria vocazione come progetto di vita” (*Omelia* alla Messa per l'Incontro dei catechisti, 29.9.2013, in *Incontriamo Gesù*, n. 74).

3.1.2. Inoltre il catechista è un *accompagnatore* e un *educatore*. L'accompagnatore indica allo stesso tempo il dove della ricerca e il chi della medesima, poiché il dove dell'uomo, in buona sostanza, indica il chi dello stesso. La prima domanda di Dio all'uomo è stata: “Adamo, dove sei”? Ciò significa che, finché Adamo era nella comunione con Dio, ossia nel dove di Dio, era se stesso. Una volta che ha rotto la comunione con Dio ha rovinato la sua identità, si è scoperto nudo, diviso dalla donna, in contrasto con l'ambiente. S. Agostino ha scritto che “lo stesso Dio, dopo questa vita, sarà il nostro luogo” (*locus noster*).

3.1.3. Ancora, i catechisti sono *scelti con discernimento*. Essi non si dispongono da soli al servizio del Vangelo ma rispondono liberamente a una *vocazione*, i cui elementi specifici sono: una consapevole decisione per Gesù Cristo, da consolidare in un cammino di fede permanente; l'appartenenza responsabile alla Chiesa, in spirito di comunione e di complementarità con gli altri ministeri; la capacità di favorire la progressiva integrazione tra la fede e la vita dei catechizzandi.

Anche se ogni “cristiano è, per sua natura, un catechista” (*DB*, 183), l'esercizio del servizio catechistico è una vocazione cui non ci si può mai sentire del tutto adeguati; si tratta, piuttosto, di un dono che richiede di essere coltivato con responsabilità spirituale e pastorale. Un *discernimento* in ordine a tale chiamata e al tipo di servizio all'evangelizzazione è pertanto indispensabile: questo compito, ordinariamente, è affidato ai presbiteri, che insieme alla comunità sono chiamati a “riconoscere e promuovere nei fedeli i doni dello Spirito anche in riferimento al servizio della Parola”. I parroci e i loro collaboratori dovranno suscitare disponibilità a servizio

dell'annuncio e della catechesi da parte di coppie di sposi, laici e laiche adulti e giovani, proponendo loro anzitutto una valida e integrale formazione cristiana di base (*ivi*, n. 77).

3.1.4. Infine, i catechisti *sono mandati dal Vescovo*. Il servizio catechistico nasce da una risposta libera ad una chiamata vissuta all'interno della comunità ecclesiale: "il catechista è consacrato e inviato da Cristo" per mezzo della Chiesa. Nel dire il suo "sì", il catechista e la catechista aprono la vita a una particolare esperienza di grazia che vivifica e sostiene il loro servizio educativo, radicato nella vocazione all'annuncio universale della salvezza ricevuta nel Battesimo; infatti, "in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr. *Mt* 28, 19)". Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni". Il Mandato esprime dunque l'appartenenza responsabile del catechista alla propria comunità. Stabiliremo, perciò, una data, prima dell'inizio dell'anno pastorale nelle parrocchie, per una celebrazione comunitaria della Parola di Dio e la consegna del mandato ai catechisti, in modo che essi si sentano investiti di una missione ecclesiale molto importante a servizio della parrocchia e della Diocesi (*ivi*, n. 78).

3.1.5. *Formazione dei catechisti.* L'Ufficio Catechistico Diocesano sostiene e affianca le Parrocchie nel compito della formazione dei catechisti e delle catechiste, e ogni Forania deve indicare a questo riguardo un Referente. Il gruppo dei Referenti disporrà un percorso formativo da proporre in incontri comuni nelle Parrocchie della varie Foranie. I Referenti agiscono sempre secondo le indicazioni concordate con l'Ufficio Catechistico Diocesano. Gli appuntamenti formativi saranno dislocati sul territorio diocesano attraverso incontri di carattere foraniale e a seconda delle necessità si promuoveranno riunioni interparrocchiali. Tutte le parrocchie devono costituire e promuovere il gruppo catechistico parrocchiale come luogo ordinario per la formazione di coloro che sono impegnati nel ministero catechistico

3.2. Le Confraternite

In quasi tutte le nostre parrocchie sono operanti le confraternite, la cui fondazione risale a molto tempo addietro. Per la precisazione della loro natura ecclesiale e l'organizzazione delle loro attività, nel giugno del 2009 è in vigore un nuovo statuto diocesano nel rispetto della nuova visione ecclesiologicala scaturita dal Concilio Vaticano II e delle determinazioni espresse dal Concilio Plenario Sardo. Lo statuto prescrive che il confratello deve "promuovere tra i soci una vita esemplarmente cristiana mediante l'ascolto della Parola di Dio"; "curare la dignità del culto e l'animazione delle celebrazioni liturgiche"; "contribuire alla realizzazione della comunione fraterna per far crescere la comunione ecclesiale"; nonché "intensificare la presenza nella società a servizio dell'uomo per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne".

Alla luce di queste indicazioni statutarie è compito delle confraternite: aiutare i propri membri a crescere verso la perfezione della vita cristiana, incoraggiando una perfetta sintonia tra la vita pratica e la professione di fede; accogliere e proclamare la verità di fede e di morale autenticamente interpretata dal magistero della Chiesa; contribuire alla realizzazione della comunione fraterna per far crescere la comunione ecclesiale; mostrare grande sollecitudine per la missione di evangelizzazione e santificazione della Chiesa; intensificare la presenza nella società a servizio dell'uomo per costruire condizioni di vita più giuste e fraterne anche attraverso l'esercizio cristianamente ispirato della cosa pubblica; promuovere nello spirito del volontariato la solidarietà umana e cristiana con opportune iniziative socio-caritative; collaborare con l'Arcivescovo e con il suo Presbiterio nella realizzazione dei piani e programmi pastorali della comunità diocesana.

Il singolo confratello è tenuto ad accostarsi con frequenza ai sacramenti, partecipare alla celebrazione domenicale dell'Eucaristia e a tutti i momenti formativi e celebrativi della parrocchia, a frequentare la catechesi parrocchiale e quella specifica della confraternita, che deve essere almeno mensile, a prendere parte alle processioni ordinarie e straordinarie, indossando l'abito proprio della confraternita o il relativo segno di distinzione, a partecipare in modo particolare al Convegno Diocesano delle Confraternite.

3.3. I Ministri straordinari della Comunione

Il Benedizionale per i ministri, curato dalla Conferenza Episcopale Italiana, nella sezione “Istituzione dei ministri straordinari della Comunione”, al n. 2004, precisa che il ministero straordinario della Comunione, di natura suppletiva e integrativa degli altri ministri istituiti, “richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna laici o religiosi a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato”.

Per esercitare questo ministero straordinario, perciò, si richiede “una preparazione pastorale e liturgica, nella quale si pone in luce il vincolo che esiste fra il malato e il mistero di Cristo sofferente, fra l’assemblea radunata nel giorno del Signore e la vittoria pasquale sulla morte e sul male, fra l’effusione dello Spirito e l’annuncio ai fratelli della lieta novella di liberazione e di guarigione”. Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all’altezza di questo grande ufficio, coltivi la pietà eucaristica e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il santissimo Sacramento dell’altare.

Come indicato dall’anno pastorale dedicato alla presa di coscienza della necessità di passare dalla collaborazione alla corresponsabilità, viene data l’indicazione di costituire in ogni parrocchia un congruo numero di ministri straordinari della comunione, secondo le esigenze del luogo.

È necessario precisare, ora, che i ministri straordinari possono comunicare se stessi e gli altri fedeli a queste determinate e precise condizioni: a) quando manchino il presbitero, il diacono e l’accolito; b) se il presbitero, il diacono e l’accolito non possono distribuire la santa Comunione, perché impediti da un altro ministero pastorale o perché vecchi o malati; c) se i fedeli desiderosi di fare la santa Comunione sono tanti da far prolungare in modo eccessivo la celebrazione della Messa o la distribuzione dell’Eucaristia fuori della Messa (*ivi*, n. 2009).

“La Comunione ai malati a partire dalla Messa domenicale è una espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli

involontariamente assenti sono incorporati a Cristo e una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l'Eucaristia" (*ivi*, n. 2004).

Il rito che istituisce in modo permanente un ministro straordinario della Comunione è di norma presieduto dal parroco, se si tratta del servizio in una parrocchia, o da un delegato episcopale, se si tratta del servizio in un istituto. Il rito si può svolgere sia durante la Messa che fuori di essa, alla presenza del popolo (*ivi*, n. 2012).

3.4. Il Gruppo Liturgico

Il gruppo liturgico è un insieme di persone che, guidate dal parroco o da una persona competente in liturgia, coordina le celebrazioni liturgiche, si forma allo spirito della liturgia, secondo i dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II (SC 42). Le persone che ne devono far parte sono principalmente coloro che abitualmente prestano il loro servizio per rendere le celebrazioni semplici, ordinate, solenni (SC 34). In concreto esso è composto dai rappresentanti dei lettori, del coro parrocchiale, del gruppo dei ministranti o almeno dal loro coordinatore, dei ministri straordinari della Comunione eucaristica, del gruppo del decoro della Chiesa. L'impegno principale del gruppo è l'animazione delle Messe domenicali. Segue poi la preparazione di momenti solenni della vita parrocchiale, come le prime comunioni, le cresime, le feste patronali. Il gruppo liturgico si deve riunire con regolare frequenza, per dare continuità al proprio impegno ed evitare ogni impressione di precarietà e improvvisazione.

È opportuno precisare che, quando si tratti di celebrazioni a cui prenda parte tutta la comunità parrocchiale, sarà il gruppo liturgico che ne curerà l'animazione. Questo non vieta, però, che, in circostanze particolari, come le prime comunioni o le cresime, possa essere inserito qualche catechista o genitore per prestare il proprio servizio come lettore o come persona che porta i doni nella processione offertoriale. Sarà sempre cura del parroco evitare di prendere le persone dall'assemblea improvvisando un servizio sul momento.

È altresì opportuno precisare che le nostre comunità parrocchiali si organizzino per costituire il Gruppo Liturgico nello spirito di Santa Marta,

che si preoccupava di rendere la casa accogliente e degna di ricevere Gesù. Esso vuole essere, sì, una realtà di servizio ma soprattutto, attraverso di esso, un segno di accoglienza, di fraternità e di comunione. “Chi è più grande, colui che serve o colui che siede a tavola? Non è forse colui che siede a tavola? Ma tra di voi non sia così: chi vuole essere il primo sia il servo di tutti” (Lc 22, 27). Il modello per eccellenza è sempre il nostro Maestro e Signore Gesù: “Non sono venuto per essere servito ma per servire e dare la mia vita per molti” (Mt 20, 28). È il motivo per cui questo grande gruppo abbraccia tutti coloro che hanno scoperto la bellezza di seguire Gesù rendendo un servizio volontario e gratuito ai fratelli.

Il Gruppo del decoro della Chiesa spesso è formato dalle prioresse. Il servizio principale reso da questo Gruppo riguarda l’attenzione e il decoro dell’ambiente. Perciò esso provvede all’acquisto e alla sistemazione dei fiori per il decoro dell’altare, alla pulizia delle vesti liturgiche (dei sacerdoti, dei chierici e dei ministranti) e della biancheria dell’altare, all’acquisto delle ostie, del vino e di tutto il necessario per la Celebrazione Eucaristica. La pulizia della Chiesa e degli ambienti dell’attività pastorale è bene che venga effettuata ogni settimana. La turnazione dovrà essere organizzata con un calendario annuale redatto sulla base delle concrete disponibilità.

3.5. Le Comunità religiose

Nella nostra Diocesi abbiamo cinque Comunità religiose maschili, tre Monasteri di clausura femminili, 13 Comunità religiose femminili di diritto pontificio, una di diritto diocesano, una Società di vita apostolica e una Associazione pubblica di diritto diocesano. L’importanza delle comunità religiose all’interno della Chiesa locale è per certi versi certificata dalle parole di Giovanni Paolo II nell’esortazione post-sinodale sulla *Vita Consacrata*, del 25 marzo 1996: “Una Diocesi che restasse senza vita consacrata, oltre a perdere tanti doni spirituali, appropriati luoghi di ricerca di Dio, specifiche attività apostoliche e metodologie pastorali, rischierebbe di trovarsi grandemente indebolita in quello spirito missionario che è proprio della maggioranza degli Istituti. È pertanto doveroso corrispondere al dono della vita consacrata, che lo Spirito suscita nella Chiesa particolare, accogliendolo generosamente con rendimento di grazie” (VC, 48).

Il ruolo della vita consacrata nella nostra Diocesi può essere riassunto dagli impegni che papa Francesco le ha affidato nel suo colloquio con i Superiori Maggiori degli Ordini Religiosi Maschili, il 29 novembre 2013.

Un primo impegno è la “profezia di peccatori”. In altri termini, il mondo della vita religiosa è chiamato a svolgere la sua missione profetica, nonostante la sua condizione di peccaminosità. Il Signore ha scelto per rappresentarlo uomini e donne che, nella strada della perfezione cristiana, sperimentano tentazioni, errori, fatiche. Questi uomini e queste donne, nonostante tutto, sono a servizio della rivelazione della bontà e della misericordia del Signore. Dio ha bisogno di uomini e donne, che non innalzino muri di divisione o barriere rituali, che non siano solo custodi gelosi di norme e divieti, ma che abbiano cuore, compassione, accoglienza. “Un religioso che si riconosce debole e peccatore non contraddice la testimonianza che è chiamato a dare, ma anzi la rafforza, e questo fa bene a tutti.”

Un secondo impegno è “seguire Cristo”. Bisogna ribadire continuamente il dovere della sequela e del discepolato di Gesù, perché i religiosi sono a servizio di una persona e non di un programma di spiritualità o di un metodo di pedagogia cristiana. Quando Gesù ha chiamato gli apostoli, la prima condizione che pose loro è stata quella di “stare con lui”. Il dovere primario degli apostoli, quindi, è quello di essere con Cristo, nella preghiera, nella meditazione, nella contemplazione. Solo in un secondo momento gli apostoli sono stati inviati sino ai confini del mondo, per annunciare il Vangelo e battezzare ogni creatura nel nome di Dio Uno e Trino. Se manca la base portante della comunione con Cristo, però, ogni annuncio è vuoto. In ultima analisi, il religioso non è solo un uomo o una donna d’una determinata spiritualità, ma un testimone di Cristo e di Cristo vivo e risorto.

Un terzo impegno è la pratica della “tenerezza eucaristica”. “Bisogna trattare i fratelli con tenerezza eucaristica”, ha ribadito il Papa. “Bisogna accarezzare il conflitto. La tenerezza eucaristica non copre il conflitto, ma aiuta ad affrontarlo da uomini”. Se è vero che l’Eucaristia è pane spezzato, allora la tenerezza eucaristica comporta la capacità di spezzare il pane della pazienza, della compagnia, della compassione con chi soffre, con chi cerca la strada della conversione, la capacità di venire incontro ai bisogni dell’anima, che non sono meno forti dei bisogni del corpo. Molte volte uno

sguardo di tenerezza e una parola di cortesia e d'incoraggiamento sono molto più efficaci d'un atteggiamento di severità.

Infine un quarto impegno è quello di “svegliare il mondo”. Svegliare il mondo vuol dire aiutare la gente a guardare il cielo, per staccarsi dalle preoccupazioni materiali e cercare senso e gratificazione oltre le soddisfazioni puramente terrene. Troppo spesso siamo come travolti dalle preoccupazioni per le cose della terra e ci dimentichiamo delle cose del cielo. Se a tutti i cristiani si chiede di dare un supplemento di anima alle istituzioni nelle quali essi vivono e operano, ai consacrati si chiede in modo particolare di aiutare il popolo di Dio ad “alzare gli occhi verso i monti”, perché “il nostro aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra”. Si chiede di essere testimoni di un modo diverso di fare, di agire, di vivere. Si chiede di essere veri profeti e di non giocare ad esserlo. Si chiede, infine, di essere compagni di viaggio per piegare il cielo sul cammino faticoso della fede.

3.6. Movimenti e Associazioni

I movimenti e le nuove realtà ecclesiali hanno un ruolo particolare nella sfida ai fenomeni di scristianizzazione e nella risposta alle domande di religiosità, incontrando quindi, nell'ottica della missione, la parrocchia. La loro natura li colloca a livello diocesano ma questo non li rende alternativi alle parrocchie. In quanto guida della pastorale d'insieme, chiamo tutti a vivere la comunione diocesana e chiedo a ciascuno di riconoscere la propria parrocchia come presenza concreta e visibile della Chiesa particolare in quel luogo.

La realtà associativa della nostra Diocesi è rappresentata soprattutto dall'Azione Cattolica, un tempo fiorente di iniziative e di numero di soci, oggi vittima della crisi che ha investito il mondo delle associazioni dopo il Concilio. Secondo la nota pastorale, l'Azione Cattolica “non è un'aggregazione tra le altre ma, per la sua dedizione stabile alla Chiesa diocesana e per la sua collocazione all'interno della parrocchia, deve essere attivamente promossa in ogni parrocchia. Da essa è lecito attendersi che continui ad essere quella scuola di santità laicale che ha sempre garantito presenze qualificate di laici per il mondo e per la Chiesa” (n. 11). Allo stato attuale, l'Associazione è presente in trenta parrocchie e conta un migliaio di iscritti. Mi au-

guro che l'Associazione venga costituita o ricostituita in un numero maggiore di parrocchie e che viva la "corresponsabilità" secondo i quattro principi espressi da papa Francesco nell'*Evangelii Gaudium*: il principio del "tempo che è superiore allo spazio" come tempo della formazione; il principio del "tutto è superiore alla parte", come allargamento dello sguardo alla Chiesa e al mondo; il principio "dell'unità che prevale sul conflitto", come rinnovamento dell'impegno della comunione e dei percorsi unitari; il principio della "realtà che è superiore all'idea", come la prioritaria della missionarietà negli ambiti di vita (cfr. nn. 222-225). L'Azione Cattolica, con la sua particolare pedagogia ecclesiale, può fare molto per far crescere il senso di "corresponsabilità" tra i cristiani che vivono e operano nella parrocchia e nella Diocesi.

Oltre all'Azione Cattolica operano nella nostra Diocesi circa quaranta tra Movimenti e Associazioni, di diversa natura e consistenza. Tra questi si distinguono in modo particolare l'Unitalsi, l'Oftal, l'Adas nel mondo della malattia e della sofferenza, il Meic nel mondo della cultura, i Focolarini, i Cursillos, il Rinnovamento dello Spirito, l'Agesci, la Gifra, nell'impegno di testimonianza di stili cristiani di vita e di propri metodi formativi. Secondo le indicazioni del Sinodo, sarà istituita la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali per coordinare modi, spazi, tempi delle diverse attività e iniziative, ma anche per un confronto fraterno e continuo. In due o tre occasioni, come per esempio la veglia di Pentecoste, il pellegrinaggio Rimedio-Bonarcado, il Convegno Ecclesiale Diocesano, le Associazioni metteranno a servizio della Comunità Diocesana l'originalità del proprio carisma e la testimonianza della propria appartenenza ecclesiale.

3.7. Caritas Diocesana e Parrocchiale

La Caritas Diocesana, attraverso l'azione e specifici momenti formativi, contribuisce a sensibilizzare la comunità ecclesiale a una coscienza di solidarietà e fraternità. In ogni parrocchia, la Caritas Parrocchiale rileva le povertà del territorio e si adopera per alleviarle, in sinergia con la Caritas Diocesana.

Le Confraternite e le Associazioni di volontariato (volontariato vincenziano, ecc.), devono essere, insieme alla Caritas Parrocchiale, soggetti di primo piano per quanto riguarda la carità e la testimonianza cristiana per l'intera comunità.

3.8. Ambiti specifici di ministerialità

La parrocchia è per sua natura missionaria e quindi non esaurisce il suo compito all'interno di una cerchia (sempre più) ristretta di persone, trascurando o escludendo di fatto quanti, per diverse ragioni, se ne sentono estranei. È questo l'ambito più specifico dei laici, che, impegnati nel quotidiano, sono i soggetti ecclesiali più idonei a conoscere a fondo le necessità del territorio e di ogni periferia, in cui portano la loro azione pastorale improntandola all'ascolto, al rispetto, alla condivisione, e realizzando quella "chiesa in uscita" che rifugge da pericolose autoreferenzialità.

Per rafforzare, nel rispetto dei ruoli, la fiducia e la lealtà nella stretta collaborazione tra laici e tra presbiteri e laici, si promuovano, attraverso assemblee parrocchiali, il confronto e la crescita in uno spirito veramente evangelico.

I pastori suscitino nei laici la coscienza del loro ruolo apostolico e con il loro fondamentale apporto, si promuovano:

La pastorale scolastica e universitaria. Si creino e incentivino proposte pastorali per gli studenti delle Scuole superiori e delle Facoltà universitarie presenti in Diocesi, aperte anche agli studenti che frequentano l'Università fuori sede.

La pastorale del mondo del lavoro. Si crei un coordinamento che si occupi della promozione di momenti di riflessione sulle tematiche del lavoro e dell'occupazione, alla luce del Magistero della Chiesa.

La pastorale degli migranti. Si auspica una maggiore sensibilizzazione dei fedeli all'accoglienza dei migranti, favorendo occasioni di conoscenza e integrazione.

La missione ad gentes. Il Centro Missionario Diocesano, unitamente alle altre realtà che in Diocesi si occupano di questo settore, promuova occasioni di sensibilizzazione e di formazione.

La pastorale della sanità. Si valorizzi il coordinamento delle associazioni che si occupano di sostegno e assistenza ai malati, attraverso momenti di accoglienza e fraternità per gli stessi malati e per le loro famiglie.

La pastorale di nuovi stili di vita. Si sensibilizzi la comunità al valore della sobrietà, proponendo scelte di vita nella Chiesa, nella società, nella famiglia, capaci di contrastare il consumismo (incentivare risparmio, riciclo, consumo critico ed etico, economia e finanza etica), l'indifferenza per le sorti della società e dell'ambiente, e le nostre responsabilità a livello locale e planetario (salvaguardia del Creato e turismo responsabile).

Scuole di formazione etico - sociale ed etico - politica. Si dia vita a percorsi di riflessione e di formazione all'impegno dei laici nel sociale e in politica.

IV

La parrocchia tra l'evangelizzazione e la vita sacramentale

4.1. Evangelizzazione e Liturgia

Il contesto attuale chiede una nuova evangelizzazione, cioè l'annuncio kerigmatico e gioioso del Vangelo ed insieme la trasformazione in chiave missionaria anche delle attività pastorali tradizionali. Per i non credenti e non battezzati bisogna elaborare forme di primo annuncio in cui far incontrare Cristo e comunicare la bellezza e la novità del Vangelo. La Liturgia è frutto del primo annuncio e dell'accoglienza della fede, ma è anche spazio in cui il Vangelo è annunciato continuamente. Per i battezzati non praticanti condizioni favorevoli per ricevere un rinnovato annuncio evangelico possono essere l'occasionale partecipazione a una celebrazione liturgica, la partecipazione a feste di santi o a pratiche della pietà popolare, la richiesta di un Sacramento per se stessi (Confermazione, Matrimonio) o per i propri figli (Battesimo, Confermazione, Eucaristia) la partecipazione a funerali di conoscenti o parenti. I sacerdoti, perciò, dovranno essere sempre più attenti ad una adeguata preparazione dell'omelia, preziosa occasione per l'annuncio kerigmatico e per l'evangelizzazione della comunità loro affidata.

4.2. Pastorale biblica

Poiché la conoscenza e la confidenza con la Parola di Dio sono assolutamente determinanti per la qualità della vita cristiana, il Sinodo Diocesano invita a promuovere con maggior convinzione nelle comunità parrocchiali una pastorale biblica, organizzando incontri di formazione e introduzione alla Sacra Scrittura, proponendone la lettura comune in *Centri domestici di Ascolto*, nella *Lectio Divina*, ma anche invogliando la lettura della Bibbia nella preghiera personale e in altre forme. Anche la catechesi, in tutte le sue forme, in modo adeguato alle varie categorie di persone, dovrà essere intessuta di Sacra Scrittura.

4.3. L'iniziazione cristiana: il Battesimo

I sacramenti della Chiesa, e, in modo particolare, il Battesimo, sono un segno di appartenenza del fedele alla comunità dei credenti in una determinata parrocchia; questa costituisce tra lui e la Chiesa Universale un legame ontologico e una comunione di vita. Nel Battesimo, il battezzando appartiene al Corpo di Cristo tramite la sua chiesa parrocchiale, e tramite il suo fonte battesimale entra in una comunione con la comunità dei fedeli, corpo mistico di Cristo.

Per l'amministrazione dei sacramenti, oltre il percorso a oggi maggiormente conosciuto e collaudato nelle nostre parrocchie della nostra diocesi, le parrocchie che faranno esplicita richiesta all'Arcivescovo potranno sperimentare l'itinerario per l'iniziazione cristiana di tipo catecumenale. Il percorso del Catecumenato prevede non solo un maggior coinvolgimento delle famiglie, ma anche un differente ordine cronologico nell'amministrazione dei sacramenti, ovvero non: Battesimo, Comunione e Confermazione ma, secondo l'antica tradizione cristiana, Battesimo, Confermazione, Comunione. «L'iniziazione alla vita cristiana è data dall'unità dei tre sacramenti e la piena partecipazione all'assemblea eucaristica costituisce il culmine a cui tendono il Battesimo e la Confermazione» (*Incontriamo Gesù*, n. 61) e «mediante il Battesimo e la Confermazione, il popolo sacerdotale è reso idoneo a celebrare la Liturgia»: *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1119).

Preparazione al Battesimo. In vista dell'amministrazione del Battesimo, si curi la preparazione dei genitori e, per quanto possibile, dei padrini con incontri personali e/o di gruppo. L'Ufficio Catechistico Diocesano disponga un itinerario per gli incontri formativi dedicati ai genitori che chiedono il sacramento del Battesimo per i propri figli. Tali incontri sono tenuti dal Parroco o da un sacerdote o da catechisti indicati da lui. Il percorso formativo deve essere espressione di una più articolata pastorale familiare, rispetto alla quale si raccomanda che tutte le comunità parrocchiali pongano in essere iniziative utili a coinvolgere e integrare nella vita della comunità le giovani coppie di sposi. Un particolare impegno sia dedicato ai genitori non sposati in chiesa, o solo conviventi, per approfondire e irrobustire le motivazioni di fede.

Per i bambini di oltre 7 anni non ancora battezzati e per gli adulti che chiedono di ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, gli Uffici dioce-

sani per la Catechesi e per la Liturgia elaboreranno percorsi adeguati di formazione, secondo il cap. V del *R. I. C. A.* e la nota pastorale *Iniziazione Cristiana dei fanciulli* (1999 – n.38/50) in collaborazione con dell'Ufficio Catechistico e Liturgico.

Non si rifiuti il Battesimo se vi è la ragionevole speranza di una futura partecipazione del battezzando alla vita della comunità cristiana.

Celebrazione del Battesimo. Il Battesimo si celebri nella propria chiesa parrocchiale di residenza, salvo casi del tutto particolari (motivi familiari – motivi di lavoro – malattia).

Si celebri in via ordinaria di domenica durante la messa o il sabato sera, o nella veglia pasquale. Ove possibile, la chiesa parrocchiale sia dotata di un battistero dignitoso; si usi il fonte battesimale fisso. In ogni caso il fonte battesimale mobile sia collocato fuori del presbitero.

Non si celebrino Battesimi di bambini di altre parrocchie senza il consenso scritto del parroco di provenienza. Non si accetti di battezzare bambini in altre parrocchie se non per validi motivi (p.e. fratello – nipote ...) e su invito o con l'espresso consenso del parroco competente. Si chieda il permesso per inserire nel catechismo un bambino di un'altra parrocchia. Va garantita la catechesi post-sacramentale, mistagogica, in modo che diventi formazione permanente e adeguata, per stile e contenuti, all'età dei destinatari.

4.4. Iniziazione cristiana: la Prima Comunione

Preparazione. Si introducano gradualmente i bambini alla vita comunitaria con l'inizio delle scuole elementari. Si coinvolgano i genitori in questo itinerario ecclesiale con alcuni incontri formativi di catechesi e di preghiera. Si richieda la partecipazione alla Messa domenicale e all'incontro di catechismo per almeno due anni.

Ci si orienti per una età comune tra parrocchie della forania o in tutta la Diocesi (terza o quarta elementare). Si distanzi la celebrazione del sacramento della Penitenza dalla Prima Comunione (tre – quattro mesi o un anno).

Celebrazione. Si celebri nella propria comunità parrocchiale in una domenica del tempo pasquale (possibilmente entro Corpus Domini). All'inizio della celebrazione si consiglia la memoria del Battesimo con l'aspersione.

4.5. Iniziazione Cristiana: la Cresima

Preparazione. Per le Parrocchie che intenderanno seguire il percorso catechistico attualmente più comune nella nostra Chiesa Diocesana e non si avvarranno dell'antico itinerario catecumenale, il Sinodo Diocesano indica l'età minima per la celebrazione della Cresima in 12 anni. (Cfr. *Delibera della CEI*, del 1983). Tutti i parroci sono vincolati al rispetto delle norme prescritte dall'Arcivescovo.

L'itinerario formativo – ecclesiale sia in continuità con il cammino della preparazione battesimale: partecipazione assidua all'Eucarestia domenicale – alla catechesi – ad altre eventuali proposte.

Si consiglia anche per la Cresima il padrino / madrina del Battesimo. Se non c'è padrino/ madrina il cresimando sia presentato dal padre (che non funge da padrino) o da altro familiare o dal catechista. Si sconsiglia un padrino troppo giovane per una ragazza e viceversa.

Celebrazione. Dopo l'omelia, il catechista (o il parroco) presenti i cresimandi, chiamandoli per nome. Si dia maggiore risalto alla rinnovazione degli impegni battesimali.

I parroci richiedano: il certificato di Battesimo a coloro che provengono da altre parrocchie; il nulla osta per i padrini che provengono da altre parrocchie. Comunicino alle parrocchie di Battesimo l'avvenuta Cresima per l'annotazione nel registro parrocchiale dei Battesimi. Prevedano e propongano ai Cresimati una presenza e un impegno ecclesiale per il futuro (catechisti – confratelli – gruppo canto – gruppo giovanile – proposta vocazionale – altro)

4.6. Iniziazione cristiana: i padrini e le madrine

La scelta del padrino e della madrina, ove sia possibile, va fatta “curando che siano persone mature nella fede, rappresentative della comunità, approvate dal parroco, capaci di accompagnare il candidato nel cammino verso i sacramenti e di seguirlo nel resto della vita con il sostegno e l'esempio”. (Cfr. *Incontriamo Gesù*, n. 70). Si devono disporre percorsi essenziali di preparazione insieme ai genitori, affinché i candidati a essere padrini riflettano sull'assunzione di responsabilità connessa con questo ruolo e sulla loro testimonianza di fede. Per rendere possibile un tale percorso i padrini e le madrine siano indicati al parroco con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per la celebrazione del Sacramento.

Per quanto riguarda in particolare la Confermazione, la funzione di padrino o di madrina può essere assunta opportunamente da un catechista o da un educatore o da operatori pastorali o altre figure significative dei gruppi familiari che operano in parrocchia e conoscono i ragazzi.

Le persone che sono indicate dalla famiglia per il ruolo di padrini e madrine ma non possiedono i requisiti prescritti, in quanto esprimono pur sempre una positiva vicinanza parentale, affettiva ed educativa, possono assumere il ruolo di *testimoni* del rito sacramentale.

4.7. Itinerari di formazione al sacramento del Matrimonio

Le Foranie della nostra Arcidiocesi propongano un itinerario comune per la formazione di coloro che decidono di celebrare il Sacramento del Matrimonio. Perché tutti gli itinerari previsti siano in linea con i tempi e le esigenze attuali, si elabora un protocollo diocesano che oltre i temi antropologici ed etici contenga i temi biblici e teologici da trattare nei vari corsi proposti e dia una linea unitaria per tutta la Diocesi, sottolineando soprattutto il carattere sacramentale della scelta matrimoniale. Si cura di dare maggior spazio all'incontro degli sposi con la Parola di Dio, mediante la promozione di celebrazioni di *Lectio Divina* e la proposta di tematiche a fondamento biblico. Si raccomanda inoltre che tutte le comunità parrocchiali pongano in essere iniziative pastorali per sostenere ed integrare nella vita della comunità le giovani coppie di sposi.

L'Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare si pone a servizio delle singole comunità parrocchiali. Queste, dal loro canto, curano la formazione di validi animatori di percorsi di preparazione al matrimonio, di affiancamento delle giovani coppie, con particolare attenzione alle famiglie con figli da 0 a 6 anni, di accompagnamento dei genitori in preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana dei figli. Il Consultorio Familiare Diocesano mette le sue competenze a servizio e sostegno della famiglia.

4.8. Sacramento dell'Ordine e Pastorale Vocazionale

Il Sinodo incoraggia il lavoro di coloro che sono impegnati nella pastorale vocazionale diocesana (Centro Diocesano Vocazioni, Seminario Arcivescovile, Pastorale Giovanile); invita ogni comunità parrocchiale a promuovere la preghiera per le vocazioni diaconali, sacerdotali e religiose; i parroci e gli incaricati parrocchiali a seguire e curare i ministranti; i catechisti a presentare l'orientamento vocazionale della vita.

Il Sinodo esorta ad avvalersi del Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile per la formazione di animatori che possano guidare gruppi giovanili, nonché a promuovere l'istituzione dell'oratorio, su base parrocchiale o interparrocchiale.

4.9. Celebrazione del sacramento della Riconciliazione

Il Sinodo Diocesano chiede di promuovere maggiormente la pratica del Sacramento della Riconciliazione e a tal fine propone le seguenti iniziative: dare maggior attenzione al Sacramento della Riconciliazione nella catechesi dei ragazzi e degli adulti; curare la celebrazione penitenziale comunitaria a cadenza periodica, specialmente nei tempi forti dell'anno liturgico.

I sacerdoti sono tenuti a indicare l'orario settimanale della propria disponibilità per le confessioni.

4.10. Celebrazione del sacramento dell'Unzione degli Infermi

Il Sacramento dell'Unzione degli Infermi è vissuto con molta difficoltà dai fedeli delle nostre comunità, fino al punto che anche il Viatico sia raramente richiesto e il presbitero spesso sia invitato non a visitare un malato ma semplicemente a benedire una salma. Si promuovano dunque in tutte le comunità parrocchiali periodiche celebrazioni comunitarie del Sacramento dell'Unzione degli Infermi e si insegni con maggior convinzione che l'Unzione non è una "estrema unzione" ma una effusione dello Spirito che Dio dona a i vivi che sono nella sofferenza.

V

La parrocchia e l'amministrazione dei beni

5.1. Il Sinodo propone la nuova organizzazione dell'Ufficio Tecnico Diocesano, composto da professionalità diverse (ingegnere, architetto, geometra, avvocato, commercialista). L'offerta dei servizi non sarà limitata agli aspetti tecnico-urbanistici, ma ampliata all'assistenza giuridico-amministrativa, fiscale e tributaria. Il nuovo Ufficio Tecnico, in stretta sinergia con gli uffici amministrativi diocesani, sarà un valido strumento di supporto per i parroci e le parrocchie.

5.2. Si invita a tenere in costante aggiornamento l'inventariazione dei beni immobili e mobili delle parrocchie. Gli uffici diocesani realizzeranno un protocollo tecnico, un vademecum completo che sarà valido supporto per la gestione dei beni parrocchiali. Il vademecum che sarà anche completato con modulistica di varia natura sarà distribuito ai parroci e agli amministratori parrocchiali. Si afferma, inoltre, l'importanza dell'aggiornamento del libro storico della parrocchia, primaria fonte di conoscenza della storia e della vita delle nostre comunità. Si raccomanda, poi, la buona conservazione dei beni storici artistici di proprietà delle parrocchie.

5.3. Ogni parrocchia abbia l'indirizzo di posta elettronica; per quanto è possibile interagisca con i propri fedeli e con il territorio, attraverso un sito web e i moderni social network.

5.4. Il settimanale diocesano – sia nella versione cartacea che in quella digitale – sia valorizzato dai parroci, dai responsabili degli organismi diocesani e dalle associazioni laicali attraverso la comunicazione delle proprie attività e l'individuazione di un referente che possa garantire un costante collegamento con la redazione del giornale. Sia anche uno strumento di riflessione sulle problematiche attuali e di formazione. Si raccomanda che ogni parrocchia provveda a promuovere gli abbonamenti all'interno della propria comunità e a individuare una persona che svolga il servizio di referente parrocchiale.

5.5. Il sito internet della Diocesi sia aggiornato, reso più fruibile e interattivo, diventando efficace strumento di comunicazione.

VI
STATUTI E LINEE GUIDA SINODALI

1. Consiglio Pastorale Parrocchiale

Premessa

1. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in una corretta visione ecclesiologicala, ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti; dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi.
2. La componente maggioritaria del Consiglio è normalmente composta dai fedeli laici. Costoro devono rappresentare uno specchio fedele del tessuto umano della Parrocchia per età, sesso, condizione sociale; normalmente essi rappresentano tutte le realtà, gruppi, movimenti, eventualmente presenti in parrocchia.
3. Un buon funzionamento del Consiglio non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale.
4. Una buona presidenza richiede al parroco la disponibilità all'ascolto, la capacità di discernimento, la pazienza nelle relazioni. La cura per il bene della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, le argomentazioni delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiale.
5. Il Consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della Parrocchia, riconosce, stima ed incoraggia le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco.

Statuto

Costituzione

Art. 1 In attuazione del can. 536 del CJC, è costituito nella Parrocchia... il Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo il presente Statuto e Regolamento.

Art. 2 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, in seguito denominato Consiglio, è l'organo di partecipazione corresponsabile dei fedeli alla vita e alla missione della Chiesa e rappresenta l'intera comunità parrocchiale nell'unità della fede e nella varietà dei suoi carismi e ministeri. I suoi membri prestano "gratuitamente" il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale.

Finalità

Art. 3 Il Consiglio studia, programma, promuove e verifica l'azione pastorale della Comunità nel duplice momento di crescita interiore e di missione, favorendo la corresponsabilità ecclesiale di tutti i fedeli.

In particolare:

- a) riflette sulla situazione della comunità parrocchiale e di tutta la popolazione del territorio;
- b) individua le esigenze religiose e sociali della popolazione e propone al parroco gli interventi opportuni;
- c) studia le modalità di attuazione, nell'ambito della parrocchia, del piano pastorale diocesano e delle direttive del Vescovo e degli organismi pastorali diocesani;
- d) elabora il progetto di pastorale parrocchiale e ne fa la verifica nei tempi stabiliti;
- e) favorisce la comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale e apostolica e tra i gruppi ecclesiali, al fine di costituire insieme la comunità parrocchiale;
- f) è strumento di collegamento e collaborazione con il Consiglio Pastorale Diocesano.

Art. 4 Il Consiglio ha funzione consultiva, non deliberativa. In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nell'attività parrocchiale, in conformità al can. 212, § 3.

Composizione

Art. 5 Il Consiglio è composto:

- dal Parroco, che ne è il Presidente;
- dal Segretario del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
- da un congruo numero di fedeli laici, eletti dall'Assemblea Parrocchiale;
- da rappresentanti dei religiosi, dei catechisti, degli animatori liturgici, della caritas parrocchiale, delle associazioni e dei movimenti, delle confraternite, delle prioresse.

Art. 6 I consiglieri decadono dall'ufficio in caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive. Nel caso di morte, dimissioni, decadenza, revoca o permanente impossibilità a partecipare alle riunioni di uno o più membri del Consiglio, il parroco provvede entro 15 giorni a nominare i sostituti, seguendo le indicazioni dell'art. 8.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla decadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 7 Il Consiglio ha la durata di tre anni. Il mandato dei membri può essere rinnovato per un triennio consecutivo. Il mandato dei membri elettivi non può essere revocato se non per giusti motivi, riconosciuti dall'Arcivescovo.

Elezione

Art. 8 L'elezione dei membri elettivi del Consiglio sono indette nei tempi e nei modi indicati dal Regolamento.

Sono elettori ed eleggibili i fedeli laici, che, battezzati e cresimati,

- hanno compiuto 16 anni;
- sono in piena comunione con la Chiesa, in particolare con il suo Magistero;
- si distinguono “per fede sicura, buoni costumi e prudenza” nelle parole e nelle opere;

- sono capaci di comprendere i problemi della comunità;
- sono disponibili all’ascolto e al servizio, pronti a ripensare pareri e programmi personali per il bene comune;
- si sentono impegnati a costruire la comunità nella carità e varietà di carismi;
- appartengono al territorio parrocchiale e essere inseriti da un almeno un anno nei gruppi e nelle attività parrocchiali.

La data delle elezioni dei membri elettivi è stabilita dalla Presidenza almeno tre mesi prima della scadenza del triennio. Di ciò è data comunicazione ai Gruppi e alle Associazioni della Parrocchia, con avviso pubblico.

Consiglio di Presidenza

Art. 9 Sono organi del Consiglio di Presidenza: il Presidente; il Moderatore; il Segretario.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio;
- b) determina l’ordine del giorno delle riunioni;
- c) preside le riunioni;
- d) designa il segretario tra i Consiglieri.

Il Moderatore:

- coordina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio.

Il Segretario:

- a) trasmette tempestivamente gli avvisi di convocazione alle riunioni;
- b) redige sull’apposito registro il verbale di ogni riunione che sarà letto, approvato e firmato dal Presidente nella seduta successiva;
- c) conserva nell’archivio parrocchiale gli atti e i documenti attinenti al Consiglio;
- d) tiene i contatti previsti con il Consiglio pastorale e gli altri organismi pastorali diocesani;
- e) svolge gli altri normali compiti di segreteria.

Convocazione straordinaria

Art. 10 L'avviso di convocazione straordinaria viene fatto pervenire ai Consiglieri a cura del Segretario e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno stabilito dal Presidente e la precisazione del luogo e dell'orario di inizio e termine della riunione stessa.

Commissioni

Art. 11 Il Consiglio pastorale parrocchiale si può articolare in Commissioni per materia: catechesi, liturgia, carità, altre esigenze della parrocchia.

Possono fare parte delle Commissioni anche persone che non appartengono al Consiglio, nominate dal Parroco.

Ogni commissione elegge al suo interno un Segretario, che provvede alla convocazione, previo assenso del parroco, alla verbalizzazione e a riferire in Consiglio sui lavori della stessa commissione.

Assemblea parrocchiale

Art. 12 Il Consiglio tiene almeno una volta all'anno un'assemblea aperta a tutti i parrocchiani e cittadini che desiderano partecipare, per illustrare a tutti le linee dell'attività parrocchiale ed ascoltare pareri, suggerimenti, proposte. Le eventuali votazioni su proposte generali avvengono a maggioranza semplice e per alzata di mano.

Rinvio e norme generali

Art. 13 Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme del diritto generale.

Regolamento

Riunioni del Consiglio

Art. 1 Il Consiglio è convocato dalla Presidenza con avviso spedito o recapitato a cura della Segreteria almeno una settimana prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'O.d.G. e la precisazione degli orari di inizio e termine della riunione.

All'avviso di convocazione deve essere allegato il verbale della riunione precedente e eventuali documenti e sussidi, relativi a singoli argomenti all'O.d.G..

Art. 2 La discussione in Consiglio è regolata dal Moderatore. In apertura di riunione è data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti del verbale, prima di approvarlo per alzata di mano, con maggioranza semplice.

Art. 3 Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione sull'argomento che avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano. Il Presidente, al fine di salvaguardare la comunione dei fedeli della parrocchia, ascolterà attentamente il parere del Consiglio, dal quale non si discosterà se non per giusti e ponderati motivi illustrati al Consiglio stesso.

Art. 4 L'ordine del giorno termina con la voce *Varie* in riferimento alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare interpellanze.

Modifiche

Art. 5 Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con parere favorevole del parroco e della maggioranza (metà più uno), sottoposto alla approvazione dell'Arcivescovo.

2. Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Statuto

Art. 1 In attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico, viene costituito nella Parrocchia ... il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (d'ora in poi Il Consiglio), perché i fedeli possano prestare il necessario aiuto al Parroco, a norma del presente Statuto.

Art. 2 Il Consiglio ha il compito di coadiuvare il Parroco nell'amministrazione del patrimonio parrocchiale, cioè dei beni mobili e di quelli immobili posseduti dalla parrocchia, in ogni modo ad essa appartenenti.

Art. 3 Il Consiglio è formato da fedeli inseriti nella vita parrocchiale, capaci di amministrare con competenza, e di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. I componenti sono almeno tre, oltre il Parroco; vengono nominati dal Parroco, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale; prestano "gratuitamente" il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale della parrocchia.

Art. 4 I consiglieri non possono essere congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (can.492), né persone che abbiano interessi con i beni del patrimonio parrocchiale.

Art. 5 Il Consiglio dura in carica tre anni (can.1279, § 2); rimane in vigore fino alla scadenza naturale del suo mandato, anche se c'è il cambiamento del Parroco.

I consiglieri possono essere nominati per un secondo mandato consecutivo.

Nel caso che essi decadano per qualsiasi ragione durante il triennio o in caso di dimissioni, il Parroco provvede alla loro surroga, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 6 Tutti i membri del Consiglio sono moralmente responsabili dell'amministrazione del patrimonio parrocchiale di fronte alla comunità parrocchiale e all'Ordinario Diocesano (can.1287, § 1 e 2).

Compiti del Consiglio

Art. 7 I compiti del Consiglio sono:

- a) esprimere a maggioranza assoluta il parere sulle spese da sostenere e sull'impiego del denaro eccedente le spese, tenendo conto delle disposizioni dell'Ordinario Diocesano;
- b) collaborare con il Parroco nell'ordinaria amministrazione della parrocchia;
- c) vigilare sui beni della parrocchia, provvedendo alla loro ordinaria manutenzione, curando che siano messi al sicuro con strumenti validi civilmente (es: assicurazione);
- d) adempiere le norme canoniche e civili anche riguardo alla locazione di manodopera e alla giusta retribuzione ai lavoratori dipendenti dalla parrocchia, evitando che dalla inosservanza di qualche legge, derivi danno ai beni ecclesiali (can. 1286);
- e) redigere i bilanci annuali, sia quello preventivo, segnalando settori di attività in cui impiegare le somme disponibili, sia quello consuntivo, prendendo visione della contabilità e verificando le giustificazioni di cassa;
- f) aggiornare l'inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla parrocchia, debitamente sottoscritto dal Presidente e dagli altri consiglieri. Una copia di tale inventario viene custodita nell'archivio parrocchiale ed un'altra inviata all'archivio della Curia Arcivescovile, curando che siano di volta in volta segnate eventuali variazioni al patrimonio parrocchiale;
- g) tenere in ordine e aggiornato il registro dello stato patrimoniale ed economico, nel quale si riporteranno annualmente le eventuali variazioni;

Art. 8 Il Parroco, che nel diritto comune (can.532) è legale rappresentante della parrocchia, è pure il Presidente del Consiglio. Egli sceglie tra i consiglieri il Segretario del Consiglio.

Il Segretario fa parte di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Compiti del Presidente

Art. 9 I compiti del Presidente sono:

- a) convocare il Consiglio con la frequenza necessaria ai compiti da svolgere e presiederne le riunioni;
- b) sottoscrivere, unitamente al Segretario, i bilanci sia annuali che periodici e presentare quelli annuali, in doppia copia, entro il 31 marzo, per sottoporli all'approvazione dell'Ordinario diocesano;

- c) eseguire prelevamenti su eventuali libretti a risparmio o c/c bancari e postali, in cui è depositato il denaro della parrocchia;
- d) sottoscrivere con altri due consiglieri l'inventario dei beni immobili e mobili e le relative variazioni;
- e) sciogliere il Consiglio per validi motivi, previo assenso dell'Ordinario Diocesano;

Art. 10 Il Presidente può affrontare spese per bisogni urgenti della parrocchia sino alla concorrenza di €. 1.000,00, informandone il Consiglio nella riunione successiva.

Compiti del Segretario

Art. 11 I compiti del Segretario sono:

- a) notificare ai membri del Consiglio le convocazioni alle sedute con l'o.d.g.
- b) redigere i verbali delle riunioni e provvedere alla custodia del loro registro;
- c) custodire diligentemente nell'archivio parrocchiale i documenti amministrativi (atti notarili, contratti, inventari, registro patrimoniale, registri di cassa completi...);
- d) curare l'affissione dei rendiconti annuali e trimestrali all'albo parrocchiale, per almeno due domeniche consecutive, per l'opportuna conoscenza dei fedeli (can. 1287, § 2).

Compiti del Cassiere

Art. 12 I Compiti del Cassiere, su delega del Parroco, Rappresentante Legale della Parrocchia, sono:

- a) riscuotere a tempo debito quanto dovuto alla parrocchia per redditi di qualsiasi natura, donazione (can.1287);
- b) pagare puntualmente quanto dovuto dalla parrocchia stessa per tasse, assicurazioni, luce, telefono, acqua, manutenzione locali e spese in genere;
- c) predisporre i bilanci annuali sia preventivi che consuntivi, per l'approvazione del Consiglio e per la sottoscrizione del Presidente;
- d) tenere aggiornati i libri contabili con allegati i documenti giustificativi delle spese e, a richiesta, offrirli alla consultazione degli altri consiglieri;

Atti di ordinaria amministrazione

Art. 13 Il Parroco è amministratore non proprietario dei beni della parrocchia. Egli, pertanto, non può rinunciare ai diritti della parrocchia, non può favorire terzi con i beni della parrocchia, non può fare valutazioni discrezionali quando tratta con terzi a nome della parrocchia.

Il Parroco può erogare offerte e sussidi per fini di pietà e di carità solo entro i limiti dell'amministrazione ordinaria (can. 1285) e solo con beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.

Tutte le offerte dei fedeli fatte al Parroco si presumono fatte alla parrocchia, salvo che non consti chiara ed esplicita indicazione *ad personam* (can. 1267, §1).

Parimenti si presumono fatte alla parrocchia le offerte dei fedeli fatte ad altro presbitero o persona che svolge qualche incarico parrocchiale (can.531).

Il denaro contante della parrocchia dev'essere depositato solo sui conti bancari o postali intestati alla parrocchia, a firma del parroco pro tempore.

Nei suddetti conti non dovranno essere versate somme appartenenti al parroco a titolo personale.

Atti di straordinaria amministrazione

Art. 14 Sono Atti di straordinaria amministrazione:

- a) le locazioni;
- b) le alienazioni di qualsiasi tipo (can. 638, 1290, 1298);
- c) le permutate;
- d) l'accettazione di donazioni, da parte di terzi, all'ente ed eventuali donazioni dell'ente;
- e) enfiteusi – affrancazione canone;
- f) atterramento di piante di alto fusto;
- g) contrazione di mutui;
- h) liti attive e passive (can. 1288);
- i) acquisti e spese oltre la somma di €.5.000,00, se esiste la disponibilità di cassa della parrocchia;

l) acquisti e spese oltre la somma di €.2.000,00, se non c'è la disponibilità di cassa.

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Parroco deve chiedere l'autorizzazione scritta all'Ordinario Diocesano (can.1281, §1). Tale richiesta deve essere corredata dal parere del Consiglio.

La mancata autorizzazione comporta la nullità del negozio e la conseguente responsabilità personale del legale rappresentante.

Rinvio alle Norme Generali

Art. 15 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto-Regolamento si applicheranno le norme del diritto generale.

3. Linee Guida per i Sacerdoti Residenti

1. Il sacerdote residente in parrocchia non deve interferire o essere di ostacolo nella gestione pastorale della comunità parrocchiale. Per quanto è possibile, è invitato a collaborare fraternamente con il parroco.

2. È consigliabile, ove possibile, la concelebrazione eucaristica. Questa, tuttavia, non può di norma essere imposta.

3. Il parroco non può impedire al sacerdote residente la celebrazione individuale. Vanno concordati naturalmente luoghi e modalità più opportuni.

4. Le offerte per l'applicazione delle intenzioni particolari:

- a) se si tratta di messe d'orario, siano consegnate al parroco, il quale provvederà poi a trasmettere quanto dovuto al sacerdote celebrante;
- b) se si tratta di celebrazione fuori orario il celebrante le può tenere per sé.

(Per quanto dovuto si intende l'intera offerta ricevuta dall'offerente. Qualora l'offerta sia stata di gran lunga superiore alla media: si trasmette la quota corrispondente all'offerta media in quella parrocchia o almeno la quota corrispondente all'indicazione regionale (€ 15,00). La parte eccedente si deve versare nella cassa parrocchiale).

5. I parroci trasferiti ad altre parrocchie evitino di interferire nelle parrocchie che hanno lasciato, per non turbare la serenità del nuovo parroco e della comunità parrocchiale che hanno precedentemente servito. Solo se espressamente richiesto dal nuovo parroco, presterà, se lo riterrà veramente utile ed opportuno, qualche servizio liturgico.

Testi di riferimento

Can. 901 Il sacerdote ha diritto di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti.

Can. 902 A meno che l'utilità dei fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono concelebrazionare l'Eucaristia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione.

Can. **945** § 1. Secondo l'uso approvato dalla Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata intenzione.

§ 2. È vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta.

Can **950** Se viene offerta una somma di denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il numero delle Messe da celebrare, questo venga computato in ragione dell'offerta stabilita nel luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba legittimamente presumersi che fu un'altra la sua intenzione.

Can **955** §1. Chi intendesse affidare ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta quanto prima a sacerdoti a lui accetti, purché gli consti che sono al di sopra di ogni sospetto; deve trasmettere l'intera offerta ricevuta, a meno che non consti con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella diocesi, fu data in considerazione della persona; è tenuto anche all'obbligo di provvedere alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova sia dell'accettazione dell'obbligo sia dell'offerta pervenuta.

§ 3. Coloro che affidano ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio nel registro sia le Messe che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso ad altri, segnando anche le loro offerte.

§ 4. Qualsiasi sacerdote deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto da celebrare e quelle cui ha soddisfatto.

4. Linee Guida per il Trasferimento dei Parroci

Doveri del parroco trasferito

1. Concordare col successore la data in cui viene lasciata la parrocchia.
2. Concordare con l'Arcivescovo e comunicare al Consiglio Pastorale Parrocchiale la data e le modalità dell'ingresso del nuovo parroco.
3. Fare le consegne degli ambienti, delle strutture pastorali, della casa e della parrocchia, presente un rappresentante del Consiglio Pastorale, al Vicario foraneo (o a un rappresentante del Vescovo).
4. Consegnare aggiornato l'inventario dei beni della parrocchia (libri liturgici, vasi sacri paramenti etc.).
5. Consegnare, dopo averlo aggiornato, il Libro storico.
6. Presentare il Bilancio parrocchiale con la debita firma dei membri de C.P.A.E. all'Economato diocesano;
7. Consegnare le chiavi e i documenti fiscali e amministrativi al Vicario Foraneo (o a un rappresentante del Vescovo).
8. Congedarsi, possibilmente con una visita di saluto, dalle autorità civili e militari.
9. Predisporre ogni cosa per la preparazione spirituale e per la celebrazione di accoglienza del nuovo parroco (anche mediante opportuni momenti di preghiera e di formazione).
10. Fare una relazione-presentazione del progetto pastorale parrocchiale (o almeno delle linee pastorali principali, con riferimenti alle tradizioni locali) da consegnare al successore e al Vescovo.

Doveri del nuovo parroco

1. Concordare con l'Arcivescovo, col Vicario foraneo e col Consiglio Pastorale la data di ingresso della nuova parrocchia, in modo da favorire il più possibile la presenza della comunità parrocchiale.
2. Stabilire in accordo con l'Arcivescovo le modalità dell'ingresso (scelta della Messa, ministerialità e animazione liturgica, particolari forme locali di accoglienza).
3. Presentarsi in Curia per poter emettere la Professione di fede e il giuramento di fedele amministrazione della parrocchia davanti all'Arcivescovo o al Suo Delegato ad omnia, e ritirare le certificazioni con le quali pro-

cedere (entro 15 giorni) alle variazioni di legge circa la rappresentanza legale dell'Ente e il potere di firma sui conti della parrocchia.

4. **Dopo la presa di possesso:** Ricevere la consegna degli ambienti, delle strutture pastorali, della casa e della parrocchia, presente un membro del Consiglio Pastorale, dal Vicario foraneo (o da un rappresentante del Vescovo).
5. Ricevere l'inventario dei beni della parrocchia (libri liturgici, vasi sacri, paramenti con particolare attenzione ai beni culturali soggetti alla tutela delle Soprintendenze.. etc.).
6. Ricevere il Libro storico, le chiavi di tutti gli ambienti parrocchiali e tutta la documentazione civile, fiscale e legale dell'Ente.
7. Ricevere il Bilancio parrocchiale, i libretti e i conti, le somme in attivo ed eventualmente la situazione debitoria della Parrocchia.
8. Presentarsi per una visita di saluto alle autorità civili (specie al Sindaco) e militari.
9. Procedere al cambio di residenza.

5. Linee Guida per la Religiosità Popolare

Premessa

La religiosità popolare, nelle sue diverse espressioni, è un patrimonio di fede, di cultura, di socialità e di fraterna condivisione ereditato dai nostri padri. È pertanto opportuno che questo patrimonio non venga perduto, ma sia purificato dalle sovrapposizioni di elementi estranei che nel tempo si sono aggiunti e che sono in contrasto con una autentica espressione di fede delle nostre comunità ecclesiali.

* * *

Novene - Feste

Molte delle nostre novene richiedono una maggiore attenzione alla teologia e anche alla sensibilità diversa delle nuove generazioni: molti testi, perciò, devono essere rivisti.

- 1) La revisione dei testi delle novene sia curata anzitutto dai parroci e dai rettori dei santuari interessati, in collaborazione con laici qualificati delle loro comunità e con l'aiuto, eventualmente, di esperti esterni (commissione liturgica diocesana).
- 2) Testi e struttura delle novene diano maggiore spazio alla Parola di Dio.
- 3) Si curino forme di partecipazione più attiva alla preghiera comunitaria e alla vita sacramentale; in particolare, si prevedano tempi e modi per liturgie penitenziali comunitarie e celebrazioni individuali del sacramento della penitenza (specialmente nei Santuari diocesani e luoghi analoghi) sia durante le novene sia nei giorni della festa.
- 4) Si cerchi di conciliare la tradizione con la liturgia per non scadere in celebrazioni superficiali o semplicemente folkloristiche. La liturgia delle feste deve comunque essere popolare, e quindi si richiede una certa flessibilità.
- 5) Le novene, ove necessario, siano guidate anche da laici preparati.

Comitati

Per comitato si intende quel gruppo di persone che si offrono a collaborare con la comunità parrocchiale per la celebrazione della festa religiosa.

Spesso questi comitati si impegnano anche a raccogliere offerte per organizzare i festeggiamenti civili. Essi possono essere utili, perché sono composti da volontari che impegnano tempo ed energie per mantenere in vita valide tradizioni di fede e per organizzare dei momenti di sana e festosa socializzazione.

Talvolta però i comitati si preoccupano quasi esclusivamente dei festeggiamenti civili trascurando la realtà religiosa della festa o addirittura inserendo programmi e assumendo comportamenti in contrasto con il senso religioso della festa stessa.

Si rendono necessarie, perciò, le seguenti indicazioni:

- 1) È opportuno che per i comitati delle feste popolari, anche se formati in modo spontaneo, vi siano alcuni criteri, almeno a livello parrocchiale, che tengano conto del fatto religioso e delle tradizioni locali.
- 2) I membri del comitato condividano le finalità proprie di una festa religiosa. A questo proposito, il parroco incontri il comitato appena costituito per curare in amichevole collaborazione la preparazione spirituale – liturgica – catechetica dei suoi membri, onde ottenere una partecipazione attiva e proficua alla festa religiosa.
- 3) Il comitato concordi con il parroco il programma dei festeggiamenti religiosi e civili, escludendo spettacoli volgari, offensivi della sensibilità popolare, e non compatibili con una festa in onore della Madonna e dei Santi.
- 4) Nella raccolta delle offerte non si faccia un uso improprio di immagini od oggetti sacri.
- 5) Le offerte raccolte in chiesa durante le feste e le novene siano amministrare unicamente dai parroci.
- 6) È opportuno che anche il comitato si impegni a rendicontare alla comunità l'utilizzo delle offerte raccolte per la festa.
- 7) Il parroco esiga dal comitato che tutte le manifestazioni in programma abbiano una adeguata copertura assicurativa.
- 8) Il presidente ed il comitato partecipino attivamente alle celebrazioni liturgiche della festa e collaborino con le autorità preposte a mantenere l'ordine e il raccoglimento durante le celebrazioni liturgiche e le processioni.
- 9) Si abbia cura che i vari gruppi folkloristici non siano di ostacolo alla preghiera nelle celebrazioni liturgiche e nelle processioni.

6. Linee Guida per la Formazione dei Catechisti

1. Gli Evangelizzatori nella comunità cristiana

A partire dai Sacramenti dell'iniziazione

Nella Chiesa ogni battezzato è chiamato dallo Spirito a dare il suo contributo per l'avvento del Regno di Dio: ogni cristiano è, per sua natura, un testimone. In seno alle comunità cristiane fioriscono per vocazione figure pastorali diversificate e complementari, tra cui quelle dell'evangelizzatore e del catechista.

La catechesi ha conosciuto dal Documento di Base ad oggi un tempo di grande creatività e di generosa dedizione nella formazione. Molti catechisti sono cresciuti: non solo nel numero, ma anche in qualità spirituale, relazionale, pedagogica. Certo, rimane lo spazio di un ampio miglioramento, come non mancano situazioni di involuzione – con catechisti di età avanzata o troppo giovani, situazioni di stagnazione o di formazione saltuaria – ma il sentiero tracciato è uno dei frutti più importanti nella Chiesa italiana del dopo Concilio. Grazie al rinnovamento catechistico un numero grande di laici e laiche ha assimilato le grandi linee conciliari, ha rinnovato la propria fede, ha dedicato e dedica con generosità e passione, tempo all'educazione nella fede delle nuove generazioni.

Espressione di una comunità viva

La crescita e il servizio dei catechisti ha visto spesso la comunità rimanere sullo sfondo, quasi fosse un luogo impersonale, un riferimento di improvvisata qualità relazionale e spirituale. Per questo l'annuncio proposto nell'ambito della catechesi non ha un riscontro vitale nell'incontro con una comunità di uomini e di donne che – ascoltando la Parola e celebrando l'Eucaristia – incontrano Gesù e ne fanno il loro punto di riferimento spirituale per stili di vita che traducono il Vangelo nella passione e nella compassione per ogni uomo.

In riferimento ai compiti della Chiesa il Concilio utilizza più di cento volte il vocabolario della testimonianza, a ricordare che se c'è un compito urgente

è quello di ricostruire il volto di una comunità ecclesiale, che vive il Vangelo e sa come «narrare» attraverso l'esperienza, la propria avventura di fede, l'incontro autentico e liberante con Gesù. Solo nell'abito di una comunità viva la catechesi può portare frutto e possono nascere evangelizzatori e catechisti validi, che sappiano proporre l'annuncio della fede mediandolo con la vita. Sono figure che vanno dunque sempre pensate inserite in modo vitale e responsabile nella comunità cristiana. Infatti, come si è detto più volte, la qualità dell'azione formativa della Chiesa non dipende tanto da specifici operatori pastorali, quanto dalla significatività delle comunità ecclesiali, titolari e responsabili della catechesi. I membri delle comunità cristiane sono così coinvolti a vario titolo nell'opera di evangelizzazione.

2. Pluralità di ministeri e servizi in ordine all'evangelizzazione

Responsabilità condivisa, ministeri e compiti distinti

Il vescovo ha un ruolo primario rispetto all'annuncio e alla catechesi: è lui che il Concilio Vaticano II definisce «dottore autentico» e «araldo della fede»; a lui spetta «l'alta direzione della catechesi» nella propria Chiesa. Questa responsabilità si realizza anzitutto nel predisporre in Diocesi una proposta pastorale globale e percepibile in ordine all'evangelizzazione e un progetto catechistico diocesano, tenendo presente che «nel ministero profetico dei vescovi, l'annuncio missionario e la catechesi costituiscono due aspetti intimamente uniti».

Se il vescovo è il «catechista per eccellenza» nella Chiesa particolare, i presbiteri e specialmente i parroci nelle comunità loro affidate sono responsabili dei contenuti, dei metodi e dei modelli dell'annuncio e della catechesi in fedeltà alle indicazioni del vescovo. I parroci, direttamente e attraverso i loro collaboratori, curano in particolar modo il discernimento della vocazione degli evangelizzatori e dei catechisti, ne promuovono la formazione iniziale e permanente, diventano per loro punto di riferimento autorevole e di sostegno. A fronte di tale responsabilità vitale e delicata, è essenziale che i sacerdoti per primi siano formati, fin dal seminario e quindi durante il ministero pastorale, con corsi curricolari, laboratori e settimane di aggiornamento, in cui avere anche un significativo confronto con i laici. Nel loro compito possono essere opportunamente affiancati dai diaconi, qualificati ministri del Vangelo.

Dove sono presenti è certamente una ricchezza per la comunità parrocchiale che consacrati e consacrate possano dedicarsi all'annuncio e al ministero della catechesi, portando la ricchezza della loro vocazione e del loro specifico carisma, in sintonia con il progetto catechistico diocesano e in collaborazione con il parroco e i catechisti della comunità.

Nel campo dell'evangelizzazione e della catechesi costituiscono un dono dello Spirito e una risorsa inestimabile soprattutto i laici e laiche, di cui si auspica, in una prospettiva di piena corresponsabilità, la dedizione non occasionale. «Disponiamo di un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all'impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede. Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni».

Gli evangelizzatori

Come affermato, l'evangelizzazione è compito di tutti i battezzati, ma all'interno delle nostre comunità ecclesiali sempre più si manifesta la necessità di formare uomini e donne capaci di portare il Vangelo negli ambiti di vita ordinaria – per esempio nello sport, nel sostegno all'attività scolastica, nel teatro, nella musica, nei social network – che intercettano l'interesse di molti ragazzi e ragazze. Tale urgenza diviene ancora più evidente se tali attività si svolgono in strutture parrocchiali.

L'evangelizzatore è un cristiano adulto, cittadino responsabile, capace di narrare e motivare la propria vicenda di fede e di raccontare la sua esperienza di Cristo, radicata nell'appartenenza ecclesiale. Egli è un annunciatore della Parola che dona la gioia, mediatore di un'esperienza ecclesiale ampia e positiva, accompagnatore leale e affidabile nei passaggi fondamentali della vita di quanti gli sono affidati. Non deve conoscere tutto, ma sa che il Vangelo è capace di illuminare ogni dimensione umana.

In particolare, gli si chiede di sapere operare la sintesi tra la sua esperienza di fede e l'ambito di vita in cui è chiamato ad operare: questa inter-

PELLA il dono di sé e la maturità psico-affettiva, il rapporto con i beni in una logica responsabile e solidale e quello con le dimensioni del potere, del successo e dell'affermazione personale.

3. *Identità e vocazione dei catechisti*

Credenti autentici

Dal Concilio Vaticano II i contributi volti a specificare il ministero ecclesiale del catechista sono stati molteplici: il Direttorio Generale per la Catechesi afferma che egli «è intrinsecamente un mediatore che facilita la comunicazione tra le persone e il mistero di Dio e dei soggetti tra loro e con la comunità». La Nota dell'UCN La Formazione dei catechisti per l'Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi (2006) afferma che è «una persona trasformata dalla fede che, per questo, rende ragione della propria speranza instaurando con coloro che iniziano il cammino un rapporto di maternità/paternità nella fede dentro un'esperienza comune di fraternità».

In generale, il catechista è un credente che si colloca dentro il progetto amorevole di Dio e si rende disponibile a seguirlo; come testimone di fede, egli:

- vive la risposta alla chiamata dentro una comunità, con la quale è unito in modo vitale, che lo convoca e lo invia ad annunciare l'amore di Dio;
- è capace di un'identità relazionale, in grado di realizzare sinergie con gli altri agenti dell'educazione;
- svolge il compito specifico di promuovere itinerari organici e progressivi per favorire la maturazione globale della fede in un determinato gruppo di interlocutori;
- con una certa competenza pastorale, elabora, verifica e confronta costantemente nel gruppo dei catechisti e con i presbiteri della comunità la sua azione educativa;
- armonizza i linguaggi della fede – narrativo, biblico, teologico, simbolico-liturgico, simbolico-esperienziale, estetico, argomentativo – per impostare un'azione catechistica che tenga conto del soggetto nell'integralità della sua capacità di apprendimento e di comunicazione;
- si pone in ascolto degli stimoli e delle provocazioni che provengono dall'ambiente culturale in cui si trova a vivere.

Uomo e donna della memoria

Il catechista è persona della memoria e della sintesi: dottrina e vita, annuncio e dialogo, accoglienza e testimonianza di fede trovano in lui una vera esperienza di carità: «Chi è il catechista? È colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. [...] La fede contiene proprio la memoria della storia di Dio con noi, la memoria dell'incontro con Dio che si muove per primo, che crea e salva, che ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue azioni di salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà. Parlare e trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la dottrina nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere. [...] Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri». In tal senso il catechista è colui e colei che aiuta la persona a discernere e ad accogliere la propria vocazione come progetto di vita.

4. La ministerialità dei catechisti

Testimoni, educatori, accompagnatori

Nell'insieme dei termini che concorrono a individuare la fisionomia del catechista nella realtà italiana attuale, sembrano avere un maggiore consenso quelli di accompagnatore e di educatore. C'è tuttavia una pluralità di situazioni e di mansioni per chi è chiamato a svolgere questo servizio nel contesto della nuova evangelizzazione. Da ciò consegue che le sue competenze quale testimone, maestro ed educatore – così come sono state delineate, per esempio, nei documenti dell'UCN che trattano della sua formazione – vanno ampliate includendo quelle oggi richieste nel contesto inedito della nuova evangelizzazione.

La conoscenza della dottrina, un cammino autentico di spiritualità e la fedeltà ecclesiale sono qualità essenziali, eppure da sole non bastano per delineare l'identità dei catechisti: essi necessitano di vera esperienza missionaria per saper incontrare tante situazioni e illuminare con una parola

di fede e di piena maturità umana, condizioni che permettono di gestire ogni relazione con equilibrio e saggezza. Sinteticamente si può dire che, nell'ambito di una Chiesa che si fa compagna di viaggio dei contemporanei, il catechista e la catechista evangelizzano narrando la propria esperienza nella fede della comunità ecclesiale. Essi favoriscono l'apertura del cuore alla Parola di Dio, ne stimolano l'apprendimento, ne accompagnano l'interiorizzazione, ne mediano la personalizzazione, sostengono e accompagnano la maturazione della risposta di fede. In tale senso i catechisti sono evangelizzatori, perché chiamati ad annunciare la Parola che li plasma, e sono educatori perché il loro ministero si declina nell'accompagnare l'interiorizzazione della Parola annunciata, nella vita dei soggetti. Per questo ha un rilievo nodale la formazione pastorale nella Chiesa e in specie a livello di annuncio e catechesi: ad essa vanno riservate le migliori energie in termini di dedizione, competenze e risorse.

Scelti con discernimento

I catechisti non si dispongono da soli al servizio del Vangelo, ma rispondono liberamente a una vocazione, i cui elementi specifici sono: una consapevole decisione per Gesù Cristo, da consolidare in un cammino di fede permanente; l'appartenenza responsabile alla Chiesa, in spirito di comunione e di complementarità con gli altri ministeri; la capacità di favorire la progressiva integrazione tra la fede e la vita dei catechizzandi.

Viene così sottolineata la delicatezza della scelta delle persone per questo ruolo. Del resto, anche se ogni «cristiano è, per sua natura, un catechista» (DB, n. 183), l'esercizio del servizio catechistico è una vocazione cui non ci si può mai sentire del tutto adeguati; si tratta, piuttosto, di un dono che richiede di essere coltivato con responsabilità spirituale e pastorale.

Un discernimento in ordine a tale chiamata e al tipo di servizio all'evangelizzazione, è pertanto indispensabile: questo compito, ordinariamente, è affidato ai presbiteri, che insieme alla comunità sono chiamati a «riconoscere e promuovere nei fedeli i doni dello Spirito anche in riferimento al servizio della Parola». I parroci e i loro collaboratori dovranno suscitare disponibilità a servizio dell'annuncio e della catechesi da parte di coppie di sposi, laici e laiche adulti e giovani, e proponendo loro anzitutto una valida e integrale formazione cristiana di base.

Sempre ai responsabili delle comunità parrocchiali e delle aggregazioni ecclesiali va riconosciuto il compito di discernere sulla maturazione dei catechisti già all'opera e sul proseguimento del loro ministero. Quanti fra loro, per età avanzata o per varie situazioni di vita, non possono più svolgere il ministero, possono comunque sostenere con la preghiera e la cordialità umana le attività di evangelizzazione in cui si impegna la comunità.

Mandati dal vescovo

Il servizio catechistico nasce da una risposta libera ad una chiamata vissuta all'interno della comunità ecclesiale: «il catechista è consacrato e inviato da Cristo» per mezzo della Chiesa. Nel dire il suo «sì», il catechista e la catechista aprono la vita a una particolare esperienza di grazia che vivifica e sostiene il loro servizio educativo, radicato nella vocazione all'annuncio universale della salvezza ricevuta nel Battesimo; infatti, «in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cf. *Mt* 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni».

La ministerialità del servizio catechistico, espressa dal Mandato che il vescovo conferisce ai catechisti, apre al riconoscimento di una grazia particolare, la quale sostiene il loro servizio, come sottolinea lo stesso rito di Benedizione dei catechisti:

L'azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, perché le comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e l'annunzino costantemente con la celebrazione, con l'impegno formativo e con la testimonianza della vita. Tale cooperazione viene offerta da quanti si dedicano al servizio della catechesi, sia nella prima iniziazione sia nella successiva istruzione e formazione, condividendo con gli altri ciò che essi stessi, illuminati dalla parola di Dio e dal magistero della Chiesa, hanno imparato a vivere e a celebrare. Per questi nostri operatori benediciamo ora il Signore, implorando su di essi la luce e la forza dello Spirito Santo di cui hanno bisogno per il compimento del loro servizio ecclesiale.

Il Mandato esprime dunque l'appartenenza responsabile del catechista alla propria comunità diocesana, perché manifesta la sua corresponsabilità nella missione di annunciare il vangelo e di educare e accompagnare nella fede. Esso è anche il segno del riconoscimento di questa specifica vocazione e un titolo fecondo per il coordinamento dell'azione educativa in seno alla Chiesa.

Si invitano pertanto le diocesi a dare rilievo al Mandato del vescovo ai catechisti: non sia occasionale, ma – per coloro che vengono segnalati dai parroci e scelti dopo un prezioso tirocinio – si prevedano opportuni corsi di formazione e di aggiornamento in vista di un costante e fruttuoso impegno nella catechesi. Si intende così raccomandare con più evidenza alle comunità cristiane l'importanza di scegliere bene le persone adatte a svolgere tale ministero e di qualificarle adeguatamente, sia prima che assumano tale incarico, sia mentre svolgono tale servizio per l'edificazione della comunità ecclesiale.

5. *La formazione dei catechisti*

Abilitati al servizio

La formazione è considerata oggi un elemento determinante nelle nostre società e si presenta come un'attività complessa, differenziata e interdisciplinare. Lo sforzo formativo risulta uno degli impegni prioritari e più richiamati anche nel magistero dei vescovi: la qualificazione è un compito vitale per una Chiesa che ha fiducia nel mandato ricevuto dal Risorto e nell'assistenza dello Spirito santo. La capacità evangelizzatrice delle nostre comunità dipende in buona misura dal servizio dei catechisti; di qui l'importanza, l'urgenza e, al tempo stesso, la delicatezza nella scelta di un percorso formativo adeguato.

A tale proposito, non va ignorato che negli ultimi anni si sono verificati cambiamenti significativi: a livello più propriamente catechetico, appaiono rilevanti soprattutto i processi che – accanto e mai in opposizione alla comunicazione dottrinale dei contenuti della fede – hanno portato a considerare la catechesi in primo luogo come un atto relazionale, educativo e comunicativo. Ne sono parte: la riscoperta dell'intrinseca dimensione missionaria della catechesi; la scelta di ispirarsi al modello catecumenale; la

premura nel mettere al centro le persone e gli ambiti in cui si svolge ordinariamente la loro vita; il recupero dell'armonia dei linguaggi della fede (biblico-narrativo, liturgico, artistico-simbolico, esistenziale); un'introduzione all'intera gamma dei linguaggi umani, particolarmente quelli della comunicazione mediatica e digitale; un più stretto rapporto con le altre figure ecclesiali, in modo che l'opera del catechista non rischi di rimanere esposta all'isolamento.

Un processo di formazione e continua trasformazione

Tali esigenze formative comportano una seria progettazione. Si tratta di mettere in atto il dinamismo della formazione in quanto processo trasformante, individuando gli scopi da raggiungere e, allo stesso tempo, valutando quanto il processo formativo genera, per ricalibrarlo e adattarlo continuamente. E tutto questo senza smarrire creatività e gioia: «Non si capisce un catechista che non sia creativo. [...] Per essere fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? È per adeguarmi alle circostanze nelle quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire».

Due obiettivi fondamentali: discepoli e comunicatori

Gli obiettivi della formazione dei catechisti sono fondamentalmente due: maturare identità cristiane adulte – veri discepoli del Signore, testimoni del suo amore – e formare persone con una competenza specifica nella comunicazione della fede. Questi due compiti, che orientano la definizione delle competenze all'interno degli itinerari formativi, costituiscono gli orizzonti che assicurano una formazione integrale del catechista e una specifica del suo ministero. Vanno preparati catechisti capaci di educare alla fede sia nella forma della proposta – cui oggi si è particolarmente sensibili – sia nella forma dell'accompagnamento all'interno delle comunità cristiane.

Quattro dimensioni formative: essere, sapere, saper fare, saper stare con

Il Direttorio Generale per la Catechesi indica le dimensioni della formazione del catechista con tre verbi: essere, sapere e saper fare. A queste ne va aggiunta una quarta: il saper stare con. Esse riguardano, rispettivamente, la maturazione umano-cristiana del catechista e le sue competenze

a livello di conoscenze e di abilità metodologica nella trasmissione della fede. In particolare: l'essere sottolinea la maturazione di una vera identità cristiana, fondata su di una spiritualità cristocentrica; il sapere è inteso come intelligenza integrale dei contenuti della fede; il saper fare concerne l'acquisizione di una mentalità educativa e la maturazione della capacità di mediare l'appartenenza alla comunità ecclesiale, di animare il gruppo e di lavorare in équipe; il sapere stare con rinvia alla sfera relazionale, cioè alla capacità di comunicazione e di relazioni educative: «Il cuore del catechista vive sempre questo movimento di "sistole – diastole": unione con Gesù – incontro con l'altro. Sono le due cose: io mi unisco a Gesù ed esco all'incontro con gli altri».

Benché i documenti attestino che tali dimensioni sono tra loro interdipendenti, nella pratica non è remoto il rischio di accentuazioni indebite dell'una o dell'altra, con conseguenze di frammentazione o disarmonia nell'identità dei catechisti. L'offerta di percorsi formativi dovrà dunque favorire la crescita della personalità del credente e del testimone in tutte quattro le dimensioni per favorire una vera competenza (umana, spirituale, biblico-teologica, ecclesiale, metodologica...), accentuando anche il valore sia della formazione personale che gruppo, capace di sostenere e far maturare costantemente nel catechista le motivazioni che fondano il suo servizio.

Testimoni del Vangelo e di vera umanità

La formazione del catechista richiede, da una parte, che sappia accedere correttamente ai contenuti fondamentali della Scrittura e della Tradizione (con un chiaro riferimento ai Catechismi, primo fra tutti quello della Chiesa Cattolica) e, d'altra parte, che sia in grado di prestare attenzione a ogni persona nella sua situazione di vita, per poter accompagnare i soggetti nei loro percorsi di accoglienza e di maturazione della fede.

Non andrà perciò mai trascurata la proposta di un frequente accesso dei catechisti a una lettura competente e orante delle Scritture, alla celebrazione eucaristica e del sacramento della Riconciliazione. È anche opportuno che ai catechisti – conformemente alle loro possibilità famigliari e professionali e con minimo aggravio economico – siano proposti a livello parrocchiale o diocesano momenti di riflessione, di esercizi spirituali e di corsi formativi.

In cammino permanente

Assicurare la formazione specifica di base a tutti i catechisti è decisivo, sia mediante l'impegno delle parrocchie, sia di apposite scuole diocesane; non è da trascurare nemmeno l'attenzione alla circolazione delle buone pratiche e delle esperienze positive vissute nelle varie comunità. L'Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) curerà che la formazione in loco dei catechisti parrocchiali sia sempre in sintonia con il progetto diocesano. È pure compito dell'UCD predisporre occasioni e percorsi per una formazione più approfondita, anche in vista del conferimento del Mandato da parte del vescovo.

Là dove è possibile, anche sotto la spinta derivante dalle nuove sensibilità per la formazione permanente, vanno incentivati i corsi di livello superiore, attraverso l'ausilio dei centri di studio specializzati. A questo obiettivo può concorrere tra l'altro la presenza degli ISSR sul territorio, che rappresentano una risorsa importante e non sempre adeguatamente valorizzata. In prospettiva, ogni parrocchia dovrebbe avere qualche catechista formato secondo un percorso teologico articolato e sostenuto «dalla stima, dalla collaborazione e dalla preghiera dell'intera comunità».

Lavorare in équipe

Il lavoro formativo di cui si è detto ha come meta la maturazione dei catechisti «nell'equilibrio affettivo, nel senso critico, nell'unità interiore, nella capacità di rapporti e di dialogo, nello spirito costruttivo e nel lavoro di gruppo» .

Il riferimento al lavoro di gruppo consente di recepire alcune intuizioni non secondarie, a partire da una considerazione dell'apprendimento che valorizza il ruolo protagonista del soggetto, disponibile e corresponsabile della formazione; nel contempo mette in luce la rilevanza dell'inter-azione, dello scambio, del dialogo, del formarsi insieme.

Le Note dell'UCN in quest'ambito non hanno mai mancato di evidenziare la centralità della dimensione comunitaria in quanto luogo propizio in cui cresce e matura il servizio alla catechesi. In particolare, la Nota del 1982 mostra come il gruppo dei catechisti deve essere luogo di crescita spirituale, di conferma vocazionale, e, quindi, di comunione ecclesiale, in cui

si vivono e si condividono momenti specifici di vita ecclesiale. Così, la Nota del 1991 pone attenzione al gruppo dei catechisti come «luogo» di formazione: nella condivisione delle reciproche ricchezze essi attivano dinamiche di formazione informale, all'interno di un processo di costante trasformazione per una sempre nuova appropriazione del Vangelo e per una catechesi che ha come soggetto e metodo adeguato l'essere Chiesa. Nella Nota del 2006, infine, con l'indicazione del laboratorio come modello per gestire la formazione, si evidenzia la centralità del gruppo come contesto di apprendimento trasformativo.

In sintesi, il gruppo dei catechisti deve identificarsi con un contesto fecondo di apprendimento, di ricerca e di condivisione delle proprie capacità; un'esperienza comunitaria, purificata dalla logica dell'occasionalità, dove è vivo il desiderio di condivisione.

Il volto educativo della comunità

Le varie competenze in ordine all'evangelizzazione e alla catechesi sopra indicate non potranno né dovranno essere possedute dal singolo, quanto da un'equipe – composta da genitori, catechisti, accompagnatori – che esprima il volto educativo della comunità ecclesiale. A sua volta, il servitore del Vangelo ha così un ambito ordinario e locale di confronto, crescita spirituale, preparazione e verifica. In quest'ambito, del resto, l'esperienza mostra che il gruppo parrocchiale o associativo animato da figure pastorali diversificate e complementari, sta gradualmente sostituendo la figura del catechista isolato.

Bisogna, in ogni caso, tener conto che la pedagogia e la metodologia utilizzate nella formazione hanno un'importanza fondamentale in ordine alla restituzione delle competenze: «Sarebbe molto difficile per il catechista improvvisare, nella sua azione, uno stile e una sensibilità, ai quali non fosse stato iniziato durante la propria formazione». La necessità di uno stile di collaborazione come strumento della nuova evangelizzazione invita a «promuovere il dialogo, l'incontro e la collaborazione tra i diversi educatori; attivare e sostenere iniziative di formazione su progetti condivisi». Andranno pertanto anche incoraggiate occasioni formative cui possano partecipare insieme laici e presbiteri.

6. *Proposte pastorali*

La cura per la formazione

Per una buona animazione della pastorale catechistica rimane fondamentale un'approfondita formazione dei futuri presbiteri – che tenga conto degli aspetti metodologici e della conoscenza degli strumenti catechistici – e un'attenzione permanente nei presbiteri diocesani.

Sotto il profilo organizzativo è bene che in ogni comunità o unità pastorale, accanto al parroco e a eventuali presbiteri o diaconi collaboratori, vi siano figure di coordinamento dei catechisti e degli evangelizzatori, alle quali andrà riservata una particolare attenzione: esse collaborano con il parroco in ordine alla progettazione e alla programmazione della catechesi e mantengono un rapporto stabile con l'Ufficio Catechistico Diocesano.

La realtà positiva ed evangelica, per cui il servizio della catechesi nelle comunità è, a tutti i livelli, una forma di volontariato, mette in evidenza la gratuità azione dell'evangelizzazione e dell'annuncio della Parola. Da questa generosità le comunità stesse si sentano impegnate a non far mancare ai catechisti le risorse umane ed economiche, affinché il loro servizio possa essere svolto agevolmente e senza aggravio personale o familiare. Spetta dunque alla Chiesa, a livello diocesano e parrocchiale, farsi carico – quale spesa ordinaria – dei costi economici delle attività e della formazione iniziale e permanente dei propri catechisti.

Il servizio dell'Ufficio Catechistico Diocesano (UCD)

Se «l'organizzazione della pastorale catechistica ha come punto di riferimento il vescovo e la Diocesi», nessuna chiesa locale può essere priva di un suo ufficio catechistico, i cui compiti principali sono i seguenti:

- compiere un'analisi della situazione locale circa l'educazione della fede, mettendo in luce le reali necessità e le risorse presenti nella diocesi in ordine alla prassi catechistica;
- elaborare un programma, in stretta connessione con le indicazioni del vescovo, che proponga obiettivi, orientamenti chiari e azioni concrete;
- promuovere e formare i catechisti, sostenendo in spirito di sussidiarietà le varie iniziative a livello diocesano, vicariale, parrocchiale;
- elaborare in proprio o almeno segnalare alle parrocchie e ai catechisti gli strumenti necessari per il lavoro catechistico: guide sull'utilizzo dei catechismi, direttori, programmi per differenti età, materiali e sussidi vari;

- incentivare le istituzioni propriamente catechistiche della diocesi (catecumenato battesimale, catechesi parrocchiale, catechesi di adulti e giovani, gruppo di responsabili di catechesi);
- coltivare rapporti di stretta collaborazione con il coordinamento regionale della catechesi e con l'Ufficio Catechistico Nazionale.

Sotto l'impulso e la vigilanza del vescovo, spetta all'UCD coordinare il lavoro che porta alla redazione o all'aggiornamento del progetto diocesano di catechesi, inteso come «l'offerta catechistica globale di una Chiesa particolare, che integra, in modo articolato, coerente e coordinato, i diversi processi catechistici proposti dalla Diocesi ai destinatari delle differenti età della vita». A tale scopo si dovrà instaurare una proficua collaborazione con gli organismi incaricati in Diocesi della liturgia, della pastorale familiare, della pastorale giovanile, dei migranti, della carità, della comunicazione.

In una prospettiva di pastorale integrata e come sostegno al lavoro delle comunità, tra i compiti principali dell'UCD vi è la formazione dei catechisti e degli evangelizzatori delle parrocchie e delle aggregazioni ecclesiali, nonché l'individuazione e la prima qualificazione dei formatori che potranno collaborare a tale opera di cura iniziale e permanente degli operatori.

Le diverse e delicate funzioni che l'UCD è chiamato ad assumere richiedono un gruppo di persone «veramente esperte» in materia, il cui perno è il direttore (presbitero, religioso/a, laico/a) nominato dal vescovo, al quale va assicurata la possibilità di una formazione e di un aggiornamento specifici e non saltuari, nonché il mandato di coltivare contatti e legami con il coordinamento regionale e l'Ufficio Catechistico Nazionale. Andranno inoltre stabiliti gli ambiti di studio e di azione pastorale da privilegiare, tenendo conto anzitutto dei tre settori stabilmente istituiti a livello nazionale (apostolato biblico, catecumenato, persone disabili), la cui responsabilità è affidata dal vescovo a persone competenti che collaboreranno col direttore UCD; essi potranno eventualmente essere integrati con altri settori che appaiono rilevanti a seconda delle risorse e delle tipicità locali. Il direttore dell'UCD privilegerà opportunamente il lavoro di equipe, così da superare una logica per compartimenti stagni in favore di una modalità di procedere più consona a quello che deve essere un centro propulsore dell'evangelizzazione e della catechesi al servizio del vescovo e della Chiesa locale.

(Estratto da CEI, *Incontriamo Gesù. Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia*, cap. IV: *Testimoniare e narrare. Formare servitori del Vangelo*)

7. Linee Guida per il Percorso di Preparazione al Matrimonio

Dal rischio dell'isolamento a una viva fraternità

Il compito della Chiesa locale si esprime nell'educare progressivamente i fidanzati alla comprensione della fede nel sacramento, per condurli a prendere parte consapevolmente alla celebrazione nuziale, riconoscendo il significato dei gesti e dei testi. A tale scopo la comunità parrocchiale, sotto la guida del proprio parroco, ha il compito di formulare itinerari e iniziative per la preparazione al matrimonio, così da aiutare i fidanzati a porsi progressivamente nel mistero di Cristo, a servizio della Chiesa e del mondo.

Lo stesso Rito del matrimonio riconosce alla comunità un ruolo indispensabile e la invita a parteciparvi pienamente, impegnandosi anche ad aiutare i fidanzati a scoprire il valore del loro amore, sia per la comunità ecclesiale che per quella civile. Occorre quindi che la comunità cristiana riconosca che i fidanzati e gli sposi sono risorse preziose. Varrà quindi la pena cogliere ogni occasione per far sentire coinvolti tutti i fedeli a valorizzare la presenza sponsale all'interno della comunità.

L'esperienza di un cammino di preparazione alle nozze è occasione propizia di missionarietà, in quanto diventa per la coppia il momento favorevole per riscoprire una fede adulta, a seguito, per alcuni, di un prolungato vuoto di formazione cristiana; il percorso con altre coppie è anche un'opportunità straordinaria per fare esperienza ecclesiale. È importante quindi che essi incontrino una Chiesa accogliente, che si accosta con premura al loro progetto di vita e che è disponibile ad accompagnarli in una storia di amore umanamente e spiritualmente ricca, anche dopo le nozze.

Questa educazione della comunità ecclesiale va fatta utilizzando al meglio le tante occasioni che si vengono a presentare negli incontri e negli appuntamenti della parrocchia. Suggeriamo qui alcuni possibili segni concreti che, a discrezione della Chiesa locale e del singolo parroco, possono venire realizzati nel presentare ufficialmente i fidanzati all'assemblea liturgica durante il percorso di preparazione al matrimonio:

- inserire periodicamente una intenzione particolare nella preghiera dei fedeli;
- annunciare con gioia il fatto che una nuova famiglia stia venendo ad abitare in quel territorio;
- affidare pubblicamente il mandato agli sposi che durante l'anno accompagneranno i fidanzati nel percorso di preparazione;
- invitare caldamente a partecipare alla celebrazione di ogni matrimonio; a tale scopo è opportuno, almeno qualche volta, celebrare le nozze nell'Eucaristia domenicale.

L'incontro con il parroco

Per consentire il cammino di preparazione, i fidanzati sono invitati a presentarsi al parroco, cui spetta procedere all'istruttoria e al cosiddetto esame prematrimoniale, possibilmente circa un anno prima della data prevista per le nozze. Il parroco a cui rivolgersi può essere uno dei due delle parrocchie di residenza dei nubendi, a loro discrezione. In questo primo colloquio è cura del sacerdote accogliere la richiesta di celebrazione del matrimonio cristiano, aiutando la coppia a chiarire le ragioni di tale scelta e invitandola a partecipare agli itinerari per i fidanzati programmati dalla parrocchia o dalla diocesi. Il parroco deve tener conto della diversa situazione spirituale dei singoli fidanzati, che richiede molte volte approcci differenziati, e favorire, sin da allora, anche forme personalizzate di riscoperta della fede, avvalendosi della collaborazione di famiglie che siano di riferimento per queste giovani coppie.

In questo colloquio, o in più colloqui, il parroco pone cura e attenzione nell'accompagnare i fidanzati a compiere una scelta libera e consapevole, che interpella non solo le loro convinzioni ideali e di fede, da riscoprire e rafforzare in occasione del matrimonio, ma anche tutte le dimensioni dell'intelletto e della volontà che necessitano di essere accolte con grande maturità, perché la chiamata al matrimonio sia il più possibile libera e consapevole, e così pienamente umana.

Il colloquio, come facilmente si intuisce, dovrebbe aiutare la persona a comunicare sinceramente i propri punti di vista e le proprie decisioni in ordine al matrimonio, manifestando in modo libero e autentico i contenuti del proprio progetto matrimoniale. Infatti, «il diritto a contrarre matrimonio – ha richiamato Benedetto XVI – presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla

Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Lo *ius connubii*, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe, quindi, lo *ius connubii* laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio». In questa fase, quindi, da parte dei pastori è opportuno l'esercizio di un sapiente discernimento, in un accompagnamento premuroso che si avvalga eventualmente di coppie mature e prudenti come collaboratori.

Il Rito del matrimonio

Auspiciando che l'intensa fase di discernimento abbia avuto buon esito, si esorta il parroco o, in accordo con lui, il sacerdote o il diacono che assisteranno al matrimonio, a promuovere uno o più incontri con i prossimi sposi per prepararli alla celebrazione liturgica delle nozze. In questo momento, tenendo conto delle varie situazioni di fede che si possono presentare, va valorizzata e spiegata ai fidanzati la bellezza della liturgia nuziale, aiutandoli a comprendere il significato di ogni gesto rituale e della preghiera della Chiesa, ad avvalersi della possibilità prevista dal Rito stesso di personalizzare alcune parti: potranno scegliere le letture bibliche, tra quelle proposte dal lezionario; preparare i canti e le preghiere; individuare persone adatte a cui affidare ministeri e compiti specifici. Si può anche invitare i fidanzati a rendersi animatori e promotori di una celebrazione viva e partecipata, ricordando la loro identità e il loro ruolo come ministri del sacramento. È opportuno poi aiutarli a far propri i criteri con cui può essere preparata e animata la celebrazione, tenendo presenti anche le indicazioni più concrete che a tal fine sono state predisposte nelle varie diocesi.

Il Rito del matrimonio, in questo particolare momento, si rivela uno strumento ricco e prezioso sotto il profilo teologico e per la sapienza umana. Gli stessi fidanzati sono chiamati a cogliere questa sorprendente densità già nel vivere la dimensione sponsale del proprio battesimo.

«Nell'esperienza pastorale italiana si verifica sempre di più il caso di coppie che, pur non avendo maturato un chiaro orientamento cristiano e non vivendo

una piena appartenenza alla Chiesa, desiderano la celebrazione religiosa del Matrimonio, essendo battezzati e non rifiutando esplicitamente la fede». Il Rito, venendo incontro in particolare a queste situazioni, ha predisposto la possibilità della celebrazione del sacramento nella liturgia della Parola, per coloro che da tempo non frequentano la Messa, prevedendo al termine la consegna della Bibbia, nell'auspicio di incoraggiare un itinerario di riscoperta del battesimo in chiave sponsale.

La novità del Rito è, dunque, in tutte le sue varie forme, la sottolineatura della dimensione battesimale dei nubendi, e di conseguenza dell'importanza della comunità cristiana all'interno della quale il sacramento si celebra. Si consiglia quindi di agevolare la scelta e l'uso delle varie possibilità rituali, facendole approfondire alle coppie fin dall'inizio del percorso di preparazione al matrimonio, perché li possano gradualmente scoprire. La liturgia, e nello specifico la celebrazione del matrimonio con i suoi riti, attua con parole e gesti un evento di salvezza, e manifesta il significato profondo di ciò che gli sposi stanno vivendo e attuando. La storia della salvezza infatti è descritta dalla Bibbia come una storia d'amore tra Dio e il suo popolo, che culmina nelle nozze tra Cristo e la sua Chiesa, per la quale egli dona pienamente se stesso e che unisce a sé come suo corpo. Nei sacramenti, in particolare nella celebrazione della Messa e anche nel sacramento del matrimonio, si celebra la fedeltà del Signore con il suo popolo e gli sposi vengono associati a tale potenza d'amore. Il rito diviene così una "parola creativa", rendendo gli sposi un'icona della sponsalità tra Cristo e la Chiesa e sacramento permanente del suo amore, di cui ormai sono soggetto attivi e protagonisti. Ecco la grande realtà del matrimonio e l'altissima vocazione degli sposi all'interno della comunità cristiana e della società: quella di rappresentare e rendere presente, attraverso l'amore sponsale, l'amore di Cristo per gli uomini e la fedeltà a lui della Chiesa.

La liturgia nuziale deve esprimere pienamente il significato ecclesiale del matrimonio attraverso uno stile celebrativo improntato a una gioiosa semplicità, che favorisca il coinvolgimento dell'intera comunità ecclesiale in cui gli sposi sono inseriti. A tale scopo, i fidanzati siano aiutati a cogliere la bellezza del rito e a vivere pienamente il loro ruolo di ministri del sacramento, e la comunità dei fedeli sia guidata a partecipare in modo consapevole alla liturgia nuziale, predisponendone accuratamente ogni aspetto.

La riscoperta di una fede adulta in una Chiesa accogliente

Oggi più che mai, occorre un profondo invito alla sobrietà nel vivere la preparazione dell'evento. La celebrazione delle nozze può diventare occasione per esprimere «la fede che si rende operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) con gesti di condivisione verso i poveri e per mostrare attenzione alle necessità della comunità parrocchiale. È auspicabile che ogni parrocchia, zona pastorale o diocesi, organizzi periodicamente, oltre al consueto itinerario di preparazione, con una cadenza legata al numero di matrimoni da celebrare nell'anno, un momento di ritiro spirituale o un incontro di preghiera per i futuri sposi, a cui possibilmente invitare le famiglie di origine e i testimoni delle nozze. Il cammino di preparazione alla celebrazione si concluderà con la segnalazione della nuova famiglia al parroco del luogo ove essa prenderà dimora, per favorirne l'inserimento nella nuova comunità parrocchiale. Riguardo al luogo della celebrazione, «il luogo normale delle nozze è la comunità della parrocchia nella quale i fidanzati sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte». Quanto poi al momento delle nozze, si ricordi quanto afferma il Direttorio di pastorale familiare: «per sottolineare la dimensione ecclesiale della celebrazione e il coinvolgimento dell'intera comunità parrocchiale, può essere talvolta opportuna una celebrazione del rito del matrimonio durante una delle messe di orario. Per gli stessi motivi sono normalmente da sconsigliare celebrazioni nuziali nel giorno di domenica in momenti diversi da quelli delle messe di orario. È comunque necessario che in ogni diocesi vengano precisati criteri e vengano offerte direttive al riguardo, onde favorire una prassi comune». Queste indicazioni relative alla celebrazione nel giorno del Signore e nella parrocchia vogliono superare una concezione privatistica del matrimonio, purtroppo molto diffusa.

Itinerari di fede: verso la celebrazione

Abbiamo già sottolineato l'opportunità che il percorso di preparazione al matrimonio non sia compiuto negli ultimi mesi prima della celebrazione, ma venga anticipato almeno di un anno, affinché possa incidere in modo significativo sul progetto di vita della coppia, fino a rendere possibile anche una decisione diversa rispetto alle nozze, una volta comprese le caratteristiche del matrimonio cristiano. Il numero degli incontri deve permettere di affrontare almeno i temi essenziali del matrimonio cristiano e della relazione di coppia.

Un approccio equilibrato e realistico suggerisce di impostare i percorsi su un numero di circa dodici incontri. Soggetto degli itinerari di fede verso il matrimonio è la comunità cristiana, che attua così la sua opera di evangelizzazione. Pertanto i percorsi di fede verso il sacramento del matrimonio non possono essere delegati ad altri (cfr n. 26), in quanto costituiscono un impegno primario della Chiesa che, con la presenza e partecipazione dei suoi vari membri, esprime la varietà dei carismi, annuncia il Vangelo e si propone ai fidanzati nel concreto vissuto della loro esistenza. Proprio in questa occasione, talvolta essi fanno di nuovo, spesso dopo anni, l'esperienza della Chiesa che li cerca e li accoglie con premura. La proposta di percorsi di fede verso il sacramento del matrimonio incontra oggi le molteplici situazioni di vita dei destinatari dovute al lavoro, allo studio, alla maggiore mobilità, e richiede anche una formulazione nuova e duttile, che però non deve mai contraddire il carattere di percorso e negare, di fatto, la presenza e la soggettività della comunità cristiana.

Anche quando ci si avvale del contributo di esperti e di professionisti per affrontare alcune tematiche, è opportuno che il gruppo sia accompagnato nel cammino da una équipe fissa di animatori, costituita – come già detto – da un sacerdote, da coppie di sposi e da persone consacrate, in proporzione ragionevole rispetto al numero di coppie di fidanzati partecipanti. Questa sinergia tra diverse figure è importante: i fidanzati hanno così la possibilità di sperimentare dal vivo la complementarità e cordiale collaborazione tra i ministeri e i carismi con cui si edifica la Chiesa.

Rispetto ai metodi utilizzati per la conduzione degli incontri, l'esperienza evidenzia l'opportunità di creare momenti ricchi di confronto all'interno della coppia e fra le coppie partecipanti, che vedano il coinvolgimento dei fidanzati a partire dalla loro concreta situazione di vita, evitando le lezioni frontali. È molto apprezzato, e quindi consigliabile, il lavoro in piccoli gruppi, coordinati e stimolati dalle coppie di sposi dell'équipe. Si tratta in sostanza di costruire un clima nel quale i fidanzati si sentano protagonisti del loro cammino di formazione, in un contesto di relazioni interpersonali significative. Perché ciò si verifichi, sono necessarie alcune condizioni. Il primo passo è quello di accogliere i fidanzati con familiarità e amore, accettandoli come sono, amandoli senza giudicarli e accompagnandoli per un tratto di strada nello stile di Emmaus (cfr Lc 24,13-35): ascoltandoli, condividendo il loro cammino, partecipando alle loro emozioni e difficoltà, e aiutandoli a scoprire, con l'aiuto della parola di Dio, la profondità e la bellezza del mistero che stanno vivendo. L'am-

biente in cui si svolgono gli incontri deve essere accogliente, familiare e mettere a proprio agio i fidanzati. Il numero delle coppie in ogni gruppo sia compatibile, oltre che con le risorse di animatori disponibili, con la possibilità di conoscere bene ogni persona e di ascoltare e di far intervenire tutti.

È auspicabile che tutti gli operatori, i sacerdoti, adeguatamente formati già dal seminario, le persone consacrate, gli sposi accompagnatori, siano sempre più preparati al ministero di accompagnamento dei fidanzati verso il matrimonio. Certamente può essere un buon inizio la formazione sul campo con l'affiancamento a persone già esperte, ma non è sufficiente. È necessario che vengano approntati percorsi formativi, con appositi sussidi, sia sui contenuti che sul metodo, a livello diocesano o regionale, e gli operatori siano stimolati e sostenuti, in tutte le forme necessarie, nell'impegno che questi percorsi comportano. Un'altra realtà, anch'essa riscontrabile nell'esperienza pastorale, è la grande varietà di sussidi utilizzati per l'articolazione dei corsi. Senza nulla togliere alla loro validità, l'enorme frammentazione riscontrata non giova certamente alla possibilità di offrire a tutti i fidanzati un percorso completo, equilibrato, coerente.

Se non pochi dei fidanzati che richiedono il sacramento del matrimonio sono da tempo distanti dalla pratica religiosa e dalla partecipazione attiva alla vita della comunità cristiana, non possiamo dimenticare che vi sono giovani che scelgono di sposarsi in chiesa con una chiara coscienza di fede, magari dopo cammini pluriennali all'interno della comunità. È bene che a loro siano offerte occasioni formative più approfondite e distese nel tempo, con cammini più prolungati e articolati, anche con la collaborazione delle aggregazioni laicali che, portando metodologie e carismi loro propri, da tempo collaborano efficacemente con la pastorale familiare diocesana. È da simili coppie che possono scaturire gli operatori della pastorale familiare di domani, e possono nascere le opportune iniziative di continuità, quali ad esempio i gruppi famiglia, per proseguire l'accompagnamento dei fidanzati dopo il matrimonio.

Percorsi personalizzati per cercatori di Dio

Quando una coppia si presenta agli incontri di gruppo dove si propone un cammino educativo e di fede, occorre un attento discernimento da parte del presbitero e dei suoi collaboratori per dare loro un aiuto adeguato.

Accanto a quella comunitaria è necessario offrire un'accoglienza specifica, con dialoghi individuali finalizzati a costruire percorsi di fede personalizzati attenti alla coppia e alla persona. Una persona che si dichiara non credente o poco credente, ma che accetta e rispetta il suo partner per la fede che ha, non va lasciata nella condizione iniziale: è proprio l'amore umano che apre al dialogo e alla comprensione dell'altro e della sua fede. Spesso i non credenti pongono interrogativi fondamentali, che hanno radice nel mistero dell'uomo, che non sono scontati anche per i credenti: la loro posizione, se non è pregiudiziale, li apre ad una ricerca che aiuta il proprio partner e il gruppo stesso. Da questo deriva l'importanza dell'ascolto e del dialogo, da parte del presbitero o della coppia animatrice, per far sentire ciascuno accolto e messo a proprio agio. A partire da qui, facendosi compagni di cammino della coppia, si può iniziare una pre-evangelizzazione e poi una vera evangelizzazione, illuminando la riscoperta della fede.

Ogni autentico cammino ecclesiale porta in sé molteplici dimensioni: è cammino in una comunità e in un gruppo, è cammino di coppia e comporta una crescita personale. Queste caratteristiche si intrecciano tra loro e solo così risulteranno formative e condurranno ad una fede adulta.

Importante è ripensare e offrire itinerari di tipo catecumenale, nello spirito e nei contenuti, che accompagnino alla presa di coscienza e riscoperta della vocazione battesimale in chiave sponsale. Un itinerario siffatto, nella partecipazione alla vita della comunità cristiana, sostiene la coppia nel maturare, nella riscoperta di Cristo e della Chiesa, l'incontro con il Dio vivente.

Proprio partendo da un religioso ascolto del vissuto di questi fratelli e sorelle cercatori di Dio «affiora la risposta: la preghiera, la Parola di Dio, i sacramenti, il servizio, l'attesa della casa futura, sono le esperienze concrete in cui è possibile incontrare il Dio di Gesù Cristo» e maturare una risposta libera e consapevole alla chiamata al matrimonio e alla famiglia.

Con l'aumento del numero di queste situazioni differenziate nella comunità cristiana, si rende sempre più necessario formare e incrementare il numero di operatori pastorali che affianchino i presbiteri e che si assumano per vocazione questo servizio di accompagnatori, educatori e testimoni della bellezza della vocazione sponsale e familiare cristianamente vissuta.

L'accompagnamento delle persone che convivono

Oggi molte coppie si presentano a chiedere il matrimonio cristiano e a compiere il cammino di preparazione in una condizione di convivenza. È una situazione che richiede un'ulteriore riflessione, per assumere un criterio pastorale unitario e appropriato. Se da una parte dobbiamo accompagnare per tutto il tempo possibile le coppie già conviventi che chiedono il matrimonio cristiano, perché comprendano la realtà del sacramento che chiedono e si rafforzino nell'amore, dall'altra non possiamo rassegnarci a un generale senso di impotenza di fronte al dilagare di un fenomeno che coinvolge sempre più persone verso le quali la comunità cristiana deve sviluppare una prudente attenzione pastorale.

Assistiamo infatti a una specie di "paralisi del desiderio": quasi che i grandi desideri restino come paralizzati senza riuscire a formulare un vero progetto di vita. Difficilmente si va a convivere avendo un progetto. Talvolta è una decisione determinata dalle circostanze, presa perché intimoriti dalle difficoltà. In altri casi non è una vera scelta, ma si è mossi da un'abitudine acquisita nel frequentarsi. Si cede talvolta alle distanze date dalla mobilità lavorativa o alla sensazione di inadeguatezza nel vivere ancora in casa con i propri genitori, nella fatica di trovarsi adulti, ma praticamente incapaci di compiere un passo decisivo. La paura prende quindi il sopravvento sul desiderio. Da una parte si vorrebbe condividere la vita con la persona che si ama, dall'altra si ha paura di legarsi in modo definitivo.

Come ci ha ricordato il Santo Padre Benedetto XVI, «l'indissolubilità, prima che una condizione, è un dono che va desiderato, chiesto e vissuto, oltre ogni mutevole situazione umana. Non pensate, secondo una mentalità diffusa, che la convivenza sia garanzia per il futuro. Bruciare le tappe finisce per bruciare l'amore, che invece ha bisogno di rispettare i tempi e la gradualità nelle espressioni; ha bisogno di dare spazio a Cristo, che è capace di rendere un amore umano fedele, felice e indissolubile». Ancora appare opportuno intensificare la comunione in un progetto che veda coinvolta la pastorale familiare, giovanile, catechistica, per analizzare il fenomeno e trovare nuove forme di iniziative comuni.

Dal Municipio alla Chiesa

Talvolta, in ambito non ecclesiale, si propongono incontri e corsi di formazione per coppie di fidanzati o conviventi; sono promossi da associazioni o organi amministrativi locali, e non è rara la richiesta di collaborazione rivolta a credenti e ad associazioni ecclesiali. Al riguardo, occorre valutare con molta attenzione la concezione di persona e di matrimonio sottesa, e rispondere con prudenza. Non mancano inoltre associazioni di ispirazione ecclesiale, o addirittura uffici diocesani per la pastorale della famiglia, che propongono, al di fuori degli ambienti ecclesiali, cicli di conferenze sui temi propri della preparazione al matrimonio, con il fine di favorirne la conoscenza e di aiutare un maggior numero di persone. È benemerito lo spirito missionario che li anima, ed è da considerare positivamente la proposta di tali temi e il dialogo che si attua, tenendo però ben presente la differenza rispetto ai percorsi di fede verso il sacramento del matrimonio, che pertanto non sono da questi sostituiti.

Sempre più, in questi ultimi decenni, assistiamo anche al moltiplicarsi della richiesta del sacramento del matrimonio da parte di chi vive già, talvolta da anni e con la presenza di figli, un matrimonio civile. La comunità cristiana è chiamata ad accoglierli con riguardo e attenzione, riservando loro un cammino di preparazione attraverso un accompagnamento alla fede e al dono della grazia sponsale. Infatti il sacramento del matrimonio produce in loro una novità di vita che deve essere scoperta e vissuta proprio nel momento della sua preparazione. A tal riguardo si possono presentare situazioni in cui uno o entrambi i nubendi chiedano il sacramento della confermazione. Questa, che apparentemente sembrerebbe una difficoltà, può divenire una risorsa, quando la coppia dei fidanzati può essere accompagnata, gradualmente, a una riscoperta del proprio battesimo in vista del dono dello Spirito da ricevere. È bene per i battezzati sposati civilmente o conviventi promuovere nella preparazione al matrimonio un cammino di fede che preveda la celebrazione della confermazione dopo la celebrazione delle nozze. Essa costituisce una preziosa opportunità di crescita per la coppia e per la famiglia.

Vi potrà essere anche la richiesta di far battezzare i figli nati da quell'unione civile; anzi, talora tale richiesta precede quella di celebrare il matrimonio o diventa occasione per avviare un percorso di maturazione verso di esso. L'accompagnamento di coppie di sposi può essere importante per prepararsi

al battesimo, consentendo di fare esperienza della chiesa domestica che hanno formato celebrando il sacramento del matrimonio. In ogni caso, non si inserisca il battesimo dei figli nella stessa celebrazione delle nozze.

Amarsi e sposarsi nei matrimoni misti

Nel corso degli ultimi decenni è aumentata la consistenza numerica dei matrimoni in cui una parte è cattolica e l'altra parte, pur essendo battezzata, non è cattolica, oppure non è battezzata. Tale situazione richiede una peculiare attenzione pastorale, sia nella preparazione al matrimonio sia nell'accompagnamento delle famiglie dopo la celebrazione delle nozze. Infatti, spesso si è in presenza di differenze nella concezione del matrimonio, della vita coniugale, dell'educazione dei figli, dei rapporti all'interno della famiglia, che richiedono un chiarimento e un confronto costruttivo, nel rispetto delle legittime diversità ma non facendo venire meno l'essenziale per una valida e fruttuosa celebrazione del matrimonio.

Per un corretto accompagnamento, è necessario distinguere il matrimonio celebrato tra due battezzati, di cui uno cattolico, da quello celebrato tra un cattolico e un non battezzato. Il matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico si radica nel comune battesimo e nel dinamismo della grazia, che «forniscono agli sposi ... la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali». Questo, tuttavia, non può far dimenticare le differenze esistenti: nel periodo del fidanzamento è facile che queste differenze vengano sminuite, ritenendo che l'armonia nella vita di coppia e l'amore vi possano supplire. È quindi essenziale, da parte di coloro che accompagnano queste coppie, aiutarle a comprendere l'importanza di eventuali difficoltà, cercando soluzioni condivise, in una prospettiva dialogante e percependo sempre la vicinanza della comunità cristiana: «nell'apposita preparazione a questo tipo di matrimonio deve essere compiuto ogni ragionevole sforzo per far ben comprendere la dottrina cattolica sulle qualità ed esigenze del matrimonio, come pure per assicurarsi che in futuro non abbiano a verificarsi le pressioni e gli ostacoli» che impediscono la libera manifestazione della propria fede, pur nella fatica della differenza religiosa.

In tale orizzonte si comprende pienamente il significato della normativa canonica, che prevede per la celebrazione di tali matrimoni la licenza dell'Or-

dinario del luogo (cfr can. 1124). A tale scopo è opportuno invitare i fidanzati a instaurare per tempo un confronto con il parroco della parte cattolica. In tal modo gli adempimenti canonici non vengono visti come formalità o pratiche da sbrigare, bensì come un ulteriore aiuto ad approfondire la loro situazione personale e di coppia, e a maturare scelte sempre più condivise. Particolare importanza assume la dichiarazione della parte cattolica con la quale si dichiara pronta ad allontanare tutti i pericoli di abbandonare la fede cattolica e promette di fare quanto è in suo potere perché i figli siano educati nella Chiesa cattolica; di tali impegni deve essere informata e consenziente l'altra parte. In tale contesto non va dimenticato che spesso la parte non cattolica è tenuta ad impegni analoghi verso la sua comunità religiosa di appartenenza.

Anche la scelta della celebrazione del matrimonio richiede particolare attenzione. Infatti, per la celebrazione del matrimonio si richiede di osservare la forma canonica, secondo le indicazioni previste nel Rito del matrimonio facendo quindi riferimento al rito della celebrazione del matrimonio nella liturgia della Parola, salva diversa valutazione della circostanza. Tale requisito incide nella validità stessa della celebrazione, salvo in caso di matrimonio con una parte non cattolica di rito orientale, in cui la forma canonica è richiesta per la liceità (cfr can. 1127 §1). In presenza di particolari e motivate difficoltà, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da tale forma, evitando in ogni caso una duplice celebrazione religiosa o il rinnovo del consenso (cfr can. 1127 §3).

L'accompagnamento e il sostegno, visibile nella preparazione al matrimonio, richiedono di continuare nel periodo successivo la celebrazione: con l'appoggio della comunità cristiana, la parte cattolica può essere fortificata nella sua fede e aiutata a maturare positivamente nella comprensione e nella pratica della fede, per diventare testimone credibile in seno alla famiglia, attraverso la sua vita e la qualità dell'amore dimostrati all'altro coniuge e ai figli.

Un'attenzione ancora maggiore si richiede qualora la parte cattolica intenda unirsi in matrimonio con una parte non battezzata. Sussiste in questi casi un impedimento alla celebrazione del matrimonio (cfr can. 1086), per cui esso può essere celebrato validamente solo con la dispensa. Infatti, notevoli possono essere le differenze circa la visione del matrimonio e della vita familiare, con una maggiore difficoltà a coltivare e testimoniare la propria fede e a educare cristianamente i figli. Per questo, nel cammino di preparazione di tali

coppie al matrimonio, è importante aiutarli a cogliere le differenze esistenti, confrontandosi sugli elementi essenziali e concordando su quanto si richiede per una valida celebrazione del matrimonio. È evidente che in tale accompagnamento si richiede una conoscenza basilare della religione non cristiana cui appartiene il coniuge non battezzato, ispirata ai principi conciliari e del dialogo interreligioso e alla dignità della persona umana. Anche qualora tale persona non professi alcuna religione, come per il matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico, è opportuno che, nel cammino di preparazione alle nozze, si tenga presente quanto richiesto dalla normativa canonica. Infatti, per poter far richiesta di dispensa dall'impedimento, è necessaria la dichiarazione della parte cattolica di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto in suo potere per educare cristianamente i figli (cfr cann. 1125-1126). Per la celebrazione del matrimonio, si richiede inoltre di osservare la forma canonica (cfr can. 1117), usando il rito apposito, salvo dispensa dalla forma canonica.

Il matrimonio via di santificazione

Il battesimo, del quale si fa memoria all'inizio della celebrazione del matrimonio, fonda l'universale chiamata alla santità nella Chiesa, che comprende anche gli sposi e le famiglie. «Modellata e ispirata all'amore di Gesù Cristo, la vita coniugale appare una tipica espressione della vita cristiana, cioè una vera via di imitazione di Cristo Gesù». La via specifica di santità degli sposi è data dal sacramento del matrimonio, che è «fonte propria e mezzo originale di santificazione per i coniugi e per la famiglia cristiana». La preghiera, la parola di Dio, l'Eucaristia e i sacramenti sono pertanto vissuti e celebrati nella forma propria della coppia sponsale, nata dal matrimonio, e dalla famiglia, chiesa domestica. La spiritualità coniugale e familiare comprende così tutta la loro vita, si caratterizza per le espressioni tipiche della relazione nuziale e parentale e, in particolare, dall'amore coniugale, che è pienamente umano, unico, fedele e fecondo. La vita a due, il legame affettivo e la vita sessuale tra i coniugi, il mutuo aiuto «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia», il servizio responsabile nella Chiesa e nella società, la partecipazione ai sacramenti e la vita di preghiera sono ingredienti essenziali della spiritualità degli sposi cristiani, che si allarga agli altri componenti della famiglia nelle dinamiche proprie del rapporto tra le generazioni, della trasmissione della vita e dell'educazione dei figli, comprendendo l'educazione alla fede e l'accompagnamento per il di-

scernimento della loro vocazione. Gli sposi sono dunque chiamati a divenire santi «seguendo la loro propria via»; il loro cammino si nutre così di una spiritualità propria e originale, che accoglie, nella dimensione nuziale, la condizione laicale che annuncia nel mondo, nella vita quotidiana, il regno di Dio.

Gli sposi ministri dell'amore: ricolmi dello Spirito per essere inviati

In forza del sacramento del matrimonio, i coniugi sono rafforzati nell'amore reciproco e diventano ministri della grazia per la propria famiglia e per la comunità cristiana. Essi ricevono «la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore, quale riflesso vivo, e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa sua Sposa». Sono «ministri di santificazione nella famiglia», ministri della vita e dell'educazione dei figli. «Deve crescere la consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal sacramento del matrimonio e chiama l'uomo e la donna a essere segno dell'amore di Dio che si prende cura di ogni suo figlio». La fecondità del loro amore - sempre assicurata anche ai coniugi che non possono fisicamente generare - diventa anche seme di fraternità, di solidarietà e di comunione nella comunità cristiana e nella società civile. I coniugi ricevono inoltre dal sacramento un ministero particolare per la edificazione della Chiesa, in comunione e sinergia con il ministero dei presbiteri: «l'Ordine e il Matrimonio sono ordinati alla salvezza altrui; se contribuiscono alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio agli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa, servono all'edificazione del popolo di Dio».

La ministerialità sponsale e quella presbiterale hanno radice nell'unico battesimo, sorgente di ambedue le vocazioni, e si differenziano per i diversi doni dello Spirito conferiti nei rispettivi sacramenti. Nell'unità dello Spirito, fra presbiteri e sposi possono così nascere una cordiale amicizia e una relazione feconda volta anche a un'efficace missione pastorale, oggi particolarmente richiesta. Anche verso la più ampia collettività civile, gli sposi sono rivestiti di un compito proprio che, compreso nel ministero della vita e dell'educazione, si attua nella trasmissione di quell'insieme di valori che innestano nella società l'anima della comunione familiare. Si tratta di un servizio necessario e oggi particolarmente urgente, che deve trovare nella società non solo un doveroso ringraziamento, ma anche forme concrete di tutela e di sostegno per le famiglie dalle quali è composta.

Un solo corpo offerto a lode di Dio

Così San Paolo scrive ai cristiani di Roma: «Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1). La relazione di coppia, oltre ai sentimenti e al dialogo spirituale, coinvolge tutta la persona anche nella sua dimensione corporale e sessuale. La dimensione della sessualità va quindi inserita nel più ampio contesto della comunicazione tra due persone responsabili di se stesse e del valore sociale e morale delle loro azioni. La relazione sessuale cresce insieme ai linguaggi della corporeità e s'impoverisce quando questi diventano avari, rarefatti, bloccati, funzionali. Al contrario, e in particolare nell'odierno clima di banalizzazione della sessualità, è più che mai necessario comprendere la bellezza di una relazione sponsale vissuta nell'unità delle sue varie dimensioni, non come momento isolato ma vertice e sintesi della vita della coppia.

Il dialogo di coppia e la gestione dei conflitti

Fa parte di una sana spiritualità coniugale e familiare l'impegno a non lasciare che gli affanni familiari e la fatica, o altri fattori esterni come la televisione e i media, tolgano spazio al dialogo della coppia e la conducano all'aridità comunicativa. Il tema del dialogo è fortemente presente oggi nell'accompagnamento dei fidanzati e degli sposi. Nella fase dell'innamoramento i fidanzati danno enfasi al dialogo, riducendolo spesso a un parlare spontaneo di cose piacevoli e condivise, evitando gli argomenti che non trovano sintonia e provocano conflitto. La coppia che nasce dal sacramento non è esente allora dal rischio dell'impoverimento del dialogo e dalle fatiche dell'incomprensione.

La fede può mantenere vivo uno sguardo profondo che sappia cogliere nella persona amata quella ricchezza umana e spirituale che le debolezze e le fragilità tendono a nascondere. È fondamentale trovare il tempo per fermarsi e parlare insieme, sedersi l'uno davanti all'altro per un sereno dialogo, che può essere favorito e accompagnato dalla preghiera comune mediante l'invocazione allo Spirito Santo, la lettura della Sacra Scrittura o la liturgia delle ore. Le differenze personali dovute al maschile e al femminile, al modo diverso di gestire emozioni e sentimenti, alla propria storia, dovranno di-

venire non motivo di distanza, ma occasioni privilegiate per alimentare il dialogo e la scoperta delle proprie risorse.

Una piena fecondità

La vita cristiana di una coppia si manifesta soprattutto nella dimensione della fecondità. Il matrimonio e l'amore coniugale infatti sono ordinati, per loro natura, alla generazione ed educazione dei figli, che sono il «preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono pure al bene dei coniugi». Quando diciamo fecondità, non intendiamo soltanto la fertilità biologica; la fecondità si può esprimere pienamente anche nell'infertilità biologica. Infatti, «la fecondità dell'amore coniugale non si restringe alla sola procreazione dei figli ..., si allarga e si arricchisce di tutti quei frutti di vita morale, spirituale e soprannaturale che il padre e la madre sono chiamati a donare ai figli e, mediante i figli, alla Chiesa e al mondo». Quando diciamo fecondità, quindi, vogliamo comprendere anche quel modo straordinariamente ricco di generare alla vita che è l'educazione.

Non si può negare che sia molto diffusa tra i giovani che si sposano una mentalità che vede il figlio come rivale della felicità di coppia oppure, in altri casi, un ingrediente assoluto e indispensabile per il proprio benessere. Va invece proposta una visione dell'amore che comprenda la generosa e responsabile apertura alla vita come una sua dimensione imprescindibile, che si concretizza nella generazione e nell'educazione, o nell'affido e nell'adozione, e nel divenire in tanti modi ricchezza per la comunità.

Nel contesto della procreazione, va proposto ai fidanzati che si preparano al matrimonio il valore dei metodi naturali di regolazione della fertilità come lo strumento per esprimere la responsabilità e la generosità procreativa, nel pieno rispetto dell'integrità dell'atto coniugale, perché aiutano gli sposi a vivere la loro sessualità nel rispetto e nell'accoglienza totale dell'altro. Se non sempre deve generare la vita, nella sua stessa essenza l'atto coniugale vede congiunte la dimensione unitiva della coppia e quella procreativa che, se forzatamente separate, ne minano l'integrità e la possibilità di realizzazione piena dell'unità tra i coniugi. Nel far conoscere i metodi naturali, si incentivi la collaborazione con i Centri di regolazione naturale della fertilità.

La scelta della sobrietà

La sequela di Gesù comprende anche il rapporto con i beni materiali di cui, insegna il Vangelo, è lecito usare, perché sono un dono di Dio, ma verso i quali è necessario mantenere un sano distacco, che si traduce in una grande libertà di fronte a ciò che ci appartiene. Questo equilibrio deve essere ricercato anche nella conduzione della famiglia: le persone sono più importanti delle cose che si possiedono, le relazioni umane un bene che contribuisce alla felicità molto più della ricchezza materiale. Gesù così esorta i suoi discepoli: «Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?» (Mt 6,25). Questo non significa certo non procurarsi ciò di cui vivere, ma è un invito ad affidarsi alla Provvidenza e a non assolutizzare i beni terreni. Il contesto odierno ci pone davanti a due fenomeni contrastanti: un consumismo dilagante, che fa del possesso dei beni il parametro della felicità umana, e d'altra parte la crisi economica, che riduce fortemente la disponibilità finanziaria di molti. Ciò dovrà spingere chi ha di più ad atteggiamenti di sobrietà e condivisione, e ispirare in chi ha meno sentimenti di fiducia e valorizzazione dell'essenziale. La sobrietà che porta la solidarietà verso i poveri deve manifestarsi già nella celebrazione delle nozze e nella festa nuziale.

La sofferenza come esperienza di crescita

La sofferenza, nel cammino della vita, si presenta in molti modi: nella malattia del coniuge, nella salute fragile dei figli, nella vecchiaia dei genitori, nell'esperienza drammatica della disabilità, nell'incomprensione e nell'isolamento, nel tradimento e nell'abbandono, nel fallimento educativo e nell'esperienza precoce della morte di un proprio caro. Anche la crisi fa parte del cammino sofferto della coppia. Essa si presenta, sovente, come fisiologica nei passaggi propri della vita coniugale, talvolta assume il carattere della sorpresa o può essere causata da scelte e atteggiamenti colpevoli. Crisi non è sinonimo di morte, ma di un passaggio delicato che richiede giudizio, preghiera, aiuto per evolvere in una situazione risanata e migliore.

Senza guastare l'incanto del sogno dei fidanzati rispetto al loro futuro, è importante aiutarli ad affrontare con realismo la vita, che presenta nodi critici, confidando sempre nell'aiuto di Dio, che non abbandona la famiglia nel mo-

mento della prova, ma è vicino con un supplemento di amore. Condividere la sofferenza di altri e vivere con fede le fatiche e le sofferenze della propria famiglia può rendere più solido l'amore e generoso il servizio agli altri.

Per affrontare questa tematica così delicata potrebbe essere significativa la testimonianza, nei percorsi per i fidanzati, di persone di fede che fanno esperienza di vedovanza, di separazione o che hanno affrontato situazioni difficili.

Sostenere i primi passi dopo il matrimonio

I primi anni di matrimonio sono spesso i più bisognosi di cura e di un autentico accompagnamento. «Perché la famiglia divenga sempre più una vera comunità di amore, è necessario che tutti i suoi membri siano aiutati e formati alle loro responsabilità di fronte ai nuovi problemi che si presentano, al servizio reciproco, alla compartecipazione attiva alla vita di famiglia. Ciò vale soprattutto per le giovani famiglie, le quali, trovandosi in un contesto di nuovi valori e di nuove responsabilità, sono più esposte, specialmente nei primi anni di matrimonio, ad eventuali difficoltà, come quelle create dall'adattamento alla vita in comune o dalla nascita di figli».

Questo percorso implica diverse sfide: la costruzione e il consolidamento dell'identità individuale, del legame affettivo di coppia e la responsabilità di diventare genitori. Nell'affrontare il tema dell'accompagnamento in questa fase, è importante riflettere sugli atteggiamenti che la comunità cristiana può assumere di fronte a tutto ciò. Occorre, infatti, promuovere una comprensione sempre più approfondita di queste sfide, che permetta uno sguardo di apertura e possa associare alla definizione di "giovane coppia" non solo gli aspetti di inesperienza, fragilità, incertezza che più spesso emergono, ma anche la novità, l'entusiasmo e la vivacità che questo termine include.

Fili da non spezzare con la comunità cristiana

È necessario, in primo luogo, distinguere le situazioni in cui la giovane coppia di sposi in qualche modo si rivolge alla comunità cristiana per presentare una richiesta, come la celebrazione del battesimo del proprio figlio, da quelle in cui si trova occasionalmente a incrociare gli eventi della Chiesa locale.

Nel primo caso, al di là delle motivazioni più varie che sottendono la domanda, si tratta di momenti privilegiati di incontro, in cui la comunità cristiana e, in particolare, gli operatori coinvolti (presbitero, animatori, catechisti, coppie che frequentano la parrocchia) sono chiamati ad ascoltare non solo la richiesta, ma le singole persone e la coppia con tutto il carico delle storie e delle esperienze che li precedono. Il primo compito di una comunità cristiana è l'accoglienza nelle parole, nei gesti, nelle modalità e nei percorsi più o meno articolati che propone.

Un secondo obiettivo può delinearsi nella possibilità di un sostegno alla coppia nel vivere la quotidianità della vita familiare e un percorso di crescita spirituale che illumini e aiuti a vivere l'attesa e la nascita del figlio e il compito educativo o, in altri casi, eventuali problemi di fertilità. Proprio in questo periodo, di solito, crescono le difficoltà nel conciliare le esigenze della coppia sponsale con i ritmi di vita e di lavoro, il rapporto con gli amici, la relazione con le famiglie d'origine. È quindi necessario proporre itinerari per giovani sposi e iniziative che possano illuminare queste dimensioni, risvegliando la fede e favorendo l'avvicinamento e l'appartenenza alla comunità ecclesiale, nelle sue varie forme. In tal senso sono una preziosa risorsa le coppie e i sacerdoti che hanno curato la loro preparazione al matrimonio e che, con relazioni umane significative, possono fungere da ponte per custodire il legame dei giovani coniugi con la propria comunità parrocchiale.

Infatti, «la famiglia stessa è il grande mistero di Dio. Come “chiesa domestica”, essa è la sposa di Cristo. La Chiesa universale, e in essa ogni Chiesa particolare, si rivela più immediatamente come sposa di Cristo nella “chiesa domestica” e nell'amore in essa vissuto: amore coniugale, amore paterno e materno, amore fraterno, amore di una comunità di persone e di generazioni». Questo itinerario di scoperta della bellezza dell'amore sponsale e familiare va dunque sostenuto, investendo le migliori energie, attraverso operatori pastorali competenti e appassionati, esperti di umanità e testimoni di una fede feconda. Sarà quindi necessario, nei prossimi anni, investire maggiori risorse nella loro formazione, con percorsi qualificati e opportuni.

Alleanze educative attorno alle giovani famiglie

Diviene quindi fondamentale creare, dove è possibile, sinergie e feconde alleanze educative con quanti possano fornire conoscenze e metodologie (con-

sultori, associazioni, istituti e scuole di formazione) o costituiscano luoghi di incontro e di frequentazione (asili nido, scuole dell'infanzia, agenzie per il tempo libero) per elaborare progetti, in una chiara antropologia cristiana. Si pensi, ad esempio, alle iniziative, in molti casi già in atto, che cercano di creare occasioni di approfondimento su tematiche che riguardano la coppia, agli interventi di sostegno alla genitorialità attivate dai consultori diocesani, agli incontri legati alla pastorale pre e post-battesimale, alle occasioni di riflessione sul dono della vita durante il periodo della gravidanza.

Occorre sempre più costituire un collegamento fra la preparazione al matrimonio, i primi passi della vita di coppia e l'iniziazione cristiana attraverso significativi progetti di accompagnamento. La comunità cristiana può allora proporsi come una rete di famiglie in grado di custodire un patrimonio ricco di esperienza che affonda le radici nella tradizione viva del magistero della Chiesa. In questo modo possono essere offerte iniziative e percorsi che favoriscano questo scambio di stimoli ed esperienze fra famiglie, per sostenere la crescita della coppia nelle fasi più critiche dei suoi passaggi evolutivi. «La famiglia va amata, sostenuta e resa protagonista attiva dell'educazione non solo per i figli, ma per l'intera comunità ... Corroborate da specifici itinerari di spiritualità, le famiglie devono a loro volta aiutare la parrocchia a diventare famiglia di famiglie».

Le forme di accompagnamento che possono emergere dalla creatività ed esperienza delle diverse realtà pastorali sono molte e variegata. Ad esempio, quella di creare occasioni di dialogo in coppia, fornire metodologie per migliorare la comunicazione, intrecciare relazioni di amicizia con altre coppie, proporre incontri per imparare a pregare e a confrontarsi con la parola di Dio attraverso la Sacra Scrittura, suggerire luoghi o persone che possono offrire un ascolto attento e qualificato in momenti di difficoltà, favorire l'incontro con presbiteri e coppie più mature che sappiano porsi accanto e offrire uno sguardo di fede sulle esperienze quotidiane, ritiri o forme di esercizi spirituali per le famiglie.

Attraverso queste modalità, la comunità cristiana può esprimere il suo desiderio di farsi carico della fragilità e della complessità del vivere la relazione coniugale, offrendo sostegno e accoglienza, stimolando una riflessione consapevole sul valore del sacramento del matrimonio e della famiglia, lasciandosi interpellare dalla novità che nasce dall'incontro con le coppie che incontra.

Percorsi di comunione fra sposi e presbiteri

Questa attenzione alle giovani coppie le condurrà a divenire soggetto attivo e fermento di comunione per l'intera comunità parrocchiale. La loro ministerialità sponsale, unita al ministero comunionale dei sacerdoti, potrà costituire una sorgente di fecondità educativa per la vita della parrocchia.

C'è infatti una custodia e una stima reciproca da sollecitare fra sposi e presbiteri. Non si tratta solo, da parte dei sacerdoti, di aver cura delle giovani famiglie, ma di ricevere da loro stesse luce per la propria identità sacerdotale e nuovi impulsi per un' incisiva laboriosità pastorale. È infatti particolarmente preziosa una coppia di coniugi che, in modo efficace, collabora con il presbitero diventando essa stessa soggetto di evangelizzazione, così da affiancarsi a lui come catechisti ed educatori nei gruppi giovanili o animatori della Caritas parrocchiale.

Così, dopo un cammino di formazione adeguata, i giovani sposi, vicino ai loro presbiteri, potranno approfondire sempre più il mistero del sacramento (cfr Ef 5,32), consapevoli che «la famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore alleata del ministero sacerdotale; essa è un dono prezioso per l'edificazione della comunità».

La famiglia cellula vivificante della Chiesa e della società

La dimensione cristiana della famiglia non domanda soltanto un impegno di coerenza personale nella vita familiare e nella comunità cristiana, ma chiede anche di essere presente in modo attivo nella società civile e di contribuire al suo ordinato sviluppo. La famiglia cristiana, prima cellula della società, può e deve dare un suo originale contributo alla vita sociale anche in forma di intervento politico, attraverso le varie forme di vita associativa: «Le famiglie devono crescere nella coscienza di essere "protagoniste" della cosiddetta "politica familiare" ed assumersi la responsabilità di trasformare la società: diversamente le famiglie saranno le prime vittime di quei mali, che si sono limitate ad osservare con indifferenza».

In particolare la famiglia cristiana ha a cuore un'equa e giusta distribuzione dei beni e delle risorse tra le singole comunità e le generazioni. Allo

stesso modo la società civile, per il principio di sussidiarietà, è chiamata a sostenere la famiglia fondata sul matrimonio con politiche familiari adeguate ed efficaci, che incoraggino i giovani fidanzati alla scelta sponsale. Si sta facendo sempre più strada la convinzione che il punto di partenza di un coraggioso rinnovamento sociale stia nel dedicare una speciale attenzione alla famiglia, per metterla in condizione di liberare la sua capacità generativa per la vita comunitaria.

(Estratto da CEI, *Orientamenti pastorali della Cei sulla preparazione al matrimonio e alla famiglia*: Cap. IV: *Verso la celebrazione delle nozze*. Cap. V: *Giovani coppie in cammino*)

Norme Canoniche

Preparazione remota e prossima al matrimonio e alla sua celebrazione

1. Le linee fondamentali della preparazione al matrimonio sono state tracciate dal magistero dei Vescovi italiani, in diversi documenti, da Evangelizzazione e sacramento del matrimonio (nn. 61 -62) al Direttorio di pastorale familiare (1993). In questi testi si sottolinea la necessità di promuovere da parte delle famiglie e delle parrocchie una preparazione remota al matrimonio rivolta ai ragazzi e adolescenti in particolare, in una prospettiva vocazionale e di educazione all'amore. La comunità cristiana è chiamata a valorizzare il fidanzamento come tempo di grazia e occasione preziosa di evangelizzazione sui principali aspetti, problemi ed esigenze della vita di coppia. Una specifica pastorale per i fidanzati rappresenta un impegno da sostenere con cura nelle Parrocchie, mediante l'apporto di educatori appositamente preparati.

Per quanto riguarda l'immediata preparazione al matrimonio il Direttorio offre precisi orientamenti. Ne richiamiamo alcuni:

- a) affinché gli itinerari di preparazione possano svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale **si presentino in Parrocchia almeno un anno prima** (Dir. Past. n. **61**), in modo da concordare con i sacerdoti e i responsabili della pastorale matrimoniale, un cammino di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei nubendi.
- b) la preparazione sia **impostata come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione** e catechesi, di riscoperta della fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e di approfondimento delle proprietà fondamentali del matrimonio cristiano. La durata non sia inferiore ai tre – quattro mesi. I gruppi siano piccoli e seguiti in permanenza da un'équipe di catechisti appositamente formata. Si concluda il cammino con una giornata di spiritualità e di fraternità Per favorire la conoscenza e l'incontro della coppia con la parrocchia in cui andrà ad abitare, si ricerchino forme di contatto tra i fidanzati e il futuro parroco; o comunque si metta quest'ultimo nella condizione di conoscere l'avvio di una nuova famiglia.

- c) è necessario che ogni comunità parrocchiale si attivi per essere in grado di offrire questi itinerari di fede, anzitutto ai propri fidanzati, a meno che situazioni particolari non consiglino di svolgere questi incontri a livello interparrocchiale o zonale. È comunque opportuno stabilire un coordinamento tra le parrocchie della stessa zona pastorale sul piano della durata, del programma e delle giornate della settimana, con l'orario in cui si svolgono gli itinerari, per permettere ai fidanzati di poterne usufruire agevolmente. Accanto agli itinerari comunitari e in stretto collegamento con essi restano sempre necessari e insostituibili i colloqui pastorali che il Parroco è tenuto a svolgere con i nubendi, in modo da stabilire con ciascuna coppia una conoscenza e un rapporto più personalizzati (cfr. can. 1063, 2-3 C.J.C.).
- d) la partecipazione a questi itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata moralmente obbligatoria, senza per altro che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze (cfr. FC n.66). È necessario tuttavia venire in contro alle difficoltà dei fidanzati prevedendo per loro forme diversificate di accompagnamento;
- e) in questo ampio contesto di preparazione assume la sua specifica importanza anche la preparazione liturgica alla celebrazione. In essa si dovrà avere una cura particolare per creare nei fidanzati le disposizioni di fede e di conversione, necessarie alla celebrazione del sacramento della penitenza. Questa preparazione immediata alla celebrazione ha come sede più idonea la chiesa o si celebra il matrimonio ed è perciò un obbligo del Parroco cui essa è affidata.

Alcuni casi particolari per l'ammissione al matrimonio

2. Nella situazione attuale possono presentarsi delle circostanze in cui, per motivi diversi, i fidanzati richiedono il matrimonio con **urgenza**, senza che sia possibile una preparazione regolare.

Fermo restando che vanno considerate come **fatti eccezionali**, devono essere risolte caso per caso, tenendo simultaneamente presenti le esigenze di un sacramento che chiama in causa la fede, il bene attuale dei nubendi, la comprensione delle situazioni e soprattutto la stabilità del vincolo coniugale. Ciò che conta in questi casi è evitare la tentazione sia della facile ac-

condiscendenza nel dispensare da ogni preparazione, sia dell'irrigidimento e dell'intransigenza con richieste impossibili; piuttosto occorre offrire forme e occasioni di incontro pastorale che permettano alle singole coppie di fidanzati di fare un passo avanti nella loro vita di fede, tenendo presente che l'evangelizzazione può e deve continuare anche dopo la celebrazione del sacramento. Se dovesse sorgere qualche perplessità si consulti **la Cancelleria della Curia Arcivescovile**, fornendo gli elementi necessari per una giustificata e opportuna valutazione in vista delle decisioni dell'Ordinario. L'imminenza di una nascita non è sempre e comunque una causa sufficiente per giustificare l'omissione della preparazione, di fronte a una coppia che non è consapevole del passo che sta per compiere.

Matrimonio dei battezzati non credenti

Una speciale attenzione va riservata ai battezzati non credenti e cioè a coloro che pur richiedendo il matrimonio canonico dimostrano di non essere pienamente disposti a celebrarlo con fede, o perché vi accedono per motivi che non derivano dalla fede o perché si tratta di nubendi totalmente indifferenti alla fede o che dichiarano esplicitamente di non credere o che si trovano in uno stato notorio di abbandono della fede (cfr. can. 1071, 4 C.J.C.).

La richiesta del sacramento è in questi casi potrebbe essere un'occasione di evangelizzazione e di catechesi. "Il Parroco aiuti questi nubendi a riflettere sul significato della loro scelta e accerti, in ogni caso, che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano" (cfr. Decreto Generale sul matrimonio canonico, n. 43).

Qualora, nonostante tutti i tentativi per ottenere un segno di fede sia pure germinale, i nubendi mostrassero di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando celebra il matrimonio dei battezzati, si può giungere alla decisione **di non ammetterli al sacramento**. Tale decisione va presa con autentico spirito di discernimento, secondo i criteri condivisi con gli altri presbiteri nella comunione ecclesiale con il Vescovo, e soprattutto nei casi di dubbio dopo aver consultato l'Ordinario, nel rispetto della normativa per i casi specifici definita nel Decreto Generale sul matrimonio canonico, nn. 43 e 44.

Matrimonio dei battezzati non cresimati

I nubendi “che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo” (cfr. can. 1065 C.J.C.).

Pertanto le parrocchie o le zone pastorali istituiscano appositi itinerari annuali di preparazione da far conoscere per tempo ai fidanzati che intendano avvalersene. Si ricorda che l'amministrazione della Confermazione a nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente) **non può precedere la celebrazione del matrimonio** (D.G. n. 8), “mancando quella fondamentale conversione che è condizione necessaria per ottenere la grazia del Signore” (cfr. La pastorale dei divorziati risposati... n. 36).

Matrimonio dei minorenni

Con la pubblicazione nel 1975 del nuovo diritto di famiglia, si pone un problema particolare a proposito dell'ammissione al sacramento del matrimonio di giovani *minorenni*, che implica sovente fondati dubbi sulla futura stabilità della nuova famiglia.

In merito a ciò, secondo le indicazioni del Decreto Generale sul matrimonio canonico, promulgato dalla C.E.I. il 17 febbraio 1991, si ritiene opportuno dare le seguenti direttive:

- quando il matrimonio è richiesto da giovani di **età inferiore ai 16 anni**, i Pastori d'anime, in modo rispettoso ma fermo, **rifiutino il sacramento**, ricordando agli interessati e alle loro famiglie che “le ragioni di convivenza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della particolare gravità, e che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio, anche considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili” (cfr. art. 36 D. G.);
- nel caso di giovani **che hanno superato i 16 anni, ma non hanno ancora compiuto i 18 anni**, il Parroco cerchi di dissuaderli dal contrarre il matrimonio, mettendo in risalto i gravi rischi che una decisione così impegnativa, presa a questa età, normalmente comporta. Se esistono circostanze particolarmente gravi, il Parroco esiga “l'ammissione” al matrimonio da parte del Tribunale dei minori, richiesta necessaria per l'ot-

tenimento degli effetti civili al matrimonio del minore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 1983. Se questo non fosse possibile, il Parroco può allora sottoporre il caso, corredandolo di un personale giudizio, all'Ordinario che, avvalendosi della collaborazione di un consultorio di ispirazione cristiana (art. 37 D.G.), darà una valutazione circa la libertà del consenso e la maturità psico-fisica del minore, per la celebrazione di un matrimonio solo canonico da celebrarsi nell'Arcidiocesi di Oristano.

Matrimonio solo canonico dei vedovi e dei militari

La stessa prudente valutazione è lasciata all'Ordinario per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio da parte di alcune persone che si trovano in situazioni particolari: vedovi (cfr. art. 40 D.G.) e militari. Per i militari si consulti anche l'Ordinariato militare. (art. 41 D.G.).

Divisione dei due riti

Per i cattolici che richiedano la celebrazione del matrimonio in **due momenti distinti**, e cioè la celebrazione civile e quella religiosa, i Parroci ricordino loro che “i cattolici in Italia sono tenuti a celebrare il matrimonio secondo la forma canonica con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato” (art. 1 D.G.).

Solo nel caso che l'Ordinario, per **motivi gravi**, dispensi dall'obbligo di avvalersi della trascrizione agli effetti civili, i contraenti, consapevoli che per i cattolici il rito civile delle nozze, per difetto di forma, non ha valore costitutivo per il vincolo matrimoniale, procederanno distintamente alla celebrazione dei due riti. In tale caso, la celebrazione del sacramento preceda il rito civile da compiersi, possibilmente, nello stesso giorno.

L'eventuale domanda presentata in proposito dai fidanzati dovrà essere accompagnata da una lettera del Parroco, nella quale si esprima un giudizio sul caso concreto.

Matrimonio canonico dopo il civile

Oggi sono sempre più frequenti i casi di cattolici che hanno già contratto tra loro matrimonio solo civile e che chiedono di celebrare il sacramento.

I Pastori di anime accolgano la loro richiesta **con atteggiamento positivo**

e incoraggiante. Aiutino tuttavia i nubendi a riflettere sulla loro precedente scelta e sui motivi che li spingono oggi a chiedere il sacramento. A tal fine alleghino una domanda scritta all'Ordinario per ottenerne la licenza (art. 44, 1 D.G.), usando il **n. 7** del formulario C.E.I.

Si ricorda ai Parroci lo strumento giuridico della **sanazione in radice** (can. 1161 C.J.C.), quando uno dei due coniugi, sposati civilmente, chiede il matrimonio canonico, mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica (cfr. art. 44, 1 D.G.).

Matrimonio canonico dei divorziati da un matrimonio civile (art. 44, 3 D.G.)

Normalmente, salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario, occorre attendere la registrazione della sentenza di scioglimento del vincolo che abbia composto eventuali pendenze verso i figli o altre persone. A tal fine si chieda all'Ordinario la licenza per un matrimonio concordatario utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I. (art. 44, 3 D.G.).

Qualora si avesse soltanto la **sentenza di divorzio senza la registrazione**, il Parroco, per gravi motivi pastorali, può inoltrare la domanda all'Ordinario per ottenere il matrimonio solo canonico, utilizzando il n. 8 del formulario C.E.I., dopo aver verificato la sincerità della richiesta dei nubendi e l'impegno a regolarizzare successivamente la posizione matrimoniale con il matrimonio civile.

Matrimoni misti

Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e battezzati (Si intendono validi quei battesimi amministrati in nome della SS. Trinità (cfr. ad TE 13, a) di altre comunioni cristiane (cfr. can. 1124-1125 C.J.C. e Dir. Past., n. 88).

In questi casi "è necessario che con particolare cura pastorale i contraenti siano resi consapevoli delle difficoltà che potranno sorgere in una vita coniugale tra persone che non vivono in perfetta comunione ecclesiale" (cfr. D.G., nn. 47-52 e il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo, nn. 143-160).

Si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio, con la licenza dell'Ordinario (can. 1126 C.J.C.), dopo che **la parte contraente cattolica**

abbia sottoscritto davanti al Parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica. Di questo impegno **deve essere informata la parte non cattolica**, “in modo tale che risulti chiaro che questa è consapevole delle promesse e dell’obbligo della parte cattolica” (MM, n. 4/5).

Matrimoni interreligiosi o di disparità di culto

Si intendono i matrimoni celebrati tra cattolici e appartenenti a *religioni non cristiane*, non battezzati (cfr. can. 1086 C.J.C.).

A maggior ragione in questi casi “è doveroso richiamare i nubendi cattolici sulle difficoltà cui potrebbero andare incontro in ordine all’espressione della loro fede, al rispetto delle reciproche convinzioni, all’educazione dei figli” (Dir. Past., n. 89). Oltre alla dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica per i matrimoni misti (can. 1124 C.J.C.), è necessario ottenere dall’Ordinario la **dispensa dall’impedimento di disparità di culto** (can. 1086 C.J.C.).

Particolare attenzione va riservata ai matrimoni *tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica*. La celebrazione del matrimonio tra un musulmano e una cattolica nell’Arcidiocesi di Oristano esige **sempre una previa autorizzazione dell’Ordinario**. Pertanto i Parroci non possono istruire la pratica matrimoniale senza aver consultato previamente la Cancelleria Arcivescovile.

Il luogo della celebrazione

3. Il matrimonio, come tutti i sacramenti, è un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente privato. **Il luogo ordinario della celebrazione del matrimonio è la Chiesa parrocchiale**. Si dovrà continuare ad insistere, attraverso una paziente opera di formazione, e soprattutto mediante una viva testimonianza di comunione delle comunità parrocchiali, perché i futuri sposi trovino in essa l’ambiente idoneo per celebrare la loro unione in Cristo e nella Chiesa.

4. Qualora i nubendi presentino la richiesta di celebrare il matrimonio in un’altra **Chiesa parrocchiale** i pastori d’anime non si oppongano se non

per gravi motivi. La pratica matrimoniale sia di norma impostata dal parroco proprio di uno degli sposi oppure sia data Licenza per l'istruzione della pratica e per la celebrazione del sacramento al parroco del luogo, con la compilazione scritta del modulo previsto (Mod. XIII).

5. I Pastori d'anime da parte loro aderiscano volentieri, per quanto è possibile, alla richiesta dei fidanzati che domandano loro di presiedere la celebrazione del matrimonio, quando questa si svolge, per ragioni plausibili, fuori della propria parrocchia. L'esperienza conferma che si tratta di una preziosa occasione di incontro umano e di evangelizzazione.

6. La celebrazione del matrimonio in chiese succursali, oratori o cappelle **resta proibita**, in conformità all'art. 24 del D.G., salvo giusta causa da sottoporre all'Ordinario. Così pure resta **proibita la celebrazione del matrimonio** in case private, hotel, o anche all'aperto, e in genere in quei luoghi dove la celebrazione rivesta il carattere di cerimonia privata ed esclusiva.

La partecipazione attiva e consapevole alla celebrazione

7. Poiché la celebrazione del matrimonio, come quella degli altri sacramenti, è un atto ecclesiale, occorre che rivesta un carattere veramente comunitario. Si curi perciò che i presenti partecipino attentamente all'azione liturgica, predisponendo per loro sussidi e strumenti idonei. Quando la celebrazione del matrimonio si compie durante la S. Messa non dovrebbe essere disattesa la partecipazione all'Eucarestia da parte degli sposi e dei presenti, se ne hanno le disposizioni. Siano affidati ai futuri sposi alcuni ministeri specifici della celebrazione liturgica, in modo che si sentano pienamente protagonisti del sacramento. Siano favorite le celebrazioni con la partecipazione della comunità cristiana e si provveda alla presentazione e all'accoglienza degli sposi da parte della Parrocchia prima e dopo la celebrazione del matrimonio.

8. La celebrazione non si improvvisa. Per questo i parroci e gli operatori pastorali che curano la preparazione dei fidanzati dedichino una cura speciale, nell'imminenza delle nozze, **alla catechesi dei riti e delle preghiere, alla scelta delle letture**, ecc. Non si trascuri l'invito perché tutta la festa nuziale sia ispirata ai principi evangelici della semplicità e della sobrietà (Dir. Past. n. 71).

9. In una prospettiva pastorale che si preoccupa di evangelizzare mediante la celebrazione e in occasione di essa, grande valore deve essere attribuito all'omelia, che non può ridursi ad un discorso di circostanza ma deve essere un annuncio della parola di Dio.

10. L'animazione della celebrazione richiede inoltre che si valorizzino le didascalie previste nella celebrazione eucaristica del rito del matrimonio; siano comunque brevi e ben preparate per non appesantire l'azione liturgica. Un rilievo particolare dovrà essere dato al rito di accoglienza che introduce la celebrazione, in modo che serva a creare un clima non solo fraterno, ma anche di preghiera e di comunione nella fede.

11. Nella scelta della data **di matrimonio è opportuno rispettare lo spirito dei tempi liturgici**. Se per giusta causa il matrimonio viene celebrato in Avvento o in Quaresima si tenga conto delle caratteristiche proprie di questi periodi, celebrando comunque la S. Messa propria del tempo liturgico.

12. Il canto e la musica favoriscano la partecipazione, specialmente interiore, all'azione liturgica. Non siano invece occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone (Dir. Past. n. 80).

Scelta del Rito

13. "La celebrazione del **matrimonio in via ordinaria** deve avvenire durante la Messa" (Rito mat., n. 8).

Può accadere talvolta che, al momento della celebrazione del matrimonio, i nubendi, pur avendo partecipato al cammino di preparazione, non siano ancora pervenuti a un accettabile grado di fede, per cui non si sentono disposti a celebrare il sacramento della penitenza-riconciliazione e neppure quindi a partecipare all'eucarestia, anche se non li rifiutano formalmente. **In tali casi si consiglia la celebrazione del matrimonio senza la Messa**, ma nel quadro di una liturgia della Parola, come previsto nel Nuovo Rito (cfr. Rito mat. nn. 5-8).

Non è consentita la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un battezzato non cattolico. Qualora gravi motivi pastorali lo

consigliano, si richiada il consenso dell'Ordinario per la celebrazione della S. Messa.

È sempre proibita la celebrazione della S. Messa nel matrimonio tra un cattolico e un non battezzato (Rito mat., n. 10).

L'ambiente della celebrazione

14. Il Parroco avrà cura che ogni celebrazione nuziale abbia la dignità e la sobrietà che conviene ad una celebrazione festiva. “Nella celebrazione del matrimonio, tranne gli onori dovuti alle autorità civili, a norma delle leggi liturgiche, **non si faccia alcuna distinzione di persone private o di condizioni sociali**, sia nelle cerimonie che nell'apparato esteriore” (Rito mat., n. 12). Si escluda da parte del clero ogni forma di commercio e di partecipazione ad interessi, evitando il più possibile di mettere in relazione la celebrazione del sacramento con richieste di denaro.

15. Il Parroco, con la collaborazione del sacerdote eventualmente invitato a benedire le nozze, si adoperino per eliminare gli inconvenienti del lusso e dello spreco ed educino gradualmente i fedeli ad un senso di solidarietà e di riguardo verso coloro che hanno minori disponibilità economiche, per non favorire uno spirito di pericolosa emulazione e per un senso di rispetto al luogo sacro. I nubendi siano invitati a fare delle loro nozze anche un'occasione di carità verso i più bisognosi, suggerendo loro gesti di attenzione e di condivisione per i fratelli più poveri, per qualche infermo, per chi è più abbandonato (Dir. Past. n. 78).

16. La scelta del fiorista deve essere di norma lasciata ai nubendi. Il fiorista deve però sempre prendere accordi con il Parroco della chiesa perché la decorazione floreale sia contenuta e sobria.

Anche la scelta del fotografo deve essere lasciata ai nubendi. I fotografi dovranno attenersi al rispetto delle norme, sotto la responsabilità del Parroco.

17. L'Ufficio liturgico diocesano avrà cura di predisporre “orientamenti e norme” circa il comportamento dei fotografi durante la celebrazione del matrimonio a cui tutti dovranno adeguarsi.

Spese per la celebrazione

18. La celebrazione dei sacramenti, e quindi anche del matrimonio, rientra nell'azione pastorale e nella missione del Parroco. Di per sé è dunque un **servizio gratuito** che il Pastore d'anime è tenuto a prestare al popolo affidato alle sue cure. I fedeli tuttavia, da parte loro, hanno il dovere di partecipare la propria gioia alla comunità cristiana nella quale sono stati educati e quindi anche di contribuire, nella misura delle loro possibilità, *alle necessità della Chiesa e dei poveri*.

La preparazione e la celebrazione del matrimonio comportano inoltre delle spese reali, sia per i servizi diocesani (modulistica, tasse etc.), sia per quelli parrocchiali di culto e di personale (sacrestano, energia elettrica, manutenzione del luogo sacro, ecc.). Da qui nascono quindi obblighi di giustizia che non si possono e non si devono disattendere. Pertanto se il Parroco vuole optare per la prestazione gratuita di ciò che riguarda il decoroso svolgimento del rito nuziale o per una libera offerta, può sempre farlo; deve però provvedere alle spese per i servizi e per i diritti di terzi. D'altra parte si ricordi che da un punto di vista educativo è sempre valida la richiesta di un contributo, non solo per venire incontro alle necessità dei luoghi di culto, ma anche per sensibilizzare i fedeli, in occasioni come questa, ai bisogni della Chiesa locale nella quale sono inseriti. I Parroci non chiedano ai nubendi alcun acconto per la prenotazione della celebrazione del matrimonio. L'offerta data in occasione della celebrazione, anche quando è determinata, in nessun modo può considerarsi come corrispettivo di una concessione di uso temporaneo o di un servizio (cfr. can. 1264, 2 C.J.C.).

8. Linee Guida per la Gestione dei Beni Culturali

Disciplina dei beni ecclesiastici

Per la gestione dei beni culturali ecclesiastici è bene tener conto di almeno quattro aspetti:

- la disciplina relativa ai beni culturali ed ambientali, regolata con il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, prevede disposizioni sostanzialmente più stringenti rispetto alle precedenti leggi;
- l'alienazione di beni culturali mobili (armadi, calici, quadri ...) è assolutamente vietata e penalmente sanzionata, anche quando i beni non siano inventariati;
- chiunque chieda di poter fotografare beni culturali di proprietà ecclesiastica (per ragioni di studio, pubblicazione ...), necessita dell'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici a cui deve rivolgersi; tale disciplina è diretta a salvaguardare i diritti di spettanza della Chiesa, che altrimenti, stante le vigenti leggi, sarebbero gravemente pregiudicati;
- Sul sito Internet www.carabinieri.it (pagina: Opere d'arte rubate) sono disponibili importanti informazioni su beni culturali sottratti pure dalle Chiese; di molti oggetti rubati e ritrovati dai Carabinieri, è possibile anche visionare dette immagini in Curia. L'eventuale identificazione di un oggetto permetterà al Parroco di riaverlo indietro.

Richieste alle varie Soprintendenze

Come è previsto dall'“Intesa” fra Stato e Chiesa per i Beni Culturali le richieste di lavori e di restauro, o quant'altro, rivolte alle singole Soprintendenze non vanno fatte direttamente dal singolo Parroco o Rettore di

Chiesa, ma devono passare esclusivamente attraverso l'ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. In caso di inosservanza di questa disposizione, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le istanze presentate vengono respinte.

Riproduzioni fotografiche di opere d'arte

Chiunque chieda di poter fotografare beni culturali di proprietà ecclesiastica (per ragioni di studio, pubblicazione ...), necessita dell'autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici a cui deve rivolgersi; tale disciplina è diretta a salvaguardare i diritti di spettanza della Chiesa, che altrimenti, stante le vigenti leggi, sarebbero gravemente pregiudicati. Il Vescovo rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini dei beni culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Ogni richiesta finalizzata alla pubblicazione su volumi o internet, o anche semplicemente a ricerche personali o studi scientifici, necessita di autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici.

Restauro di Beni Culturali Ecclesiastici

La Chiesa ha sempre prestato particolare attenzione ai beni culturali ecclesiastici, sia per esserne la committente sia per la costante opera di salvaguardia operata nei loro confronti, in particolare attraverso gli interventi di restauro.

Ora, circa il restauro di beni culturali di proprietà di enti ecclesiastici (parrocchie, rettorie ...) è bene ricordare quanto prescrive la normativa canonica e civile al fine di meglio tutelare i singoli beni e di non incorrere nelle stringenti sanzioni previste. La normativa andrà applicata sia che si voglia intervenire per restaurare la chiesa, il campanile, la sacrestia ..., sia che si voglia restaurare una statua, una pianeta, un quadro, un organo Giova precisare che anche per il restauro (es. riargentature) delle suppellettili ecclesiastiche in metallo (pisside, calice, ostensorio, turibolo ...) deve essere applicata la disciplina sui restauri. Per poter procedere ad un restauro è indispensabile – prima di iniziare i lavori – ottenere: a) l'autorizzazione canonica; b) l'autorizzazione civile.

Circa l'autorizzazione canonica, si deve ricordare come i lavori di restauro siano sempre lavori di straordinaria amministrazione che eccedono i poteri dell'amministratore del bene (parroco, rettore ...). Pertanto dovranno andare autorizzati, per la validità dell'atto, per iscritto, dall'Ordinario (cfr.: cann. 1189, 1216, 1281). Il mancato rispetto della disciplina canonica ha rilevanza sotto il profilo civile e canonico: canonico, poiché si avrà l'invalidità dell'atto e la possibile irrogazione delle sanzioni previste; civile, perché l'atto sarà invalido ed impugnabile in tribunale (ad es. il contratto con cui si affidano i lavori di restauro di una chiesa può essere dichiarato invalido).

Circa l'autorizzazione civile, è a tutti noto come i beni culturali anche di proprietà della Chiesa siano sottoposti ai vincoli della normativa statale, con particolare riferimento ora al nuovo D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 che ha riorganizzato, aggiornato ed integrato l'intera disciplina in materia di beni culturali, facendo speciale attenzione ai beni culturali di interesse religioso (cioè quelli di parrocchie, chiese ...). La nuova normativa civile prevede che per i restauri di beni culturali sia indispensabile l'autorizzazione preventiva da parte della competente Soprintendenza. Tale autorizzazione alla Soprintendenza non potrà però essere richiesta direttamente dall'amministratore (parroco, rettore ...) del bene che si vuole restaurare, ma dovrà essere l'Ordinario (o suo Delegato) a presentare la prescritta istanza per conto della Parrocchia; infatti l'Intesa fra Stato e Chiesa prevede che la Soprintendenza abbia a prendere in esame solo le richieste presentate dall'Ordinario (o suo Delegato). In concreto il parroco, rettore che voglia restaurare un bene, quando presenterà all'Ufficio per i Beni Culturali della Curia la richiesta di autorizzazione canonica al restauro, al contempo chiederà pure che tale richiesta (completata l'istruttoria) venga inoltrata alla competente Soprintendenza: ciò, come è evidente, comporta pure una facilitazione nelle pratiche che il singolo parroco, rettore ... deve compiere per restaurare un bene. Il procedere al restauro senza la prescritta autorizzazione civile (richiesta per il tramite della Curia), comporta l'irrogazione di sanzioni penali a carico dell'amministrazione.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'Art. 21 comma 4, afferma che «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». Il restauro deve avvenire giovandosi di ditte specializzate e solo dopo che il progetto preventivo da queste redatto sia stato formalmente approvato dalla Soprintendenza

competente. Pertanto, una volta richiesto il progetto preventivo - che le ditte possono compilare a titolo gratuito se espressamente richiesto - lo stesso va presentato all'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Sarà l'Ufficio Diocesano a inoltrarlo alla Soprintendenza competente seguendo l'iter burocratico. Prima di spostare l'opera dal suo luogo al laboratorio di restauro è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza. Si raccomanda la massima vigilanza su quanto indicato, perché affidare opere a restauratori non abilitati o senza la necessaria autorizzazione della Soprintendenza (che dovrà essere sempre richiesta tramite l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici), espone il parroco a sanzioni canoniche e civili, anche di carattere penale. Anche il materiale librario e archivistico è sottoposto alle stesse disposizioni.

Una particolare raccomandazione è rivolta per gli oggetti di oreficeria. Far dorare/argentare 'ex novo' calici o altri vasi preziosi significa rovinarli definitivamente. Un bagno galvanico restituisce lucentezza all'oggetto, ma ne rovina irreparabilmente la lavorazione. Per eventuali necessità o richieste sarà possibile far riferimento all'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici tenendo presente che anche in questi casi va richiesta preventiva autorizzazione alla Soprintendenza competente.

Manutenzione dei beni ecclesiastici

La regolare manutenzione non richiede particolari professionalità, semplicemente un'attenzione vigile a quanto succede. Una colatura d'acqua su un dipinto, il distacco di un frammento di stucco, la caduta di colore da una statua, ecc., sono problemi che se tempestivamente segnalati all'Ufficio Diocesano possono essere valutati con i funzionari della Soprintendenza e affidati prontamente ai tecnici; in caso contrario i danni potrebbero essere irreparabili o richiedere interventi più dispendiosi.

Inventario dei beni culturali

Gli enti ecclesiastici, in particolare le parrocchie e le case religiose, sono tenute dalle norme canoniche e da quelle civili a dotarsi di un inventario completo, che dovrà sempre essere anche fotografico, dei beni culturali ec-

clesiastici di loro pertinenza. L'inventario è uno strumento fondamentale per la conoscenza del patrimonio culturale, per la sua tutela e valorizzazione. L'organo diocesano competente provveda a far curare la redazione degli inventari parrocchiali, adottando i criteri del catalogo statale (fatte salve le estensioni ritenute opportune), avvalendosi di personale selezionato e appositamente preparato. Una copia delle schede d'inventario sia depositata presso l'organo diocesano competente, una copia sia conservata presso l'archivio dell'ente ecclesiastico di pertinenza.

L'inventario deve essere aggiornato in caso di accessioni, di spostamento degli oggetti e di furti e deve essere verificato in occasione della visita pastorale, del trasferimento del responsabile e dell'immissione del successore.».

Trattandosi di un documento importante relativo al patrimonio che il parroco ha ricevuto in consegna, l'inventario va custodito con cura e utilizzato periodicamente per controlli, soprattutto nelle situazioni più a rischio.

Il suo utilizzo potrà essere finalizzato anche a:

- conoscere meglio la storia spirituale e culturale della comunità,
- pianificare la conservazione e il restauro dei beni,
- catechesi parrocchiale, (il catechismo fatto spiegando immagini o simboli presenti in chiesa rimane più impresso e ogni visita in chiesa sarà occasione di “ripasso”),
- pubblicazioni parrocchiali.

La riservatezza dell'inventario richiede che sia custodito con particolare attenzione perché contiene dati “sensibili” come la consistenza del patrimonio e soprattutto la sua precisa ubicazione. L'inventario non va fatto consultare a nessuno (tanto meno consegnato o fotocopiato): studente o studioso che sia. Di fronte a eventuali richieste bisogna fare sempre riferimento all'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali.

Ogni volta che avvenga una variazione – nuovi acquisti, danneggiamenti, restauri, furti – occorrerà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici per l'aggiornamento dei dati nell'inventario. Sarà cura dell'ufficio trasmettere la comunicazione alla Soprintendenza competente.

Ogni spostamento di opere d'arte, anche solo all'interno del territorio parrocchiale, necessita di preventiva comunicazione/autorizzazione della competente Soprintendenza. È consigliabile che tutte le suppellettili che non vengono più usate oppure quelle il cui uso è limitato a particolari occasioni siano conservate conservati in un luogo pulito e sicuro.

Prestiti per Mostre o Musei

«Anche le mostre costituiscono occasioni e strumenti efficaci di valorizzazione del patrimonio culturale. Le comunità cristiane le promuovano con la consulenza dell'ufficio diocesano e nel rispetto delle norme canoniche e civili. In linea generale, fatto salvo quanto indicato al punto 33, gli enti ecclesiastici possono collaborare anche alla realizzazione di mostre organizzate da enti pubblici e da privati con il prestito di opere di loro proprietà, a condizione che le esigenze pastorali non ne risultino compromesse, che si tratti di manifestazioni veramente significative e programmate nel pieno rispetto della normativa canonica e civile, che la salvaguardia delle opere sia garantita anche da provvedimenti assicurativi “da chiodo a chiodo”».

Ogni richiesta di prestito sarà presentata all'Ordinario Diocesano che, attraverso l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici vaglierà il progetto ed espletterà le pratiche come previsto dalla legislazione italiana vigente. L'autorizzazione al prestito sarà concessa sentito il parere del parroco, della Commissione diocesana per i beni culturali, della Soprintendenza competente. «Il prestito dei beni culturali di pertinenza ecclesiastica può essere occasione di promozione ed evangelizzazione, ma deve essere salvaguardata la finalità religiosa del bene in oggetto e, per quanto possibile, va tenuto presente il contesto ecclesiale».

Sempre più frequentemente giungono ai parroci richieste da parte di comuni, soprattutto quelli piccoli, per depositi di opere d'arte in musei comunali esistenti o in via di allestimento. È necessario procedere con molta cautela assicurandosi tutte le garanzie possibili sia per quanto riguarda la proprietà, la durata del prestito, le condizioni di conservazione, il rispetto della natura religiosa delle opere. In ogni caso, qualunque decisione, che andrà registrata in convenzioni ufficiali, sarà preventivamente concordata con il vescovo che è responsabile del patrimonio diocesano.

Mutamento di destinazione dei beni

«L'uso continuato dei beni culturali ecclesiastici in conformità con la destinazione originaria e la loro permanenza nell'ambito della proprietà ecclesiastica costituiscono condizioni favorevoli per la loro tutela e la loro conservazione. Perciò le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale siano di preferenza adibite a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari. Altri usi compatibili sono quelli di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei. Il mutamento temporaneo di destinazione è sempre comunque preferibile all'alienazione dell'edificio; qualora questa fosse inevitabile, si dia la preferenza a nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo.

In caso di destinazione diversa da quella originaria, nel rispetto delle norme civili, la suppellettile sia trasferita e conservata, per quanto possibile, a uso di culto». I beni mobili non sono alienabili (escluso casi particolari); i trasgressori sono passibili di sanzioni canoniche e civili, anche penali.

Qualora si intenda procedere alla vendita di un bene immobile, qualunque sia la sua natura, oltre alla prevista licenza del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio, va tenuto presente che è indispensabile ottenere dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione la certificazione VIC (Verifica di Interesse Culturale) che attesti se il bene in questione risulta essere o meno un bene culturale.

Poiché i tempi di tale certificazione sono notevolmente lunghi, si consiglia di inoltrare richiesta con largo anticipo, prima di giungere ai preliminari dell'atto di vendita.

Per alienazioni patrimoniali il cui valore sia superiore ad un milione di euro va richiesta – tramite l'ordinario – licenza della Santa Sede (Cfr. can. 1292 § 2) che non può essere richiesta senza la certificazione riguardante la Verifica dell'Interesse Culturale.

Archivio Parrocchiale

«Gli enti ecclesiastici hanno il dovere di tenere e custodire regolarmente il proprio archivio corrente e storico, favorirne la consultazione, curarne l'incremento mediante opportune acquisizioni nel rispetto della normativa canonica e civile vigente. Nell'ambito di ogni diocesi gli archivi parrocchiali fanno riferimento all'archivio diocesano, al quale sono riservati compiti di coordinamento e di consulenza tecnica e scientifica. Si favorisca inoltre il collegamento tra archivi e archivisti ecclesiastici, valorizzando le associazioni esistenti (Associazione Archivistica Ecclesiastica). Ogni intervento, per quanto riguarda l'ordinamento, il restauro dei documenti ed eventuali iniziative di valorizzazione degli archivi parrocchiali e di altri enti ecclesiastici, dovrà essere studiato dalla direzione dell'archivio diocesano e autorizzato dall'ordinario e, per quanto di competenza, dalla Soprintendenza archivistica».

L'archivio parrocchiale, come pure quello delle confraternite eventualmente aggregate alla parrocchia, va custodito con grande cura, e consapevolezza della sua importanza, in un luogo adatto che garantisca la sua integrità e la sua sicurezza (es.: armadi chiusi a chiave). Per ragioni di sicurezza e conservazione nessun volume, fascicolo o foglio deve uscire dall'archivio se non per necessità istituzionali, preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità competente (es.: restauro). I verbali di consegna e tutti gli atti riguardanti tali trasferimenti devono essere conservati presso l'archivio stesso.

L'archivio non va ceduto in deposito a terzi (archivio comunale o altro); se la parrocchia non è in grado di consentirne la corretta conservazione è bene depositare il materiale nell'Archivio diocesano. Eventuali richieste di consultazione da parte di studiosi devono essere soddisfatte sempre alla presenza di un sorvegliante. Non è possibile autorizzare fotocopiatura parziale o totale di alcun documento; eventuali riprese fotografiche digitali possono essere consentite, a discrezione, solo su qualche pagina e mai utilizzando flash o lampade.

In ogni caso è bene fare riferimento all'archivista diocesano o all'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici. Le richieste di consultazione dovranno essere presentate sempre informa scritta indicando l'oggetto della

ricerca e i propri recapiti. I Parroci conserveranno in archivio tali richieste in un registro in cui annoteranno le presenze (data e nome dell'utente). Per gli studenti va richiesta anche una lettera di presentazione del docente.

Furti

Come prevenirli. Al fine di contrastare il grave fenomeno dei furti nella Chiesa, soprattutto in quelle isolate o aperte solo saltuariamente, ogni Parroco – quale responsabile dei beni a lui affidati nel territorio della Parrocchia – deve adottare tutte le misure idonee per garantire una realistica sicurezza dei luoghi e dei beni in essi conservati. In special modo dovrà prestare attenzione alle Cappellanie sparse nella campagna; per quanto possibile installare adeguato impianto antifurto e dove già esista assicurarsi del regolare funzionamento con una periodica manutenzione; far controllare le serrature: siano robuste e in buono stato; murare le inferriate alle finestre basse, qualora non già fatto; portare in luoghi sicuri i beni di maggior valore (calici, ostensori, piccoli quadri ...); togliere dagli altari laterali o dalle Statue, qualora non vi siano realistiche situazioni di sicurezza, tutti quegli oggetti o parti facilmente asportabili. In ogni caso, la suppellettile pregiata, i vasi sacri (calici, pissidi, ostensori, ...) e le opere d'arte di maggior rilievo vanno conservati in locali assolutamente sicuri oppure – qualora ciò non fosse possibile – depositate presso il Museo Diocesano che le prenderà in consegna garantendo la proprietà della Parrocchia. Prima di procedere a tali spostamenti sarebbe buona norma darne comunicazione ai fedeli rendendoli partecipi delle motivazioni. Qualunque spostamento delle opere va comunicato preventivamente all'Ufficio diocesano che procurerà le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza. L'Ufficio sarà a disposizione per ogni chiarimento o consiglio in merito, anche con sopralluoghi su richiesta.

Cosa fare in caso di furto. In caso di furto occorre presentare immediata denuncia alla più vicina Stazione dei Carabinieri e trasmettere senza indugio copia della stessa all'Ufficio diocesano il quale provvederà a segnalare l'accaduto alla Soprintendenza e a trasmettere ai Carabinieri le fotografie del maltolto, senza delle quali diventa impossibile ogni ricerca e – qualora questa vada a buon fine – la restituzione.

Adeguamenti liturgici

«I beni culturali ecclesiastici non si possono considerare solo come un patrimonio culturale intangibile da conservare con criteri museali. A loro modo essi sono realtà vive, in continuo cambiamento secondo le esigenze della liturgia della chiesa, la quale, volendo mantenersi in dialogo con la società, è in stato di adattamento permanente. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha avviato una profonda riforma liturgica e pastorale con notevoli riflessi nel campo dei beni culturali ecclesiastici.

L'adeguamento liturgico delle chiese è una precisa richiesta conciliare che deve essere attuata con la necessaria prudenza, nel rispetto delle indicazioni del concilio e delle norme postconciliari e nel quadro della disciplina canonica. Ogni progetto che prevede la modifica delle chiese in conformità alla riforma liturgica riguardante il presbiterio, il battistero, i confessionali, le immagini e l'apparato decorativo, sia accuratamente e pazientemente studiato dai singoli enti, d'intesa con i competenti organismi diocesani, e sia avviato a realizzazione solo dopo che si siano ottenute le debite autorizzazioni canoniche e civili. Gli architetti, gli artisti e gli artigiani incaricati di progettare e attuare gli adattamenti delle chiese siano scelti tenendo conto delle loro provate ed elevate capacità artistiche e professionali e siano sostenuti dal consiglio di validi liturgisti e teologi. I progetti di adattamento liturgico che necessitano di autorizzazione da parte della soprintendenza sono presentati ai competenti uffici statali dall'organo diocesano che li ha previamente approvati».

Vanno evitati gli adeguamenti liturgici "fai da te", con inserimenti moderni di scadente qualità o con recuperi inappropriati di materiale antico (altari realizzati con candelieri, ecc.) i cui risultati sono spesso discutibili anche dal punto di vista liturgico. Prima di procedere a qualunque modifica di adeguamento liturgico (ambone, cattedra del celebrante, fonte battesimale, tabernacolo, ecc.) è necessario sottoporre il progetto alla Commissione diocesana per l'arte sacra e confrontarsi con essa.

Le modifiche, invece, che hanno carattere di stabilità, comportando rimozione o realizzazione di opere in muratura, vanno preventivamente autorizzate sia dalla Commissione diocesana per l'arte sacra sia dalla Soprintendenza competente.

Utilizzo della Chiese per manifestazioni non liturgiche

Circa le chiese, e più in generale i luoghi sacri, è previsto che in esse «siano consentite solo quelle cose che servono all'esercizio o all'incremento del culto, della pietà, della religione, mentre è vietato tutto ciò che possa essere sconveniente alla sua santità» (Can. 1210), e ancora, è previsto che tutti coloro i quali ne hanno il compito, abbiano cura che nelle chiese «si eviti [...] tutto ciò che sia contrario alla santità del luogo» (Can. 1220 § 1).

«Le chiese sono essenzialmente destinate all'esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione. Altri usi, in genere, non ne garantiscono adeguatamente il dovuto rispetto, la buona conservazione e il pubblico godimento. Per quanto riguarda i concerti nelle chiese ci si attenga alle disposizioni vigenti; in ogni caso, prima, durante e dopo la manifestazione, sia garantito un sufficiente controllo del luogo sacro e del suo arredo. Le mostre di «arte sacra» e le mostre in genere, di norma, non siano realizzate in chiese aperte al culto, ma in altri ambienti o in chiese non più adibite al culto, perché tali iniziative non appaiano in contrasto con il carattere del luogo. Nelle chiese non parrocchiali aperte al culto possono essere ospitate mostre di "arte sacra" o di altra natura, purché siano di effettiva utilità pastorale per un'educazione umana in senso cristiano e in una prospettiva culturale-spirituale propedeutica alla fede, previa l'autorizzazione dell'ordinario del luogo e l'osservanza delle norme civili. L'allestimento e la visita a tali mostre non dovrà disturbare lo svolgimento di eventuali celebrazioni liturgiche».

Per i concerti l'invito è ad «aprire la porta della chiesa ad un concerto di musica sacra o religiosa» e di chiuderla «ad ogni altra specie di musica», individuando la musica sacra come quella risultante «esplicitamente dalla destinazione originale dei pezzi musicali o dei canti e dal loro contenuto».

Qualunque utilizzo delle chiese per finalità non liturgiche richiede il pieno rispetto delle norme civili relative alla sicurezza (uscite di sicurezza, estintori, ecc.). L'autorizzazione per l'utilizzo delle Chiese per le manifestazioni non liturgiche viene rilasciato dall'Ordinario diocesano, su richiesta scritta del parroco.

Richiesta di contributi

Per far fronte alle manutenzioni straordinarie degli edifici – chiese e loro pertinenze – la Conferenza Episcopale Italiana mette a disposizione ogni anno cifre consistenti derivanti dall'8xmille dell'IRPEF. La domanda di contributo va predisposta nei mesi di maggio-giugno e trasmessa – tramite l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, sottoscritta dall'ordinario - entro il 30 novembre di ogni anno.

L'importo complessivo del contributo non potrà superare il 50% della spesa e comunque la diocesi non potrà ricevere più di 300.000 Euro se si fa un solo intervento o 350.000 Euro se si fanno più interventi. Una volta ottenuto il contributo, per lo stesso edificio non sarà possibile richiedere nuovi finanziamenti.

Sempre con i fondi dell'8xmille sono previsti contributi per la realizzazione d'impianti di allarme, la cui messa in opera è particolarmente raccomandata per le chiese che hanno opere preziose sia dal punto di vista artistico sia da quello storico. Il contributo può arrivare anche alla copertura totale delle spese d'impianto. Anche in questo caso la domanda va inoltrata con le stesse modalità e scadenze di cui sopra. Analoghi contributi sono previsti anche per il restauro degli organi a canne. Va tenuto presente, tuttavia, che i contributi sono possibili solo per quegli organi che hanno conservato le loro caratteristiche storiche e non sono stati manomessi con l'inserimento di parti moderne. Non sono previsti contributi per organi a canne nuovi.

Riferimenti Legislativi

A sussidio di quanto esposto in precedenza, si riportano, qui di seguito e in forma estremamente sintetica, stralci di articoli di legge o di documenti volti a disciplinare la tutela e la conservazione dei beni culturali.

La legislazione dello Stato:

Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLg 22 gennaio 2004, n. 42

Art. 1 Principi

comma 2: «La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». comma 5: «I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.».

Art. 11 Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

comma 1: «... sono beni culturali ...: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista [...]; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni [...].».

Art. 17 Catalogazione

comma 1: «Il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività».

Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione:

comma 1: «Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostruzione;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali [...];
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte [...];

comma 2: «Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. [...].»;

comma 4: «[...] l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente».

Art. 29 Conservazione:

comma 6: «Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro sui beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.»

Art. 30 Obblighi conservativi

comma 4: «... obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati ...».

Intesa del Governo con la CEI

Intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, 26 gennaio 2005.

Art. 1

comma 2: - «Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

[...]

- b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;
- c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi».

Art. 5

comma 2: - «Proposte e richieste di cui al comma 1 [restauri e autorizzazioni] [...] sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente».

In data 8 marzo 2005 è stato sottoscritto dal Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e le attività culturali e dal Direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, *l'Accordo relativo alle procedure informatizzate* utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta della verifica dell'interesse culturale degli beni immobili. L'«Accordo» è finalizzato a determinare le modalità di presentazione delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale. La verifica della sussistenza dell'interesse culturale costituisce inderogabile condizione previa all'alienazione e agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, fra cui rientrano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, se la loro costruzione risalgia ad oltre cinquant'anni e l'autore non sia più vivente.

Secondo il dettato dell'accordo, spetta a ciascun direttore regionale del Ministero sottoscrivere con il presidente della Conferenza Episcopale Regionale corrispondente accordi locali relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell'invio delle richieste per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici che esistono sul territorio di sua competenza.

La mancata verifica può comportare per il legale rappresentante dell'ente l'arresto da sei mesi ad un anno e l'ammenda da euro 775,00 a euro 38.734,50.

9. Linee Guida per l'alienazione di beni immobili ecclesiastici

1. La duplice nozione di “alienazione”

Tenendo conto dei cann. 1291 e 1295, emergono due possibili accezioni di alienazione: alienazione in senso stretto è solo l'atto, a titolo oneroso o a titolo gratuito (ad es., la donazione), con il quale si trasferisce il diritto di proprietà su di una cosa ad un altro soggetto; alienazione in senso lato (can. 1295), invece, è l'atto con cui si costituisce un diritto reale su un bene, o si pregiudica la situazione patrimoniale della persona giuridica, o si svaluta il diritto di proprietà o la disponibilità dello stesso, sino al rischio di poterlo perdere (ad es., locazione, comodato, pegno, ipoteca, contrazione di debiti – richiesta di finanziamenti, concessione di fidejussioni, etc). Questa è l'accezione accolta dalla prassi della Santa Sede, nonostante il dibattito dottrinale ancora aperto sul punto.

Bisogna in sintesi considerare rilevante qualsiasi altro negozio “peggiorativo”, dal quale possa essere pregiudicata la situazione patrimoniale della persona giuridica pubblica o il godimento di un qualche bene. In base alle concrete condizioni del caso, anche un contratto di acquisto a titolo oneroso o una donazione da accettare, costituiscono negozi in grado di poter potenzialmente pregiudicare il patrimonio di un Ente, quindi sono suscettibili della richiesta di Licenza (can. 1295), previa la valutazione del caso concreto (cfr. IMA 2005, n. 63).

Oltre alle precise disposizioni canoniche relative all'alienazione di beni culturali ecclesiastici (in particolare i cann. 1291, 1292, 1293 e 1190, 1377), non si deve assolutamente tralasciare di osservare rigorosamente pure le disposizioni civili onde non commettere alcun illecito penale allorché si aliena un bene culturale. In modo particolare devono essere osservate le disposizioni del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e in particolare artt. 12ss.; 56ss; 60ss.

2. Quando occorre chiedere la Licenza

La procedura e la documentazione per la concessione della Licenza da parte della Congregazione per il Clero, secondo la prassi del Dicastero, non differiscono in modo sostanziale in base all'accezione di alienazione.

La Licenza della Santa Sede è necessaria per la validità degli atti (can. 1292, § 2) e deve essere richiesta prima che l'operazione sia conclusa, o anche solo irreversibilmente iniziata. In base al can. 1292, § 1, deve sempre constare il consenso del Vescovo diocesano, sia che si tratti di beni della Diocesi, sia di beni di un Ente da lui dipendente. In ogni caso, a garanzia del discernimento ecclesiale circa l'atto, a questo si deve aggiungere il consenso del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici. Qualora si tratti di un Ente dipendente dal Vescovo, deve esserci anche il consenso del rappresentante legale (e/o del Consiglio di Amministrazione) di tale Ente.

È contrario allo spirito della legge e alieno rispetto ad un corretto agire ecclesiale, avanzare la richiesta tardivamente rispetto all'avvio dell'operazione e ai tempi per il suo completamento (es. presentare la domanda nell'imminenza del rogito, o quando già consistenti somme sono state investite, o quando fermare o modificare l'operazione è ormai possibile solo con un alto costo, etc.), mettendo di fatto la Congregazione, eventualmente, nell'impossibilità – o comunque nella seria difficoltà – di studiare adeguatamente e serenamente il caso, in vista della concessione della Licenza.

Infine, occorre ricordare che solo in singoli casi, per una causa grave, il Dicastero può concedere la Licenza nunc pro tunc, sanando di fatto operazioni concluse o portate avanti, senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. È necessario rammentare, ovviamente, che tale sanazione potrà avvenire solo in casi particolari, da valutarsi singolarmente, e non potrà mai essere considerata una procedura ordinaria.

La Licenza deve essere richiesta alla Congregazione per il Clero quando si intende alienare un bene appartenente al patrimonio stabile (can. 1291) della Diocesi o di un Ente dipendente dal Vescovo diocesano (Seminario, Parrocchia, etc.), il cui valore eccede la somma fissata dalla Conferenza Episcopale (can. 1292, § 1), o avente valore artistico o storico, o in caso di ex voto (can. 1292, § 2).

È opportuno ricordare che «gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto pontificio non sono tenute a chiedere la licenza all'ordinario diocesano. La licenza è concessa loro dal superiore competente e, se del caso, dalla Santa Sede (cfr. can. 683, § 3) (si intende la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica)» (IMA 2005, n. 63).

Invece, se a voler alienare sono istituti di vita consacrata o società di vita apostolica di diritto diocesano, questi dovranno rivolgersi al proprio superiore/moderatore, secondo gli statuti, e anche al Vescovo diocesano; in questi casi, per le operazioni in cui è richiesta la Licenza della Santa Sede il riferimento è nuovamente la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Diverso è il caso in cui la richiesta di Licenza provenga da una associazione clericale, alla quale sia stata concessa dalla Congregazione per il Clero la facoltà di incardinare chierici. In tali casi, quando è richiesta la Licenza della Santa Sede, il riferimento sarà alla Congregazione per il Clero.

L'istruzione in materia amministrativa (IMA 2005) ricorda che «in genere si considerano “patrimonio stabile”:

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati ex voto alla persona giuridica.

Non sono invece configurabili come patrimonio stabile - a meno che vi sia una legittima assegnazione - i frutti della terra, del lavoro o di altre attività imprenditoriali, le rendite dei capitali e del patrimonio immobiliare, le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato, gli stessi immobili destinati, per volontà del donante, a smobilizzo per l'immediata riutilizzazione del ricavato» (IMA , n. 53).

Per l'esatta definizione del “patrimonio stabile” di un ente, di notevole interesse “pratico” si rivela il fatto che il can. 1291 sottolinea la rilevanza di una “legittima assegnazione” perché un bene possa far parte del patri-

monio stabile di una persona giuridica; «è perciò opportuno che ogni persona giuridica disponga dell'elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio stabile» (IMA 2005, n. 53).

La costituzione del patrimonio stabile dovrebbe avvenire al momento dell'erezione di un nuovo ente giuridico, oppure in un successivo momento, tramite un apposito decreto di assegnazione. In ogni caso, l'entità e la tipologia dei beni da assegnare al patrimonio stabile di un ente deve essere ragionevolmente confacente alla sua natura e ai suoi fini, nonché alla sua storia, o semplicemente ex natura rerum.

2.a La somma a partire dalla quale richiedere la Licenza

La somma massima a partire dalla quale è necessaria anche la Licenza della Congregazione per il Clero, oltre a quella del Vescovo diocesano, viene determinata dalla Conferenza Episcopale, che ne trasmette notizia alla Congregazione per i Vescovi, presso la quale è possibile rinvenire l'elenco aggiornato di tali somme.

Riguardo alla somma di riferimento, per l'Italia occorre ricordare anche un'ulteriore particolarità, relativa ai soli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero (cfr. IMA 2005, n. 94); infatti, in applicazione dell'art. 36, della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, pubblicata nel Suppl. ord. Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129)], «Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2,», quindi attualmente a partire da tre milioni di euro, «l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione».

Non si tratta di un ulteriore consenso, ma appunto di un parere, necessario per i soli beni appartenenti all'IDSC; non serve per la validità dell'atto, che la CEI si pronunci favorevolmente, ma solo che venga legittimamente consultata e che emetta per iscritto il suo parere, che dovrà essere trasmesso alla Congregazione per il Clero, unitamente alla rimanente documentazione.

Inoltre, occorre ricordare ulteriormente il già citato n. 94 dell'Istruzione in Materia Amministrativa (IMA) 2005, ove si legge anche che: «l'art. 37 (della Legge 20 maggio 1985, n. 222, ndr) prescrive che l'istituto che intende vendere a soggetti diversi da un ente ecclesiastico, dallo Stato, dal comune, dall'università degli studi, dalla regione e dalla provincia, un immobile per un prezzo superiore a € 774.685,35 (importo da rivalutare in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT), deve darne comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, comminando, in caso di mancata comunicazione, la nullità del contratto di vendita».

Capita a volte che per varie ragioni il bene che si intende alienare (in senso stretto o in senso ampio) risulti divisibile in parti che, prese singolarmente, non raggiungono la somma necessaria per la richiesta della licenza (cfr. can. 1292, § 3). In questi casi è importante ricordare che, al fine di determinare la necessità o meno della Licenza della Santa Sede, le alienazioni successive alla prima devono essere sommate a questa, perché emerga il valore reale dei beni alienati seppure in tempi diversi (cfr. IMA 2005, n. 64). A mero titolo di esempio, l'alienazione di una porzione di immobile del valore di € 400.000 non necessita della richiesta della Licenza della Santa Sede; ma se in seguito si intendesse alienare una nuova porzione del valore di € 700.000, tale Licenza diverrebbe ovviamente necessaria.

2.b La Licenza per gli ex voto e i beni di valore storico-artistico

Oltre a menzionare una “somma massima”, superata la quale è necessario chiedere anche la Licenza della Santa Sede, il can. 1292, § 2, propone un altro parametro di valore, che riguarda quei beni la cui preziosità non è meramente economica, ma è dovuta alla loro “sacralità”, gli ex voto, o alla loro preziosità storico-artistica. Anche tali categorie di beni, indipendentemente dal loro valore intrinseco e commerciale, richiedono la concessione della Licenza da parte della Santa Sede.

In ragione del particolare interesse di tali beni, non solo per la Chiesa, ma anche per lo Stato, occorre sottolineare il fatto che, per concludere un valido negozio civile che abbia ad oggetto un bene definito culturale/prezioso per la Chiesa, non saranno sufficienti il rispetto dei controlli e le autorizzazioni ecclesiastiche, ma dovranno essere seguite tutte le procedure richieste in materia di beni culturali dal dec. leg. 42/2004 (il cd. “Codice

Urbani”), nel quale per la prima volta compare anche la nozione di “bene culturale di interesse religioso”; tale necessaria precisazione è stata esposta nella lettera in data 23 luglio 2007 (prot. n. 20071479), inviata dalla Congregazione per il Clero al Presidente della CEI. In special modo, occorrerà tenere conto degli adempimenti previsti dagli artt. 12 e ss. (verifica dell’interesse culturale, in special modo in ragione del “silenzio legislativo” da parte del Codice di Diritto Canonico riguardo alla qualifica di “preziosità” di beni ecclesiastici, mobili o immobili), 56 e ss (altre alienazioni soggette ad autorizzazione) e 60 e ss (prelazione).

Giova ricordare che dopo tale atto, il 26 gennaio 2005, in Roma, è stata firmata tra Autorità statale Italiana (Ministero per i beni e le attività culturali) e Conferenza Episcopale Italiana «l’Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, in attuazione dell’art. 12, comma 1, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense» (decreto del Presidente della CEI, Prot. n. 88/05, del 31 gennaio 2005).

3. La fase diocesana del procedimento: la Licenza del Vescovo

Innanzitutto, occorre ricordare che, secondo il can. 1292, § 1, l’autorità competente a concedere la Licenza richiesta da persone giuridiche “soggette all’autorità del Vescovo diocesano” è unicamente il Vescovo diocesano stesso, esclusi quindi i suoi Vicari.

Tuttavia, qualora la Licenza a livello Diocesano sia concessa da un Ordinario Diocesano che non sia il Vescovo, è necessario, per la validità dell’atto, che consti della concessione della delega, o “mandato speciale”, da parte del Vescovo stesso, unica autorità competente per questo tipo di operazioni (cf. can. 1292, § 1). In ogni caso, deve emergere esplicitamente la volontà del Vescovo, favorevole alla concessione della Licenza da parte della Santa Sede.

Si noti bene che l’Amministratore Apostolico può concedere tale Licenza, in quanto «gli sono concesse tutte le facoltà del Vescovo diocesano» (Diret-

torio per il ministero pastorale dei Vescovi, n. 245), non così invece l'Amministratore diocesano, perché dalla sua «potestà è escluso tutto ciò che non gli compete per la natura delle cose o per disposizione del diritto» (Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, n. 241 e cfr. anche il can. 1292, § 1; in entrambi i casi si menziona esplicitamente il Vescovo diocesano).

Il principale soggetto agente è sempre il rappresentante legale dell'Ente interessato alla Licenza (parroco, Presidente IDSC, etc.) (cfr. IMA 2005, n. 57); è lui a richiedere la Licenza prima al Vescovo Diocesano – che prima di concederla dovrà avere il consenso del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici – poi alla Santa Sede, alla quale potrà essere inoltrata anche dal Vescovo stesso (o da altro incaricato, ad esempio, l'Economo Diocesano), come avviene nella maggior parte dei casi.

3.a La fase diocesana del procedimento: il consenso del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici

In modo particolare, il Collegio dei Consultori è chiamato a considerare la necessità/utilità pastorale dell'operazione; il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, invece, soprattutto la fattibilità concreta di essa in rapporto allo stato patrimoniale dell'Ente interessato. Pertanto, è importante ricordare che non si tratta di una sorta di “doppio esame” relativamente ai medesimi aspetti e problematiche; piuttosto, l'unica vicenda è analizzata dai due organismi da differenti angolazioni, secondo le competenze e la specificità di ciascuno, al fine di offrire al Vescovo la possibilità di esprimere un giudizio che tenga conto di tutti i fattori (cfr. IMA 2005, n. 26).

Il consenso dei summenzionati organismi deve essere raccolto, previa la loro convocazione ex cann. 127, §§ 1-2 e 166, in quanto è il Collegio/Consiglio riunito che deve pronunciarsi. È perciò esclusa ogni altra modalità, come, ad esempio, la consultazione dei singoli membri, di persona, al telefono, tramite e-mail. In alcune circostanze, alcuni Vescovi hanno convocato una riunione congiunta di entrambi i collegi, di norma per accelerare i tempi. Questo Dicastero, tuttavia, scoraggia fortemente un tale modo di procedere, che fa perdere la possibilità di un confronto sereno all'interno di ciascun organismo e la specificità del parere che ognuno è tenuto a dare; inoltre, una riunione congiunta, anche involontariamente, potrebbe rivelarsi una sorta di “plebiscito” a sostegno di una decisione già presa, indipendentemente dalla consultazione stessa.

È necessario poi che a riprova del consenso emesso da entrambi gli organismi siano inviati gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei Consultori e del Consiglio Diocesano per gli Affari economici, nelle quali i due organismi, debitamente informati e legittimamente consultati, hanno espresso il loro consenso all'operazione. Per chiarezza e semplicità è preferibile limitarsi ad inviare tali estratti, senza fare ricorso a “dichiarazioni” compilate appositamente dal Cancelliere o da altro Ufficiale di Curia. È necessario, nel modo più assoluto, che il consenso di tali organismi non sia in alcun modo sottoposto a qualsiasi tipo di condizione, passata, presente o, a maggior ragione, futura.

4. La ragionevolezza dell'operazione: la “giusta causa”

Inoltre, in base al can. 1293, § 1, 1°, deve essere esposta una “giusta causa”, che mostri la ragionevolezza dell'operazione che si intende compiere, corroborata da ogni informazione utile a mostrare l'utilità e la fattibilità dell'operazione che si intende intraprendere (cfr. IMA 2005, n. 64).

Quanto alla giusta causa, essa deve essere descritta in termini non troppo generici, per far emergere la ragionevolezza della scelta, magari riportando anche le valutazioni espresse dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, a sostegno del proprio consenso. È opportuno che l'operazione sia descritta nel contesto complessivo dello stato patrimoniale della Diocesi e/o dell'Ente interessato, avendo naturalmente la medesima cifra un “valore” diverso in base alle condizioni di tempo e di luogo.

5. La ragionevolezza dell'operazione: la perizia di stima

In base al can. 1293, § 1, 2° occorre che sia presentata anche una perizia di stima, redatta per iscritto, relativa al valore dei beni oggetto della desiderata Licenza. Tale perizia di stima dovrà essere redatta in un momento prossimo alla realizzazione dell'operazione (non anteriore ad un anno), per poter tenere conto della situazione economica concreta del momento presente. Non sarà possibile considerare “perizia di stima” una eventuale relazione presentata, ad esempio, dall'Economo diocesano o dal Presidente

dell'IDSC, dovendosi invece ricorrere ad un professionista con una specifica competenza, che possa redigere una "perizia giurata (o asseverata) di stima". In misura ancora minore potranno essere presi in considerazione meri elenchi di beni con un valore indicato, prodotti dall'ufficio amministrativo diocesano o da altri organi diocesani.

Si rivela sempre di grande utilità, per lo studio del caso e per accelerare la concessione della Licenza, l'invio della bozza definitiva del contratto che si intende stipulare, dalla quale si possano evincere tutti i dettagli dell'operazione che si intende intraprendere. Se poi si tratta di richiedere finanziamenti/mutui/fidejussioni è fondamentale che sia fatta una concreta, seppur minima, descrizione dell'operazione, esponendo i dettagli di essa (durata del finanziamento richiesto, tasso applicato, eventuali richieste della Banca connesse alla concessione, etc), nonché, almeno approssimativamente, un realistico piano di rientro rispetto all'esposizione debitoria, in cui si incorre.

Le disposizioni ecclesiastiche

Codice di Diritto Canonico

Titolo II - L'amministrazione dei beni

Can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:

1) gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative; 2) sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione; 3) una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

Can. 1284 - § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza del buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2. Curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; [...].

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, lettera circolare, 8 dicembre 1999, 15:

«La catalogazione, quindi, è l'esito maturo di un'iniziativa conoscitiva di cui l'inventariazione costituisce l'indispensabile fase preliminare» (p. 21). «L'oggetto materiale dell'inventariazione-catalogazione è il bene culturale di interesse religioso in quanto manufatto, cioè in quanto opera prodotta dall'uomo, visibile, misurabile, deperibile. Tale opera è dotata di un'apprezzabile dimensione di rappresentatività religiosa, così che assume il valore di bene culturale ecclesiale» (p. 22).

10. Tabella dei Controlli Canonici sugli Atti di Straordinaria Amministrazione

	Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo	Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo	Istituti diocesani per il sostentamento del clero	Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri <i>sui iuris</i>
Alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore inferiore a 250 mila euro	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano, nel caso e nella misura in cui dagli statuti o, se gli statuti tacciono, dal Vescovo (can. 1281 § 2) è dichiarata atto di straordinaria amministrazione	nessuna autorizzazione	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano
Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore compreso tra 250 mila e 1 milione di euro	consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano

segue ►►

Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore superiore a 1 milione di euro o ex voto o di valore artistico	consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede (previo parere della CEI, se di valore superiore a 3 milioni di euro e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 37 della legge n. 222/1985, se ricorrono)	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede
Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore compreso tra 250 mila e 1 milione di euro	consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano
Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore superiore 1 milione di euro	consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede (previo parere della CEI, se di valore superiore a 3 milioni di euro)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede
Locazione di immobili di valore inferiore a 250 mila euro	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	nessuna autorizzazione	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio

Locazione di immobili di valore superiore a 250 mila euro	consenso del CDAE e del collegio dei consultori (eccetto che il locatario sia un ente ecclesiastico)	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
Accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (salvo che rientrino nel caso che possono peggiorare lo stato patrimoniale [can. 1295]): can. 1267 § 2	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
Rifiuto di offerte (can. 1267 § 2)	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
Contestazione di liti attive e passive in foro civile	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio)

<p>Atti di amministrazione straordinaria</p>	<p>– sono determinati dalla delibera CEI n. 37; – occorre il consenso del CDAE e del collegio dei consultori</p>	<p>– sono determinati dagli statuti o, se questi tacciono, dal Vescovo diocesano (can. 1281 § 2); – occorre la licenza dell'ordinario diocesano</p>	<p>– possono essere determinati dagli statuti; – occorre la licenza dell'ordinario diocesano</p>	<p>– sono determinati dagli statuti – occorre la licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio) e dell'ordinario diocesano (se previsto dal diritto proprio)</p>
<p>Impiego di denaro eccedente le spese (can. 1284 § 2,6°)</p>	<p>nessuna autorizzazione</p>	<p>consenso dell'ordinario diocesano</p>	<p>licenza dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero</p>	<p>eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio</p>

INDICE

Introduzione	3
Decreto	5
I. La parrocchia comunità missionaria	7
II. La parrocchia e le forme di collaborazione	11
Le forme di collaborazione: <i>la Forania e l'Unità Inter-parrocchiale</i>	11
Le forme di collaborazione: <i>gli organismi di partecipazione</i>	13
III. La parrocchia e la ministerialità laicale	19
3.1. Catechisti.....	19
3.2. Le Confraternite.....	22
3.3. I Ministri straordinari della Comunione.....	23
3.4. Il Gruppo Liturgico.....	24
3.5. Le Comunità religiose.....	25
3.6. Movimenti e Associazioni.....	27
3.7. Caritas Diocesana e Parrocchiale.....	28
3.8. Ambiti specifici di ministerialità.....	29
IV. La parrocchia tra l'evangelizzazione e la vita sacramentale	31
4.1. Evangelizzazione e Liturgia.....	31
4.2. Pastorale biblica.....	31
4.3. L'iniziazione cristiana: il Battesimo.....	32
4.4. Iniziazione cristiana: la Prima Comunione.....	33
4.5. Iniziazione cristiana: la Cresima.....	34
4.6. Iniziazione cristiana: i padrini e le madrine.....	35
4.7. Itinerari di formazione al sacramento del Matrimonio.....	35
4.8. Sacramento dell'Ordine e Pastorale Vocazionale.....	36
4.9. Celebrazione del sacramento della Riconciliazione.....	36
4.10. Celebrazione del sacramento dell'Unzione degli Infermi.....	37

V. La parrocchia e l'amministrazione dei beni	39
VI. Statuti e Linee Guida Sinodali	41
1. Consiglio Pastorale Parrocchiale.....	43
2. Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.....	49
3. Linee Guida per i Sacerdoti Residenti.....	54
4. Linee Guida per il trasferimento dei parroci.....	56
5. Linee Guida sulla Religiosità popolare.....	58
6. Linee Guida per la formazione dei catechisti.....	60
7. Linee Guida per il percorso di preparazione al Matrimonio.....	74
8. Linee Guida per la gestione dei beni culturali.....	107
9. Linee Guida per l'alienazione dei beni immobili ecclesiastici.....	122
10. Tabella dei controlli canonici sugli Atti di Straordinaria Amministrazione.....	133

Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI
Via Umbertide, 11 - 00181 Roma - tipolito@donbosco.it

2016